

ASSICURAZIONE SULLE RESE VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Documento informativo concernente il prodotto assicurato relativo a polizze di assicurazioni agevolabili con contribuzione pubblica e connesse polizze integrative non agevolabili

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG

SEDE SECONDARIA ITALIA

Impresa con sede legale in un altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00047, cod. D864R



PRODOTTO:CGA-2026-COLL-TN-COL-VEG

Ed- 03/2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

Il prodotto è rivolto agli agricoltori e assicura le produzioni agricole contro i danni provocati dalle avversità atmosferiche espressamente indicate nel Certificato di Polizza. L'assicurato può scegliere tra le diverse combinazioni previste dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura (PGRA)



Che cosa è assicurato?

Polizza sulle rese avversità atmosferiche di frequenza (TIP. C)

La Società indennizza il danno di quantità e il danno di qualità, ove previsto, subito dalle produzioni agricole assicurate come conseguenza diretta del verificarsi di uno o più dei seguenti eventi: *Grandine; Venti Forti; Eccesso di Pioggia; Eccesso di Neve.*

Polizza sulle rese avversità atmosferiche catastrofali e di frequenza (TIP. B) (TIP.BC)

La Società indennizza il danno di quantità e il danno di qualità, ove previsto, subito dalle produzioni agricole assicurate come conseguenza diretta del verificarsi di uno o più dei seguenti eventi/fitopatie: *Grandine; Venti Forti; Eccesso di Pioggia; Eccesso di Neve, Gelo e Brina; Alluvione; Siccità, Peronospera della vite*

Polizza sulle rese avversità atmosferiche catastrofali, di frequenza e accessorie (TIP. A) (TIP.AC)

La Società indennizza il danno di quantità e il danno di qualità, ove previsto, subito dalle produzioni agricole assicurate come conseguenza diretta del verificarsi di uno o più dei seguenti eventi/fitopatie: *Grandine; Venti Forti; Eccesso di Pioggia; Eccesso di Neve, Gelo e Brina; Alluvione; Siccità, Colpo di Sole; Vento Caldo, Ondata di Calore, Sbalzo Termico, Peronospera della vite*

SOMME ASSICURATE

La società indennizza l'assicurato nei limiti delle somme assicurate indicate nel certificato di polizza, sottoscritti dall'assicurato e vidimate dal contraente



Che cosa NON è assicurato?

La polizza non opera per:

- danni da non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione e/o alla fine del ciclo produttivo per qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, indisponibilità di macchine in conto terzi, ecc.)
- danni da errate pratiche agronomiche o colturali
- Abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino
- danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine;
- formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno,
- innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia
- danni verificatisi a colture su terreni di golena a seguito di inondazione e/o alluvione e/o eccesso di pioggia
- danni dovuti a cause fisiologiche e/o normale alternanza di produzione della coltura
- danni conseguenti a fitopatie anche se conseguenti ad eventi assicurati
- danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- incendio
- danni provocati da qualsiasi altra avversità atmosferica, non coperta da garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito una avversità assicurata.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo, di seguito si elencano i principali:

Gli effetti degli eventi in garanzia devono:

- Essere riscontrati sulla medesima varietà e su una pluralità di aziende agricole in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe entro un raggio di 3 km.;
- Produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o grave compromissione del prodotto.

Il valore di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati in polizza varia in funzione della coltura assicurata.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una soglia di accesso all'indennizzo pari al 20% della produzione di ogni specie assicurata insistente nel medesimo comune. Le perdite dovute ad eventi assicurati che non superano la predetta soglia non sono risarcibili.



Dove vale la copertura?

La copertura è valida in Italia per le ubicazioni specificatamente indicate in polizza

VerenigteHagelversicherungVVaG
Sede Secondaria Italia
Viale del Commercio 47, scala B2
I-37135 Verona
Partita IVA 03461030235

Codice fiscale e numero d'iscrizione nel
registro delle imprese: 03461030235

Rappresentante generale per l'Italia:
Dott. Alessandro Bellini

Telefono: 045-8062100
Telefax: 045-8062108
www.vh-italia.it
info@vh-italia.it



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

Eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato della coltura nei diversi stadi fenologici fino al raccolto.

In caso di sinistro: darne avviso all'intermediario della società entro tre giorni dal giorno in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne sei venuto a conoscenza, sempre che si provi che questa sia stata in precedenza impedita. La denuncia deve essere riferita all'intera produzione assicurata nel comune, indicando l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro; dichiarare se si intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora si ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo; non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo lasciare campioni concordati con la compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è pagato a scadenze predefinite dal Contraente alla Società, il quale richiederà all'Assicurato la quota di propria spettanza



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia prestata per ogni singolo Certificato di assicurazione decorre:

- dalle ore 12 del terzo giorno successivo a quello della notifica per i danni conseguenti alle Avversità Grandine e da Vento forte;
- dalle ore 12 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per i danni conseguenti a tutte le Avversità ad esclusione di Grandine e Vento forte, per i Certificati di Assicurazione notificati entro il 31 marzo;
- dalle ore 12 del quindicesimo giorno successivo a quello della notifica per i danni conseguenti a tutte le Avversità ad esclusione di Grandine e Vento forte, per i Certificati di Assicurazione notificati a partire dal 01 aprile.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è già stato raccolto, e comunque alle ore 12 della data di scadenza della conduzione del terreno ovvero al 30 novembre, salvo diversamente stabilito.

Il contratto è stipulato CON SCADENZA AUTOMATICA cioè senza tacito rinnovo e cessa pertanto alle ore 12 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

Non è prevista la possibilità di disdetta

**ASSICURAZIONE SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA'
ATMOSFERICHE**

**DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI DANNI
(DIP AGGIUNTIVO DANNI)**



PRODOTTO: CGA-2026-COLL-TN-COL-VEG

Ed. 03/2026 il presente Dip aggiuntivo è l'ultimo disponibile

Scopo:

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP DANNI), per aiutare il potenziale Contraente/Assicurato a capire più nel dettaglio, le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società:

Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, Viale del Commercio 47, 37135 Verona (VR), è una società facente parte del Gruppo Vereinigte Hagelversicherung VVaG, il quale ha la propria sede legale in Wilhelmstrasse, 25, 35392 Giessen (Germania) ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza tedesca BaFin preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari.

Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento a far data dal 16.06.2004, ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Viale del Commercio 47, 37135 Verona

Vereinigte Hagelversicherung VVaG è iscritta all'Albo Imprese IVASS nella seguente sezione:

Elenco I dal 03.01.2008 al n. I.00047. Sito internet della società: www.vereinigte-hagel.net/it/start/.

E-mail: info@vh-italia.it; PEC: vereinigtehagelversicherung@legalmail.it; Recapito telefonico: 0458062100

Sulla base dell'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Compagnia ammonta ad € 71.140.536,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad € 32.776.841,00

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è pari al 362,3 % (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'Impresa si invia a consultare il seguente sito al link: <https://www.vereinigte-hagel.net/de/service/geschaeftsbericht/>

Al Contratto si applica la Legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

In aggiunta a quanto previsto nel DIP DANNI, limitatamente alle forme contrattuali A-B, l'assicurato può richiedere l'applicazione di condizioni specifiche previste alla sezione 1 bis delle condizioni di assicurazione ivi integralmente riportata, a condizione di obbligarsi ad assicurare il valore medio della produzione annua, sia in termini di produzione media annua che in termini di resa media annua nonché a produrre, in caso di denuncia di danni da *gelo/brina*, l'estratto dei conferimenti per gli ultimi 3 o 5 anni di campagna (escludendo le annualità con il valore più alto e più basso) nonché l'estratto del valore liquidato dalla cooperativa negli ultimi 3 o 5 anni (escludendo le annualità con il valore più alto e più basso) di campagna ovvero, in caso di non conferimento a cooperativa/cantina, la copia di tutte le fatture di vendita emesse per il prodotto negli ultimi 3 o 5 anni (escludendo le annualità con il valore più alto e più basso) di campagna;

nel caso di cui sopra, l'assicurato dovrà richiedere l'applicazione dell'appendice sperimentale (sezione 1 bis) delle condizioni, all'atto della stipula del certificato di assicurazione e quindi tale informazione dovrà risultare, con apposita codifica o altro, all'atto della notifica dell'assunzione del rischio al contraente;

la raccolta della documentazione avverrà a cura del contraente che fornirà la già menzionata documentazione al perito ovvero alla direzione della compagnia per l'espletamento delle verifiche richieste.

Il perito quantificherà il danno di quantità riferito ai danni precoci, avendo a riferimento la produzione media annua, calcolata sulla base degli estratti dei conferimenti dei quantitativi degli ultimi 3 anni ovvero 5 anni (escludendo le annualità con il valore più alto e più basso), nonché applicando la percentuale di danno complessivo così determinato al Valore della Resa media annua, inteso come moltiplicazione tra resa e prezzo, ottenuto come media del valore della produzione dell'assicurato negli ultimi tre anni ovvero 5 (escludendo le annualità con il valore più alto e più basso) desunta dagli estratti delle liquidazioni della cooperativa di appartenenza ovvero desunta dalle fatture di vendita o altro documento fiscale idoneo a documentare la cessione/conferimento del prodotto.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Per le colture vegetali (ad esclusione di ciliegie, piccoli frutti e prati pascolo) Limitatamente ai danni imputabili esclusivamente alle Avversità di frequenza: Grandine e Vento Forte, a seconda del prodotto può trovare applicazione una franchigia min. del 10%, 15%, 20%, 25% o 30%.

Limitatamente ai danni derivanti da avversità di Frequenza ed accessorie, diverse dalla Grandine e/o Vento Forte, e da danni combinati delle stesse (avversità di frequenza ed accessorie), con esclusione delle casistiche di danno combinato dotto elencate, la franchigia è stabilita in misura fissa pari al 30%.

In deroga a tale condizione, per i danni combinati, causati sia da manifestazioni di avversità di frequenza (grandine e/o Vento Forte, con un livello di danno almeno pari al 20%) che da avversità di frequenza diverse da Grandine e Vento Forte e/o da avversità accessorie, occorsi durante il periodo di validità della copertura, l'indennizzo è determinato applicando al danno indennizzabile complessivo la franchigia stabilita in misura fissa del 20%.

Limitatamente ai danni imputabili esclusivamente alle Avversità Catastrofali (siccità, Gelo-Brina e Alluvione) e da danni combinati imputabili anche alle avversità catastrofali, con esclusione delle casistiche di danno combinato sotto definite e per le quali è prevista l'applicazione di una specifica franchigia, si applica la seguente franchigia:

Tipologia AC e BC beneficiari di pagamenti diretti PAC: franchigia fissa al 40%

Tipologia A e B non beneficiari di pagamenti diretti PAC: franchigia fissa al 30%

Limitatamente ai danni combinati, intendendosi per tali i danni causati sia da manifestazioni di avversità catastrofali che da avversità di frequenza e /o accessorie – con il danno complessivo (avv. Freq.+accessorie+catastrofali) superiore al 30% ed il danno da avversità di frequenza e accessorie cumulativamente almeno pari ad un livello di danno del 10%, occorsi durante il periodo di validità della copertura, l'indennizzo è determinato applicando al danno complessivo indennizzabile la relativa franchigia secondo i seguenti criteri e condizioni:

Il danno indennizzabile, al lordo della franchigia, è determinato dalla sommatoria delle percentuali di tutti i danni lordi derivanti da avversità di Frequenza, accessorie e da avversità catastrofali, comprensivo del danno qualitativo;

La franchigia applicabile è determinata secondo i seguenti criteri:

a) Per le imprese che hanno sottoscritto la polizza con le caratteristiche previste dal pgra26 per le imprese beneficiarie di pagamenti diretti, tipologia AC e BC, in conformità alla dichiarazione in polizza:

- In caso di danno combinato, la cui incidenza del danno da avversità catastrofali sia superiore al 40% la franchigia è stabilita in misura fissa al 40%
- In caso di danno combinato, la cui incidenza del danno da avv. Catastrofali sia superiore al 15% e fino al 40%, la franchigia è pari al punteggio complessivo del danno attribuibile alle avversità Catastrofali;
- In caso di danno combinato, la cui incidenza del danno da avversità Catastrofali sia compreso tra 0% e 15 % la franchigia è stabilita in misura fissa e pari al 15%

b) Per le imprese che hanno sottoscritto la polizza con le caratteristiche previste dal pgra26 per le imprese non beneficiarie di pagamenti diretti, tipologia A e B, in conformità alla dichiarazione in polizza, la franchigia è stabilita in misura fissa e pari al 20%.

– con riferimento ai danni da Eccesso di pioggia, anche in forma combinata, la franchigia minima è comunque stabilita al 20%. La franchigia così determinata si applica all'intero ammontare complessivo del danno combinato.

Qualora il prodotto assicurato sia coltivato in impianti dotati di difesa attiva, reti antigrandine, nel caso gli stessi risultino palesemente messi a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione, nonché in caso

di vetustà della fibra polietilenica verrà applicato, limitatamente ai danni al prodotto vegetali imputabili alla compromissione dell'impianto, uno scoperto pari al 40%.	
	A chi è rivolto questo prodotto?
Prodotto rivolto agli agricoltori, così come definiti dall'articolo 2135 del codice civile e che abbiano i requisiti di accesso al contributo pubblico previsti dalla vigente PAC (politica agricola comunitaria), al fine di assicurare le produzioni agricole contro ai danni provocati dalle avversità atmosferiche espressamente indicate nel certificato di polizza.	
	Quali costi devo sostenere?
Non sono previsti costi diretti di intermediazione a carico dell'assicurato	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
ALL'IMPRESA ASSICURATRICE	Eventuali Reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Vereinigte Hagelversicherung VVaG sede secondaria Italia, 37135 Verona (VR), Viale del Commercio 47. E-mail: reclami@vh-italia.it. C.A ufficio Compliance. La risposta verrà data nel termine massimo di 45 giorni.
ALL'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre i 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), FAX: 0642133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
ARBITRATO ASSICURATIVO	Presentando ricorso: All'arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Oppure	Oppure
DIVERSO SISTEMA DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE ADERENTE ALLA RETE FIN-NET	Al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN-NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215
MEDIAZIONE	Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98) OBBLIGATORIO PER PROPORRE L'AZIONE GIUDIZIARIA
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. FACOLTATIVA
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	L'assicurato in caso di controversia in merito alla determinazione dell'indennizzo effettuato dalla società potrà richiedere l'espletamento della perizia d'appello secondo le modalità e con gli effetti convenuti
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	A seconda della tipologia di soggetto che sostiene il pagamento del premio si applicano le disposizioni del Testo Unico sulle Imposte di cui al DPR 917/1986
COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di 10 anni, secondo quanto previsto dalla L. 07/12/2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es: visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da 10 a 5 anni nel caso in cui la patologia

	<p>sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 07/12/2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.vh-italia.it/</p>
<p>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</p>	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla Legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
<p>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</p>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a5 della L. 07/12/2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>



POLIZZA ASSICURAZIONE COLLETTIVA 2026

Ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 e s.m.i., del D.M. del 12 gennaio 2015 n.162 Semplificazione della gestione della PAC 2020 e s.m.i., degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali (2022C 485/01), del Reg. (UE) del 2 dicembre 2021 n. 2115, del Reg (UE) del 2 dicembre 2021 n. 2116, del Regolamento (UE) n. 2472 del 14 dicembre 2022, del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 9645 del 2 dicembre 2022 e del Decreto Masaf Piano di Gestione dei Rischi in agricoltura 2026 e s.m.i.

Preso atto che il Condifesa sopra indicato, a favore dei propri associati, ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da Avversità Atmosferiche e da Fitopatie a coperture assicurative.

Fra le Parti indicate, e precisamente tra:

Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Viale del Commercio, 47
37135 Verona
di seguito denominata Società

Condifesa Trento Co.Di.Pr.A. - Consorzio Difesa Produttori Agricoli con sede in Trento - Via Kufstein,
2 Codice Fiscale 80016190227
di seguito denominato Contraente

Si stipula la presente Polizza Assicurazione Collettiva, ex art. 1891 del Cod. Civile, che ha per oggetto la difesa passiva delle produzioni, impianti e strutture dei Soci del Contraente, contro i danni da

Avversità Atmosferiche e Fitopatie.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione, emesso in conformità al P.G.I.R. - Piano di Gestione Individuale del Rischio ovvero ai dati contenuti nel Fascicolo Aziendale, obbligatoriamente aggiornato, prima della stipula della polizza assicurativa.

1) PRODOTTI ASSICURABILI:

come da decreto Masaf PGRA (Piano di Gestione dei Rischi) 2026.

2) TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Sezione 1: Copertura assicurativa che copre la mancata resa quanti/qualitativa **delle colture vegetali (a esclusione delle ciliegie, dei piccoli frutti e dei prati pascolo) - Forme contrattuali:**

- 1.1 Assicurazione dell'insieme delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina), delle Avversità di Frequenza (Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Grandine e Venti Forti) e delle Avversità Accessorie (Sbalzi Termici, Colpo di Sole, Ondata di Calore e Vento Caldo) di cui all'art. 2.5.1 comma I.a) del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi) e la fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al comma III.
- 1.2 Assicurazione dell'insieme delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e delle Avversità di Frequenza (Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Grandine e Venti Forti) di cui all'art. 2.5.1 comma I.b) del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi) e la fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al successivo comma III.
- 1.3 Assicurazione dell'insieme delle Avversità di Frequenza (Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Grandine e Venti Forti) di cui all'art. 2.5.1 comma I.c) del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi).
- 1.4 Assicurazione "Semplificata" con le medesime avversità coperte dalla tipologia di cui al punto 1.1. precedente, con valori assicurati determinati tramite i valori "indice" e danni quantitativi di cui al Fondo AgriCat.

Sezione 2: Copertura assicurativa delle strutture aziendali e Impianti di produzioni arboree e arbustive.

- 2.1 Assicurazione dell'insieme delle Avversità previste nell'Allegato 2 del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi) al punto 1.4: Grandine, Tromba d'aria, Eccesso di Neve, Vento Forte, Uragano, Fulmine, Eccesso di Pioggia, Gelo (limitatamente per impianti di produzioni arboree e arbustive).

Sezione 3: Copertura assicurativa che copre la mancata resa quanti/qualitativa delle ciliegie e dei piccoli frutti.

- 3.1 Assicurazione dell'insieme delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina), delle Avversità di Frequenza (Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Grandine e Venti Forti) e delle Avversità Accessorie (Sbalzi termici, Colpo di sole e Vento caldo e Ondata di calore) di cui all'art. 2.5.1 comma I.a) del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi) e la fitopatia Drosophila Suzukii, come previsto al comma III.
- 3.2 Coassicurazione e delega.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Sede Secondaria Italia



Sezione 4: Copertura assicurativa sperimentale, che copre la mancata resa quanti/qualitativa Index Based - Prato pascolo.

4.1 Assicurazione della perdita di produzione a seguito dell'Andamento Climatico Avverso, determinata attraverso Indici Biologici come previsto all'art. 2.5.1 comma 1.e). e all'Allegato 3 del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi).

4.2 Procura.

Sezione 5: Copertura assicurativa per la mancata produzione di miele.

5.1 Assicurazione della perdita di produzione di miele di cui all'art. 2.7.1 comma II. e all'Allegato 2 punto 1.8 del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi).

La Forma contrattuale (tipologia di Polizza) scelta dall'Assicurato deve risultare dal certificato assicurativo.

3) PREZZI DEI PRODOTTI

Come da Allegato 1 Prezzi.

4) TARIFFE DI PREMIO

Come da Allegato 2 Tariffe.

5) TERMINE SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI

Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà alle ore 18,00 del giorno:

- 31 marzo 2026 per le colture a ciclo autunno primaverile;
- 30 aprile 2026 per le colture permanenti;
- 30 giugno 2026 per le colture a ciclo primaverile, per olivicoltura, per gli impianti e le strutture permanenti
- 15 luglio 2026 per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto o trapiantate.

In caso di decretazione di proroga da parte della Direzione generale della Direzione dello Sviluppo Rurale il termine di accettazione dei certificati di assunzione per le relative polizze, si intenderà automaticamente differito per uguale tempo.

6) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI

Ai sensi del Regolamento Ivass ex Isvap 35/2010 e del Reg. Ivass 41/2018, che prevedono l'obbligo di indicare nella Polizza le modalità di consegna all'Assicurato delle Condizioni di Assicurazione e di una serie di documenti precontrattuali prima della sottoscrizione e in considerazione delle modalità di sottoscrizione previste dei certificati da parte degli intermediari assicurativi, si stabilisce che tale consegna e informativa sia effettuata dall'Intermediario stesso; **il Contraente mette a disposizione tali documenti degli associati.** Il documento Condizioni di Assicurazione verrà integrato da parte del Contraente con le ulteriori pattuizioni/clausole, documentazione precontrattuale, costo di adesione e termini intercorrenti fra Contraente e l'Assicurato. A conferma dell'avvenuta consegna, l'Intermediario farà sottoscrivere all'Assicurato apposita dichiarazione.

6.1 Prima della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione eventualmente anche a mezzo di firma digitale OTP valida ai fini della normativa vigente, da parte dell'agricoltore, l'Intermediario consegnerà ovvero verificherà che l'Assicurato sia nella disponibilità della copia del documento informativo contenente le condizioni contrattuali e la documentazione precontrattuale, predisposto dal Contraente, disponibile anche sul sito internet del Consorzio: www.codipratn.it, e inviato dal Contraente agli Associati e farà sottoscrivere all'Assicurato dichiarazione comprovante la ricevuta dello stesso documento, che consegnerà al Contraente contestualmente al/ai certificato/i. In luogo della sottoscrizione in presenza con successiva consegna della dichiarazione al Contraente l'Intermediario può verificare l'avvenuta sottoscrizione della stessa dichiarazione da parte dell'Assicurato dal Portale del Socio a mezzo di firma digitale OTP. **Per la compilazione dei certificati l'Intermediario e l'Assicurato dovranno utilizzare i dati corretti risultanti dal Fascicolo Aziendale, obbligatoriamente aggiornati, predisposti e sottoscritti, per l'annata in corso, dall'agricoltore presso il CAA al quale ha dato mandato e presso il quale deve aver sottoscritto la delega, prima della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione. E' inoltre obbligo dell'agricoltore sottoscrivere il PGIR e dichiarare la propria produzione media annua storica aziendale.**

6.2 Le superfici contenute in ogni specifico PGIR, ovvero nel Fascicolo Aziendale, riferite alla totalità delle superfici coltivate con la medesima tipologia di Prodotto nel Comune, devono essere assicurate con unico certificato. I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte devono contenere il valore assicurato, la data di inizio e di fine copertura, l'indicazione della Franchigia e della Soglia applicata, compresi per ciascuna Partita assicurata i dati catastali, la superficie agricola utilizzata espressa in ettari, l'indicazione del Prodotto e della varietà con relativi codici e per le specie arboree il numero di piante e il sistema di allevamento con il relativo codice, il tasso di tariffa applicato dalla Società e l'importo del Premio (relativo al certificato). Ogni appezzamento aziendale deve essere oggetto di specifica riga di certificato (Partita). I dati indicati, a eccezione della Resa Assicurata ovvero al valore della produzione media annua, devono corrispondere/essere coerenti esattamente con quanto indicato nel PGIR ovvero nel Fascicolo Aziendale. I certificati saranno redatti e consegnati al Contraente al fine di acquisire il parere favorevole sull'ammissibilità all'agevolazione in virtù delle disposizioni ministeriali e comunitarie in vigore. Giornalmente l'Intermediario trasmette alla Società e al Contraente la Notifica, documento riepilogativo dell'assunzione dei rischi relativi certificati di assicurazione emessi, indispensabile per l'attivazione della richiesta di domanda di contributo PAC, e per la decorrenza dell'assicurazione e della eventuale garanzia a carico del Fondo di Mutualità. La Notifica deve essere inviata secondo le modalità descritte nella definizione di Notifica, nonché al successivo punto 17.

6.3 La firma dell'Intermediario apposta sul Certificato di Assicurazione e sugli allegati garantisce che i dati anagrafici sono esatti, che la firma dell'Assicurato è autografa e che lo stesso, nel rispetto della normativa vigente, è stato posto a conoscenza delle disposizioni contrattuali riguardanti l'assicurazione agevolata e delle normative che regolano il contributo pubblico. In caso di firma digitale OTP a mezzo Portale del Socio da parte dell'Associato sull'allegato al certificato di adesione alla Polizza Collettiva agevolata, la autenticità della firma dell'Assicurato sull'allegato viene certificata dal sistema di firma digitale.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Sede Secondaria Italia



- 6.4 Le copie sono così destinate: l'originale al Contraente, le rimanenti verranno restituite all'Intermediario che ne consegna una copia all'Assicurato.
- 6.5 L'Intermediario al momento della sottoscrizione rilascia all'Assicurato ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione e copia del Certificato di Assicurazione con l'indicazione della data di notifica dello stesso.
- 6.6 **Il Contraente provvede a informare prontamente la Società della mancata convalida dei certificati di assicurazione entro 30 giorni dalla ricezione, decorso tale termine il Contraente si impegna comunque al pagamento del Premio.**
- 6.7 L'assicurazione relativa a certificati non convalidati è inefficace fin dall'origine. L'Intermediario deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione, compilati come sopra descritto e corredati di tutti gli allegati richiesti, entro 8 giorni dalla data di notifica. Nel caso in cui la ritardata consegna (o l'invio della Notifica), imputabile all'Intermediario, ovvero l'incoerenza del certificato con il Fascicolo Aziendale, ponga il Contraente nella effettiva impossibilità di informatizzare nella banca dati pubblica i/il certificato/i e predisporre la procedura per l'ottenimento del contributo, o se pur predisposta venga negato il contributo dall'Ente Pubblico, i certificati saranno considerati non afferenti alla disciplina relativa all'assicurazione agevolata e alle condizioni della presente Polizza Collettiva, di conseguenza non verranno convalidati dal Contraente.
- 6.8 **I certificati assicurativi sono restituiti all'Intermediario (o alla Direzione) ovvero comunicata la mancanza di convalida entro 30 giorni dalla consegna (completa di tutti gli allegati), salvo richiesta di integrazione di documentazione o necessità di rettifica**, che li ritira a proprie spese e che provvede a inviarli all'Assicurato entro 20 giorni dalla data del ritiro. Nel caso in cui i certificati siano consegnati in ritardo o compilati in maniera non corretta il Contraente è nella facoltà di inviare direttamente all'Assicurato la copia di Sua spettanza. Il/i certificato/i non convalidato/i diverrà/anno inefficaci fin dall'origine come previsto dalle Norme Generali che regolano l'assicurazione. L'Intermediario farà sottoscrivere all'Assicurato, le dichiarazioni indicate nel certificato assicurativo e in apposita dichiarazione da allegarsi allo/i stesso/i certificato/i (Allegato 3 alla presente Polizza Collettiva).
- 6.9 Per le strutture e gli impianti produttivi i certificati dovranno riportare tutti gli elementi specificativi del bene assicurato, in coerenza con la normativa corrente.

7) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO

Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste al precedente punto 6) *Modalità di Assunzione dei rischi - Redazione dei Certificati*. Le domande di riduzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o telegramma, fax o e-mail certificata, motivandolo, da parte della Società all'Assicurato e al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda. Sulle Partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

8) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Ai sensi dell'art. 13) delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, i Prodotti colpiti da Avversità Atmosferiche previste nell'oggetto di garanzia non possono essere oggetto di assicurazione, salvo diversi accordi.

9) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il Premio, comprensivo di imposte se dovute, sarà calcolato e corrisposto alla Società in base ai Valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi e alle riduzioni e alle detrazioni di cui al punto 6.2 e 6.7 *Modalità di assunzione dei rischi - redazione dei certificati*, secondo le garanzie prestate entro:

- il 17 novembre 2026 per polizze aventi in garanzia tutti i prodotti (*);

(*) salvo diverse disposizioni e/o differimenti di detti termini, in coerenza con le disposizioni stabilite dall'Organismo Pagatore.

Il Contraente si impegna a versare, entro tale data, con valuta fissa, sul c.c. che verrà comunicato dalla Società l'importo del Premio calcolato come sopra detto. La Società si impegna a emettere e trasmettere al Contraente, regolare quietanza del Premio corrisposto riferita alla Polizza con indicazione, per ciascun produttore assicurato del relativo importo, entro tre giorni dalla data del pagamento.

10) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI - INSOLVENZA DEI SOCI ASSICURATI

Il pagamento degli Indennizzi, che avrà corso dopo l'avvenuto incasso del Premio dovuto nella sua totalità dal Contraente, sarà effettuato direttamente agli Assicurati aventi diritto, a partire dal 13 dicembre 2026 entro e non oltre il 30 dicembre 2026. Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del Premio anzidetto. Il Contraente ha facoltà di segnalare entro il 05 dicembre 2026 errori, omissioni o insolvenze nel pagamento dei contributi da parte dei propri Soci Assicurati. Come da dichiarazione sottoscritta dagli assicurati contestualmente al certificato assicurativo, qualora alla data dei pagamenti l'Assicurato risulti ancora moroso, la Società, su richiesta del Contraente, verserà, entro e non oltre il 30 dicembre 2026, direttamente l'eventuale indennizzo allo stesso che rilascerà quietanza liberatoria e che provvederà a versare direttamente al Socio la parte di Indennizzo eccedente il debito consortile.

11) DENUNCE DI DANNO

Le denunce di danno saranno trasmesse al Contraente a cura dell'Intermediario o della Direzione.

12) PERITI ESTIMATORI

I nominativi dei periti responsabili dell'organizzazione delle operazioni peritali sono riportati nell'Allegato 4. Le Parti, anche a mezzo di propri incaricati, hanno facoltà di assistere alle operazioni peritali.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'
Verenigte Hogelversicherung VVaG
Sede: Secondaria Italia



13) PERIZIA D'APPELLO

I nominativi dei Terzi Periti di cui all'art. 21) delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, sono indicati nell'Allegato 4.

14) BOLLETTINI DI CAMPAGNA

I Bollettini devono rispettare lo standard previsto dall'allegato 5.1. del PGRA, ed in particolare riportare i procenti di danno distinti per danno quantitativo e danno qualitativo, per ogni specifica avversità oggetto di garanzia della polizza assicurativa.

Il responsabile dei periti rilevatori provvederà a consegnare al Contraente, con cadenza settimanale, la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti. Nei casi di impedimento il Responsabile Peritale comunicherà al Responsabile che verrà indicato dal Consorzio il motivo e si accorderà sulla consegna. Qualora il Contraente ravvisi la necessità di verificare le perizie è nella facoltà di richiedere gli elementi a supporto del

calcolo dei procenti di danno. Entro 7 giorni il Responsabile Peritale è tenuto a fornire tale documentazione.

Nel caso vengano attivati interscambi telematici dei flussi dati, è facoltà del Contraente richiedere le specifiche per l'importazione telematica nel gestionale.

15) POLIZZE INTEGRATIVE

L'esistenza di polizze integrative non segnalate nel certificato ovvero la mancata trasmissione dei dati al Ministero è motivo di decadenza del diritto all'aiuto. Al fine di consentire al Contraente di verificare la congruità della ripartizione del costo assicurativo tra polizze agevolate e polizze non agevolate, effettuata dalla Società nel rispetto delle indicazioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Società si impegna, anche in nome e per conto dei propri Intermediari, a informare immediatamente il Contraente laddove dovesse intrattenere con uno o più soci di quest'ultimo, con il quale abbia in essere polizze agevolate, negoziazioni per polizze non agevolate integrative, nonché a comunicare le polizze stipulate e le condizioni delle stesse. Resta comunque inteso che la Società potrà stipulare liberamente, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva, polizze non agevolate integrative con soci del Contraente che non abbiano nello stesso anno e con la medesima Società sottoscritto certificati assicurativi relativi alle produzioni assicurate in adesione alla presente Polizza Collettiva. Nei casi di inadempimento da parte della Società delle obbligazioni di cui al primo capoverso del presente articolo, il Contraente si riserva il diritto di non convalidare i certificati agevolati laddove ritenga di non poter certificare la congruità della ripartizione del costo assicurativo tra polizze agevolate e polizze non agevolate.

16) LIMITE DI INDENNIZZO AGGREGATO DANNI DA PERONOSPORA UVA DA VINO

Con riferimento all'art. 6 delle Condizioni Speciali Sezione 1 punto 1.2. *Norme che regolano l'assicurazione sulle rese FORMA CONTRATTUALE A e B*, tra le Parti si conviene che in nessun caso la Società pagherà per tutti i Sinistri da Peronospora relativi ai certificati uva da vino, in adesione alla presente Polizza Collettiva per l'esercizio 2026, un importo complessivo aggregato superiore al 40% del Premio complessivo della Società a carico del Contraente per tali certificati.

17) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI DI NOTIFICA (DATI DI COPERTURA)

Al fine anche di verificare la coerenza dei dati del Fascicolo Aziendale rispetto a quelli del certificato, la Notifica dovrà essere trasmessa dall'Intermediario, ovvero dalla Compagnia, con invio telematico su formato Excel, sincronizzazione digitale o similare. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Anno
- Compagnia (codice e denominazione)
- Codice Agenzia
- Data di notifica
- Numero Elenco
- Numero Certificato
- Numero Socio
- Denominazione
- CUAA Socio
- Forma contrattuale (tipologia di Polizza)
- Soglia
- Franchigia
- Comune (codice e denominazione)
- Prodotto - new (codice nuovo a 7 cifre) (codice e denominazione)
- Quantità
- Valore assicurato
- Eventuale presenza di coassicurazione
- Eventuale presenza di polizza integrativa

L'indicazione di questi dati è necessaria per il controllo e la catalogazione dei documenti di notifica. Nel caso in cui sia necessario modificare

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
Verenigte Hagelversicherung VVaG
Sede Secondaria Italia



quanto indicato sulla Notifica con l'emissione del successivo Certificato di Assicurazione l'Intermediario dovrà allegare al certificato stesso una nota di spiegazioni per la variazione effettuata, che sarà sottoscritta dall'Assicurato e dall'Intermediario. Se il Prodotto assicurato dovesse essere colpito da danni in garanzia tra la data di decorrenza e quella in cui viene emesso il certificato non sarà ammessa alcuna variazione, ferma la possibilità prevista relativa alla riduzione del Prodotto e agli eventuali errori materiali.

LIST QUADRATURA RISARCIMENTI

Al fine di verificare la corrispondenza dei dati dei risarcimenti il list deve essere trasmesso dalle Società con invio telematico o su formato Excel o similare. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Consorzio
- Compagnia
- Agenzia
- Certificato
- Garanzia
- Franchigia

- Denominazione
- CUAA Socio
- Prodotto (codice e denominazione)
- Comune (codice e denominazione)
- Varietà (codice e denominazione)
- Partita
- Valore assicurato
- Valore deduzione
- Valore periziato
- Percentuale anterischio
- Percentuale danno quantità
- Percentuale danno qualità
- Percentuale danno lordo
- Franchigia
- Percentuale danno netto
- Totale risarcimenti
- Tipo evento
- Tipo risarcimenti (agevolato/integrativo)

LIST QUADRATURA CERTIFICATI

Al fine di verificare la corrispondenza dei dati dei Premi il list deve essere trasmesso dalle Società con invio telematico su formato Excel o similare. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Consorzio
- Compagnia
- Agenzia
- Certificato
- Denominazione
- CUAA Socio
- Franchigia
- Soglia
- Prodotto (codice e denominazione)
- Comune (codice e denominazione)
- Data notifica
- Partita
- Varietà (codice e denominazione)
- Quintali
- Prezzo
- Valore assicurato
- Superficie assicurata
- Garanzia
- Tasso
- Premio
- Presenza integrativa

La Società si obbliga a inviare al Masaf, nell'ambito della circolarizzazione, i medesimi dati trasmessi e quadrati con il Contraente, assumendosi la responsabilità di eventuali problematiche imputabili a errori di invio.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Sede Secondaria Italia



Formano parte integrante della presente Polizza Collettiva le seguenti sezioni:

Definizioni e Norme Generali che regolano l'assicurazione, valide per tutte le forme contrattuali

Sezione 1) Colture vegetali (Prodotti arborei, erbacei e vivai con l'esclusione delle ciliegie, dei piccoli frutti e dei prati pascolo).

- 1.1 Forma contrattuale C:** norme che regolano l'assicurazione sulle rese dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia) di cui all'art. 2.5.1 comma I.c). del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi);
- 1.2 Forma contrattuale A, B, AC e BC:**
- **Forma contrattuale A:** norme che regolano l'assicurazione sulle rese dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia), delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e delle Avversità Accessorie (Sbalzi Termici, Colpo di Sole, Ondata di Calore e Vento Caldo) di cui all'art. 2.5.1 comma I.a). del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi) e della fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al comma III;
 - **Forma contrattuale AC:** norme che regolano l'assicurazione sulle rese dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia), delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e delle Avversità Accessorie (Sbalzi Termici, Colpo di Sole, Ondata di Calore e Vento Caldo) di cui all'art. 2.5.1 comma I.a) e comma II. del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi) e della fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al comma III;
 - **Forma contrattuale B:** norme che regolano l'assicurazione sulle rese dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia) e delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) di cui all'art. 2.5.1 comma I.b). del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi) e dalla fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al comma III.
 - **Forma contrattuale BC:** norme che regolano l'assicurazione sulle rese dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia) e delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) di cui all'art. 2.5.1 comma I.b) e comma II. del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi) e dalla fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al comma III.
- 1.3 Forma contrattuale F "Semplificata":** norme che regolano l'assicurazione sulle rese dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia), delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e delle Avversità Accessorie (Sbalzi Termici, Colpo di Sole, Ondata di Calore e Vento Caldo) di cui all'art. 2.5.1 comma I.f). del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi) e della fitopatia Peronospora della vite (Plasmopara viticola), come previsto al comma III; con valori assicurati determinati tramite i valori indice di cui al fondo AgriCat e con la valutazione del danno a copertura della mancata resa quantitativa.

Sezione 2) Strutture aziendali e impianti di produzioni arboree e arbustive.

- 2.1** Definizioni e Norme Generali e speciali che regolano l'assicurazione di cui nell'Allegato 2 del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi) al punto 1.4.

Sezione 3) Ciliegie e piccoli frutti.

- 3.1** Norme che regolano l'assicurazione sulle rese delle specie vegetali (ciliegie e piccoli frutti):
- **Forma contrattuale A:** norme che regolano l'assicurazione sulle rese dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia), delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e delle Avversità Accessorie (Sbalzi Termici, Colpo di Sole, Ondata di Calore e Vento Caldo) di cui all'art. 2.5.1 comma I.a). e dalla fitopatia Drosophila Suzukii, come previsto al comma III del PGRA.
 - **Forma contrattuale AC:** norme che regolano l'assicurazione sulle rese dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia), delle Avversità Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e delle Avversità Accessorie (Sbalzi Termici, Colpo di Sole, Ondata di Calore e Vento Caldo) di cui all'art. 2.5.1 comma I.a) e comma II. del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi) e dalla fitopatia Drosophila Suzukii, come previsto al comma III.

Sezione 4) Copertura assicurativa sperimentale, Index Based - Prato pascolo.

- 4.1** Norme che regolano l'assicurazione della perdita di produzione a seguito dell'Andamento Climatico Avverso, dei prati e prati pascolo, determinata attraverso Indici Meteorologici e/o Biologici come previsto all'art 2.5.1 comma I.e). dell'Allegato 3 del PGRA;
- 4.2** Procura.

Sezione 5) Copertura assicurativa per la mancata produzione di miele.

- 5.1** Norme che regolano l'assicurazione della perdita di produzione di miele di cui all'art. 2.7.1 comma II e all'Allegato 1 punto 1.8 del PGRA.
- Validi per tutte le sezioni
- Allegato 1 – Prezzi Validi per tutte le sezioni ad esclusione della Sezione 1 punto 1.3.;
- Allegato 2 - Tariffe;
- Allegato 3 - Allegato ai Certificati di Assicurazione agevolata - anno 2026 valido per tutte le Polizze ad esclusione delle "Semplificate" di cui alla Sezione 1 punto 1.3;
- Allegato 4 - Elenco Terzi Periti e coordinatore.
- Il Contraente dichiara di aver ricevuto le Condizioni di Assicurazione dalla Società, che verranno consegnate a tutti gli Assicurati prima della sottoscrizione dei certificati secondo le modalità previste al precedente punto 6. La presente Polizza Collettiva ha effetto dalle ore 12.00 del 06/03/2026. Scadenza alle ore 12.00 del 30 novembre 2026.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'
 Vereinigte Hagelversicherung VVaG
 Sede Secondaria Italia



DEFINIZIONI E NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Valide per tutte le forme contrattuali. Dove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi qui sotto indicato:

ANDAMENTO CLIMATICO AVVERSO - L'alterazione, degli Indici meteorologici di piovosità e temperatura medi per l'area climatica omogenea considerata, cumulati nel periodo di coltivazione o in parte di esso (diversi fasi fenologiche o sfalci), che causa effetti negativi sul Risultato della produzione/Resa Assicurata.

ANTERISCHIO - Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità Atmosferiche in garanzia prima della decorrenza del rischio.

APPEZZAMENTO - Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di Prodotto, all'interno dello stesso Comune.

AREA CLIMATICA OMOGENEA - Area geo-morfologica e climatica, dove le condizioni e rese produttive sono omogenee.

ARNIA DIGITALE: sistema di monitoraggio da remoto installato su alveare, idoneo a rilevare e trasmettere in modo continuativo e tracciabile dati oggettivi di attività e produttività dell'alveare, almeno mediante: (i) funzione di pesatura (bilancia alveare) e (ii) sistema di rilevazione dell'attività di volo/traffico (conta-voli o equivalente), nonché eventuali ulteriori sensori (es. microclima) secondo quanto previsto dal Protocollo Operativo di cui al presente articolo.

ASSICURATO - Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.

ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione.

ATTECCIMENTO - Il risultato positivo di messa a dimora di piantine a radice nuda o con zolla nel terreno.

AZIENDA AGRICOLA - Unità tecnico-economica costituita da poderi o Appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica e attività connesse a opera di persona fisica, società o ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni e integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA - Il documento che riporta i risultati di perizia.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire e altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- l'indicazione del PGIR, del Valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Soglia, della Franchigia, la presenza di polizze integrative;
- l'indicazione degli Appezzamenti delle singole colture corrispondenti con il Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR) ovvero con il Fascicolo Aziendale;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni e relativo Piano di Gestione dei Rischi (PGR).

COLTURA IRRIGUA - Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo con idonei impianti permanenti.

CONTRAENTE - Co.Di.Pr.A. Condifesa Trento, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'Assicurazione.

CONVALIDA - Conferma, apposta sul Certificato di Assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e per l'ammissione del Certificato medesimo alla Polizza Collettiva.

DANNO - La perdita della Produzione assicurata causata dall'Andamento climatico avverso e identificato tramite uno scostamento positivo o negativo, dall'Indice di produzione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Sede Secondaria Italia



DOCUMENTAZIONE UFFICIALE ATTA A DIMOSTRARE IL RISULTATO DELLA PRODUZIONE - Estratti conto conferimenti della Cooperativa, documenti di trasporto o fatture di vendita, corrispettivi fiscali, perizie tecniche. Nel caso l'Azienda agricola non abbia la disponibilità di tali documenti (nuova Azienda agricola o nuovo Prodotto coltivato, utilizzo del Prodotto all'interno del ciclo aziendale del Prodotto, ad esempio nel caso di somministrazione in agriturismo, alimentazione bestiame, utilizzo per biomassa) può essere assunta la media produttiva comunale, provinciale, regionale o nazionale.

EMERGENZA - Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FASCIA ALTIMETRICA - Area prativa alpina intercorrente tra due livelli altimetrici espressi in Metri sul Livello del Mare (m s.l.m.) ove le condizioni produttive, sono costanti.

FEM - Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (TN). Centro di ricerca, sperimentazione, divulgazione, consulenza, assistenza tecnica agricola, alimentare e ambientale. La Fondazione svolge un ruolo importante, istituzionale, a elevato valore tecnico/scientifico verso tutte le realtà produttive trentine. Per la sua funzione e posizione istituzionale è dalle parti ritenuta ente di riferimento per terziarietà, elevata probante competenza e affidabilità per tutte le implicazioni contrattuali contenute nella presente Polizza Collettiva.

FORMA CONTRATTUALE - Le combinazioni di Avversità Atmosferiche e Biotiche come previsto nel PGRA (Piano di Gestione dei Rischi).

FRANCHIGIA - Le centesime parti della Resa Assicurata in garanzia, iniziale oppure ridotta o residua, escluse dall'Indennizzo.

INDENNIZZO - La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal Sinistro assicurato.

INDICI BIOLOGICI - È il parametro biofisico relativo all'area fogliare derivato dai dati del sensore MSI (Multi Spetral Instrument) collocato a bordo dei satelliti della costellazione Copernicus Sentinel-2 ed elaborato dall'Oracolo. Tale parametro ha, nel caso di prati e pascoli, una elevata correlazione con la biomassa superficiale, dunque consente di descrivere la sua variabilità nel tempo.

INDICI DI PRODUZIONE - Indice complessivo espressione del Modello matematico, che calcola lo scostamento positivo o negativo della Produzione assicurata.

INDICI METEOROLOGICI - L'indice che consente di identificare un evento meteorologico dannoso, registrato sulla base di un parametro definito, come sommatoria di precipitazioni cumulate e/o temperature medie, riferito a un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, in una specifica area di produzione.

INTERMEDIARIO - Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE - Pratica culturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come Resa Assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO - La percentuale della Resa Assicurata, interessata dal Sinistro, che indica l'importo massimo da riconoscere come Indennizzo.

MODELLO MATEMATICO - È il modello basato sugli Indici meteorologici e Indici Biologici che calcola l'Indice di produzione. Tale indice è elaborato dall'Oracolo.

NOTIFICA - La comunicazione alla Società e al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica. La data di notifica deve essere successiva alla data di aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

ORACOLO - Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (TN), o altro soggetto o Ente qualificato, quali qualificati centri di ricerca, sperimentazione, divulgazione, consulenza, assistenza tecnica agricola, alimentare e ambientale, che svolgono un ruolo importante ad elevato valore tecnico/scientifico a beneficio di tutte le realtà produttive. Per le loro funzioni e competenze sono dalle parti ritenute enti di riferimento per terziarietà, elevata probante competenza e affidabilità per tutte le implicazioni contrattuali contenute nella presente Polizza collettiva.

PARTITA - Il Prodotto assicurato distinto per varietà presente su ciascun Appezamento. Va indicata per ogni Partita la Resa Assicurata e il Prezzo. Devono essere considerate Partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina e/o antigrandine e antibrina.



PASCOLO - Appezamento che produce essenze erbacee permanenti, generalmente a un'altimetria superiore a quella del prato e del prato pascolo, destinate all'alimentazione diretta del bestiame ruminante pascolante.

PGIR - Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'Assicurato, elaborato nell'ambito del sistema SGR, che costituisce elemento fondamentale per la stipula delle Polizze assicurative.

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI PGRA - Decreto ministeriale annuale, che detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla Gestione del Rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal Regolamento (UE) n. 2115/2021, dal Regolamento (UE) n. 2116/2021, così come modificati dal Regolamento (UE) n. 2022/2472, dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023- 2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2022) 9645 del 2 dicembre 2022.

POLIZZA COLLETTIVA - Il documento che prova l'assicurazione nel quale la Società e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

PRATO - Appezamento che produce fieno polifita, in più sfalci nel corso dell'anno.

PRATO PASCOLO - Appezamento che produce essenze erbacee permanenti, di cui la/e prima/e produzione/i dell'anno vengono sfalciate come foraggio da essiccare (fieno) e il rimanente oggetto di alimentazione diretta del bestiame ruminante al pascolo.

PREMIO - La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZZO - Il prezzo mercuriale del Prodotto agricolo. Tali sono riportati nell'Allegato 1 Prezzi.

PRODOTTO - Le singole specie o sottospecie botaniche come definite nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura, Allegato 1.

PRODUZIONE MEDIA ANNUA - Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, o a quella effettivamente ottenibile. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il Risultato della produzione (fatture, bolle, perizie e ogni altro documento giustificativo).

RESA MEDIA ANNUA - Il Risultato della produzione media annua, relativo al Prodotto oggetto dell'assicurazione, coltivato in ogni Partita e su tutte le Partite dell'Azienda agricola assicurata, ubicate in un medesimo Comune amministrativo (Resa assicurata complessiva), moltiplicato il Prezzo. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.

RESA ASSICURATA - Resa media annua risultante dalla produzione effettivamente ottenuta nell'anno.

RESA ASSICURATA DA APPLICARE ALLA POLIZZA SEMPLIFICATA: - Il risultato del valore assicurato ad ettaro relativo alle superfici risultanti dal Fascicolo Aziendale per Prodotto e Comune, ottenuto applicando il Valore Indice a tale superficie agricola utilizzata complessiva.

RESE D'AREA CLIMATICA - Resa media dei prati, prati pascolo e pascolo per area climatica, calcolata da enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio con le medesime modalità, con le quali è stato determinato il Risultato della produzione.

RETE ANTIGRANDINE/ANTIACQUA - La tensostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da:

- sistema di palificazione;
- rete in fibra polietilenica;
- tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto.

Il tutto realizzato a regola d'arte.

SCOPERTO - La percentuale del danno, indennizzabile a termini di Polizza Collettiva, che rimane a carico dell'Assicurato.

SEMINA - Avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.

SINISTRO - Il verificarsi di un danno alle produzioni assicurate imputabile ad Avversità per la quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ - L'Impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.

SOGLIA - Il limite di danno, imputabile alle Avversità oggetto di garanzia, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'Indennizzo. Tale limite è indicato nel Piano di Gestione dei Rischi. La Soglia sarà calcolata e applicata disgiuntamente per ogni produzione vegetale assicurabile



indicata nel Piano di Gestione dei Rischi (in conformità a quanto previsto all'art. 76 del Regolamento UE n. 2115/2021).

TRAPIANTO - Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

TUNNEL - Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico: la tensostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da:

- sistema di palificazione;
- film in materiale plastico;
- tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto. Il tutto realizzato a regola d'arte.

VALORE CONVENZIONALE DEL FIENO - Valore stabilito tra il Contraente e la Società in relazione alle Rese d'area climatica e ai correnti valori di mercato del Prodotto.

VALORE INDICE - Valore stabilito con provvedimento del Direttore della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale ad ettaro/unità, per coltura vegetale assicurato, consistente in una quota del ricavo medio statistico pluriennale, potenzialmente sufficiente a coprire i costi variabili di produzione ordinariamente sostenuti dalle aziende agricole per produrre la specifica coltura.

VARIETÀ - Insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali. La codifica utilizzata è quella indicata nell'Allegato Prezzi.

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

DATI AGROMETEOROLOGICI - In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle Avversità Atmosferiche in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti Pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 km², su cui insiste l'Appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino al 10% rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica e alla specifica sensibilità delle colture, alle condizioni pedoclimatiche degli Appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Sono compresi nella garanzia assicurativa le Avversità come di seguito descritte e previste nelle varie Forme Contrattuali. La scelta fatta dall'Assicurato deve risultare dal Certificato che ne costituisce l'unico mezzo di prova. Gli effetti delle Avversità in garanzia:

- devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe e/o su una pluralità di Aziende Agricole in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe entro un raggio di 3 km;
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o grave compromissione del Prodotto.

ALLUVIONE - Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali precipitazioni, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA - Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta a irraggiamento notturno.

COLPO DI SOLE - Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori di carattere straordinario ed eccezionali che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.

ECESSO DI NEVE - Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio di carattere straordinario che per durata e/o intensità superi i dati medi ordinari della zona.

ECESSO PIOGGIA - Precipitazioni di acqua straordinarie che causano eccesso di disponibilità idrica nel terreno o prolungata bagnatura fogliare, intendendo per tali:

- le piogge che eccedono del 50% le medie del periodo rapportate allo stadio fenologico delle produzioni, calcolate su un arco temporale di 3 giorni;
- le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno a 80 mm di pioggia nelle 72 ore;
- le precipitazioni che comportano una bagnatura fogliare superiore a 35 ore calcolata su un arco temporale di 3 giorni.

FULMINE - Violenta scarica elettrica tra nube e terra o tra nube e nube accompagnata da radiazioni visibili, sonore ed elettromagnetiche.

GRANDINE - Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.

GELO - Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.



ONDATA DI CALORE - Periodo di tempo superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e/o agosto, durante il quale la temperatura minima deve essere sempre superiore ai 29 °C e la temperatura massima deve essere sempre superiore ai 40 °C, che arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.

SBALZO TERMICO - Variazione brusca e repentina della temperatura per valori superiori ai 0 °C. che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10 °C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'Avversità denunciata.

SICCITÀ - Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo, calcolata su una serie storica di almeno trent'anni, attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

TROMBA D'ARIA URAGANO - Si intendono i fenomeni ventosi violenti e vorticosi che raggiungano oltre il 7° grado della scala Beaufort, pari a 50-61 km/h (13,9-17,1 m/s).

VENTO CALDO - Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda aventi una temperatura almeno pari a 40 °C.

VENTO FORTE - Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

AVVERSITÀ BIOTICA

PERONOSPORA - Plasmopara viticola, crittogama appartenente alla classe degli oomiceti, comunemente denominata Peronospora della

vite. **DROSOPHILA SUZUKII** - Insetto appartenete all'ordine dei Ditteri (diptera) genere Drosophila, specie D. Suzukii detto moscerino dei

piccoli frutti. **Definizioni valide per le forme contrattuali A e B relativamente al Prodotto uva da vino**

INDICE WINKLER - Sommatoria delle temperature medie giornaliere utili, intese come tali le temperature medie giornaliere maggiori ai 10 °C, rilevate dal FEM per varietà, area omogenee, fascia altimetrica, nel periodo utile intercorrente tra la data di invaiatura e i 3 giorni precedenti alla data di raccolta.

DATA DI INVAIATURA - È la data dell'invaiatura del 50% degli acini presenti per grappolo medio rilevata annualmente dai tecnici del FEM per varietà, area omogenea e fascia altimetrica.

AZIENDE SENTINELLA - Sono le Aziende Agricole individuate che sottostanno e scrupolosamente ottemperano, alle disposizioni impartite da FEM relativamente ai protocolli e programmi di difesa fitosanitaria, tecnicamente, scientificamente avanzati e a elevata efficacia, tali da farne da esempio probante di eccellente conduzione colturale e precisamente:



AREE	AZIENDA SENTINELLA
AREA A: Alto Garda (fino e compreso Dro)	Mauro Gelmetti Arco
AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino e compreso Aldeno)	Azienda FEM Navicello Rovereto
AREA C: Rotaliana	Azienda FEM San Michele all'Adige
AREA D: Cembra - Valsugana	Azienda FEM Telve Valsugana
AREA E: Bus de Vela - Valle dei Laghi (fino e compreso Pietramurata)	Toblino Srl
AREA F: Bleggio	Tenuta Bleggi di Bleggi Carlo
AREA G: Trento	Nicola Pedrotti
AREA H: Loc. Loppio	Giovanni Castelbarco

Al fine di garantire una maggior rappresentatività territoriale dei dati, per ogni area sono incluse nella valutazione 3 ulteriori aziende opportunamente individuate che rientrano nei monitoraggi territoriali di FEM e che applicano una difesa attenta, seguendo le linee di indirizzo e di consigli tecnici nel rispetto dei disciplinari previsti per la produzione integrata e biologica.



NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.

Art. 2 – Obblighi dell'Assicurato - Prodotto e valore garantito

Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della Soglia di accesso all'Indennizzo prevista dalla normativa (in conformità a quanto previsto all'art. 76 del Regolamento UE n. 2115/2021), l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, per Prodotto e Comune calcolata come da definizione "Produzione Media Annuata", ad esclusione della tipologia semplificata. Nel caso in cui la Resa Media Annuata sia inferiore alla produzione effettivamente ottenibile nell'anno considerato per i valori mercuriali, è data facoltà all'agricoltore di calcolare la Resa assicurata in coerenza con le produzioni effettivamente ottenibili.

Le produzioni dello stesso Prodotto insistenti nel medesimo Comune devono obbligatoriamente essere assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia Delegataria.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione o nei limiti delle percentuali sotto stabilite. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, la Resa assicurata viene convenzionalmente stabilita come segue:

DRUPACEE: Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione: 1° anno 0%; - 2° anno 30%; - 3° anno 70%; - 4° anno 100%.

POMACEE: Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione: 1° anno 0%; - 2° anno 20%; - 3° anno 50%; - 4° anno 80%; - 5° anno 100%.

UVA: Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione o di quanto previsto dai disciplinari per le uve da vino di qualità: 1° anno 0%; - 2° anno 50%; - 3° anno 100%.

CILIEGIE: Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione: 1° anno 0%; - 2° anno 0%; - 3° anno 20%; - 4° anno 60%; - 5° anno 100%.

Alla produzione, realmente ottenibile, dovrà essere applicato il prezzo mercuriale stabilito nell'Allegato 1; la possibilità di adottare prezzi inferiori rispetto a quelli massimi è subordinata all'applicazione della medesima classe di riduzione per Prodotto coltivato della medesima Azienda agricola nello stesso Comune amministrativo e devono essere gli stessi utilizzati per il calcolo della Resa assicurata e della Produzione Media Annuata. Qualora specifiche condizioni oggettive e dimostrabili di mercato determinino la necessità di definire diversi prezzi con riferimento a particolari Prodotti, previo accordo tra Contraente e Società, verranno determinati specifici prezzi.

Art. 3 – Decorrenza e scadenza della garanzia

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione. La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della Notifica per danni conseguenti alle Avversità Atmosferiche Grandine e Vento Forte;
- dodicesimo giorno successivo a quello della Notifica, per i Certificati di Assicurazione notificati entro il 31 marzo (compreso) per i danni conseguenti a tutte le Avversità a esclusione di Grandine e Vento Forte;
- quindicesimo giorno successivo a quello di notifica per i Certificati di Assicurazione notificati a partire dal 01 aprile per i danni conseguenti a tutte le Avversità a esclusione di Grandine e Vento Forte; salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

La data di Notifica dovrà essere quella indicata nel Certificato di Assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente con le modalità di cui al punto 17) della Polizza Collettiva. Il Certificato di Assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla Notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio. **La garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 della data di scadenza della conduzione del terreno ovvero del 30 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.**

Art. 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 – Comunicazioni fra le Parti - Rinvio alle norme di legge

Le comunicazioni fra le Parti ed eventuali modifiche dell'assicurazione devono avvenire in forma scritta. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Art. 6 – Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al prodotto assicurato, si obbliga a indennizzare all'Assicurato il danno materiale alle strutture e impianti, ovvero la mancata o la diminuita Resa assicurata, ottenibile in ogni Partita, comprensiva del danno di qualità, se previsto nelle condizioni speciali, ovvero la Resa assicurata delle polizze semplificate con applicazione dei Valori Indice, per causa delle Avversità ed eventuali Fitopatie in garanzia indicate per le diverse forme contrattuali nelle rispettive Sezioni delle Condizioni Speciali.

La scelta dalla forma contrattuale deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione, al fine di individuare le condizioni assicurative applicabili.

La garanzia riguarda il Prodotto relativo a un solo ciclo produttivo ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'Avversità Vento Forte, sono compresi anche i danni al Prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante a opera del Vento Forte e da quanto eventualmente trasportato dal Vento Forte stesso. Per quanto riguarda l'Avversità Siccità sono da considerarsi in garanzia esclusivamente le produzioni irrigue. Nel caso in cui l'impianto abbia una capacità irrigua non coerente con il fabbisogno storico della coltura, la Società potrà ridurre proporzionalmente la produzione in garanzia. Per eventuali produzioni non irrigue, la Società, a suo insindacabile giudizio, può riconoscere parte di eventuali perdite rideterminando la produzione in garanzia.

Art. 7 – Accertamento Avversità Atmosferica

L'Avversità Atmosferica è accertata quando il perito della Società incaricato ai sensi degli art. 17 – *Modalità per la rilevazione del danno* e art. 19 – *Mandato del perito*, di stimare il danno sul Prodotto assicurato, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'Avversità e il danno, anche su Appezamenti limitrofi, accerti che il danno abbia superato la Soglia di accesso all'Indennizzo.

Art. 8 – Esclusioni

Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda non dovuto ad Avversità in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altra Avversità Atmosferica, non coperta da garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito una Avversità assicurata;
- g) danni conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali;
- h) danni conseguenti a Fitopatie, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione;
- i) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- j) coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- k) non puntuale raccolta del Prodotto giunto a maturazione e/o alla fine del ciclo produttivo che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosfera, di mercato, dovuta a indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- l) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.

Art. 9 – Soglia

La presente assicurazione prevede che il diritto all'Indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita della Resa Media Annuata, al netto di eventuali deduzioni di Prodotto, causata dalle Avversità, eventualmente Fitopatie, oggetto di garanzia (in conformità a quanto previsto dall'art. 76 del Regolamento UE n° 2115/2021) risulta superiore al 20% relativamente al Prodotto Assicurato per un medesimo Comune (che deve rappresentare l'integrale produzione aziendale nel comune) per tutte le forme contrattuali a eccezione delle strutture e impianti produttivi.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la Franchigia contrattuale, gli eventuali Scoperti e i Limiti di Indennizzo previsti per singola Partita/sottopartita assicurata.

Art. 10 – Franchigia - Scoperto

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 – *Soglia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, nel caso in cui la perdita di Resa Assicurata complessiva superi il limite in esso previsto, sarà applicata per Partita/sotto partita la Franchigia indicata nelle rispettive Sezioni. La Franchigia indicata nelle rispettive Sezioni è da determinarsi rispetto al danno riferito alle Avversità oggetto di garanzia, compreso il danno causato da Avversità in garanzia verificatosi fra la data di Notifica dell'assicurazione e quello di decorrenza della garanzia. La Franchigia così determinata dovrà essere applicata al danno liquidabile, al netto della percentuale di anterischio.



Art. 11 – Limite di Indennizzo

Nelle rispettive Sezioni e nelle condizioni speciali, sono stabiliti i diversi limiti di Indennizzo.

Art. 12 – Ispezione dei Prodotti assicurati - Valutazione risarcibilità danni particolari

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i Prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe catastali relative alle Partite assicurate. In particolare, in caso di danni da eventi precoci o di danni che abbiano determinato perdite quantitative tali da non consentire al Perito la verifica della produzione effettiva potenziale dell'annata al Perito, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire in campo al Perito idonea documentazione utile a stabilire la produzione ottenuta negli utili 3 (tre) anni o negli ultimi 5 (cinque) anni (escludendo in tal caso la produzione maggiore e la produzione minore) al fine di verificare e stabilire, unitamente all'osservazione di campo, la potenzialità produttiva dell'annata.

Art. 13 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono, salvo diversi accordi, formare oggetto di assicurazione i Prodotti che siano già stati colpiti dalle Avversità assicurate (Andamento Climatico Avverso per le Polizze Index Based). Qualora l'Avversità o l'Andamento Climatico Avverso si verifichi tra la data di Notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato, ovvero il Contraente, dovrà denunciarlo alla Società, secondo quanto disposto dall'art. 15 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro*, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il Premio. Detto danno sarà escluso dall'Indennizzo nell'eventualità di un successivo Sinistro, mentre verrà considerato al fine del calcolo del danno lordo aziendale per il superamento della Soglia.

Art. 14 – Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Quando la Resa Assicurata per Partita subisca una diminuzione di almeno un quinto del Prodotto per qualsiasi Avversità diversa da quelle garantite, l'Assicurato, sempre che la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio per raccomandata o posta elettronica certificata (Pec), della richiesta alla Società (data di sottoscrizione del certificato di riduzione per tutte le tipologie di Polizza) fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

Con riferimento alle tipologie di Polizza che comprendono la garanzia Gelo-Brina, esclusivamente per i Prodotti "Sotto rete" e "Sotto rete e antibrina" o altre combinazioni, la riduzione dei quintali assicurati di Prodotto di cui al comma precedente comporterà una riduzione proporzionale ridotta da riferirsi al 15% del Premio iniziale, in considerazione del fatto che l'85% del Premio è da ricondurre al rischio Gelo primaverile. L'85% del Premio iniziale non potrà quindi essere oggetto di alcuna riduzione.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il Prodotto sia stato colpito anche da una delle Avversità garantite, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente primo comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata, fax o e-mail certificata entro 15 giorni dalla domanda.

Art. 15 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società che ha emesso il Certificato di Assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezzamenti colpiti da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale dell'eventuale Prodotto raccolto al momento del Sinistro;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'Avversità o per semplice memoria, qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'Indennizzo;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall'art. 18 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- e) non manomettere/alterare il Prodotto danneggiato;
- f) mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli Appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché ogni documentazione atta a dimostrare Resa Assicurata;
- g) nel caso di abbassamenti termici la denuncia di Sinistro per danni da Gelo e Brina deve essere riferita alle singole Partite che abbiano subito un danno, intendendo per tale le Partite con fiori e/o gemme che presentino fenomeni di allessamento/necrosi almeno pari al 10% dei fiori e/o gemme complessivi presenti e che presumano un'effettiva perdita quanti-qualitativa. Nel caso in cui abbiano a verificarsi abbassamenti termici precoci e diffusi con eventuali effetti sulle produzioni difficili da valutare è data facoltà al Contraente di segnalare e descrivere tali abbassamenti in luogo della singola denuncia;
- h) l'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) e) e f) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale



del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'art. 13 – **Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia.**

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di Sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del Prodotto per le Avversità Atmosferiche a eccezione dell'Avversità Gelo, Brina ed Eccesso di Pioggia primaverile, per le quali potranno essere trasformate in denunce "con richiesta di perizia" entro il 28 giugno. Per raccolta si intende quella del Prodotto relativo alla varietà più precoce. Alla data della trasformazione e della perizia deve essere presente in campo, verificabile e valutabile il Prodotto danneggiato senza alcuna manomissione.

Art. 16 – Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più Partite del Prodotto assicurato vengano danneggiate dalle Avversità garantite in modo e in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura, e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata alla Direzione della Società – Ramo Grandine – questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di Indennizzo, anche tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art. 17 – Modalità per la rilevazione del danno

La determinazione del danno è stabilita in prossimità della raccolta o della vendemmia del Prodotto, nei giorni successivi all'evento per i danni agli impianti o strutture, direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

Art. 18 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il Prodotto, colpito dalle Avversità oggetto di garanzia, sia giunto a maturazione e non sia stato ancora effettuato il sopralluogo del perito, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, **ma è in obbligo di informare la Direzione della Società – Ramo Grandine – a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.**

Deve inoltre lasciare i campioni per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da una striscia continua di Prodotto, posizionata in modo da attraversare la zona centrale di ogni Partita denunciata, salvo per i Prodotti di seguito specificati. Per zona centrale si intende un'area corrispondente a circa un terzo (1/3) della superficie totale della Partita, situata nella parte centrale della stessa, e quindi chiaramente definibile rispetto ai bordi esterni.

- **Uva: uva: saggi di 10 piante consecutive ogni 50 piante che insistono al centro della Partita ovvero nell'area della partita centrale corrispondente a circa 1/3 della superficie della partita posta al centro dell'appezzamento; qualora la partita sia composta da oltre 9 file è obbligatorio lasciare detti saggi nel centro della partita, come già definita, di ogni porzione di vigneto composto da 9 file o sua frazione.**
- **pomodoro e orticole: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della Partita, ovvero nell'area che rappresenta circa un terzo della superficie totale, posta al centro dell'appezzamento;**
- **frutta, olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;**
- **piccoli frutti: le due intere file di piante che insistono al centro della Partita;**
- **ciliegie: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.**

I campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'Avversità, dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo – pari ad almeno il 2% della quantità di Prodotto ottenuto dalla Partita assicurata. Qualora entro i 5 (cinque) giorni successivi alla comunicazione, la Società ometta di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato avrà diritto di far eseguire la perizia da un perito libero professionista in possesso dei requisiti previsti dal precedente art.17, secondo le norme stabilite per ciascun Prodotto in garanzia.

L'Assicurato è tenuto ad inviare tempestivamente copia della perizia alla Direzione della Società – Ramo Grandine – mediante lettera raccomandata, fax o e-mail certificata. Le spese per la perizia sono a carico della Società.

Art. 19 – Mandato del perito

Il perito deve:

- a) accertare l'effettivo verificarsi dell'Avversità in garanzia, anche per quanto riguarda i dati meteorologici previsti nelle Definizioni relative alle Avversità Atmosferiche Assicurate;
- b) verificati i dati meteo, nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'Avversità assicurata e il danno, anche su enti ed Appezzamenti limitrofi, accertare che il danno abbia superato la Soglia di accesso all'Indennizzo della Resa Assicurata;
- c) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei Prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare la Resa Assicurata;



- d) accertare al momento del/i Sinistro/i la produzione in garanzia;
- e) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 – *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- f) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto;
- g) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla tipologia di Polizza prescelta e quantificarne il danno stesso ai fini di escluderlo dall'Indennizzo con riferimento all'art. 6 – *Oggetto della Garanzia*;
- h) accertare la regolare realizzazione della struttura nel caso di danni alla stessa, integrando la documentazione peritale con foto dell'impianto stesso e in particolare del punto critico dell'impianto che ne ha determinato il danno;
- i) procedere alla stima e alla quantificazione del danno.

Art. 20 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La quantificazione definitiva del danno, riferita a ogni Partita o come diversamente previsto nelle condizioni relative a ciascun Prodotto, deve essere effettuata, nei termini e modi stabiliti nelle Condizioni Speciali. In imminenza della raccolta/vendemmia per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se prevista nelle condizioni, rilevati e indicati (con indicazione del danno quantitativo e qualitativo per ogni avversità) nel Bollettino di Campagna per singola Partita relative a ciascun Prodotto come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato quelle perse per i danni provocati da Avversità non assicurate, come quantificati all'art. 19 – *Mandato del perito*, punto g) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità assicurate, valutate per differenza tra la quantità della produzione risarcibile e la quantità ottenibile alla raccolta, stimata con riferimento al momento della raccolta, in sede di perizia in campo sul Prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell'anno;
 - le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, perse a seguito delle Avversità assicurate, ottenute mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle previste nelle Condizioni Speciali relative a ciascun Prodotto.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità assicurate come detto all'art. 13 – *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia e all'eventuale Scoperto (da determinarsi con riferimento al danno complessivo verificato successivamente alla notifica).

I risultati di ogni perizia, distinti per Partita e per Avversità, unitamente ad eventuali riserve ed eccezioni sollevate dal perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna. Tale documento deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato e consegnato a quest'ultimo. **La firma dell'Assicurato equivale all'accettazione della perizia stessa.**

In caso di mancata accettazione da parte dell'Assicurato, una copia del Bollettino di Campagna, sarà consegnata o spedita al Contraente entro la prima giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, esclusivamente al fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell'art. 21 – *Perizia d'appello*, il Bollettino viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata). **Qualora l'Assicurato non si avvalga delle disposizioni dell'art. 21, la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione dell'Indennizzo.**

In caso di visita precedente alla perizia, effettuata al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o Bollettino di Campagna di constatazione, che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione, il perito potrà rinviare ogni decisione alla perizia definitiva oppure, qualora ritenga indispensabile l'accettazione, procederà come sopra indicato e invierà il documento/Bollettino di Campagna tramite raccomandata o PEC, affinché l'Assicurato possa attivare la procedura d'appello di cui all'art. 21 che segue.

Nel Bollettino di Campagna dovranno essere specificate anche le cause di compromissione del Prodotto diverse da quelle oggetto di garanzia.

Art. 21 – Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta il risultato della perizia sia per disaccordo di natura tecnica che contrattuale, può richiedere la perizia d'appello, deferendo la controversia ad un collegio peritale per le questioni tecniche, ovvero ad un collegio integrato per le questioni giuridiche e contrattuali, secondo le seguenti modalità:

- per la disputa di natura tecnica (come la quantificazione del danno), avente ad oggetto esclusivamente la determinazione del danno assicurato - senza efficacia giurisdizionale e senza possibilità di sindacato su aspetti contrattuali, legali o giuridici – l'assicurato **deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, fax o PEC (Posta Elettronica Certificata) entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, indicando nella comunicazione di richiesta di appello, qualifica, nome, domicilio e recapiti del proprio perito e inviarla direttamente alla Direzione della Società – Ramo Grandine; tale perito deve essere scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 17 – *Modalità per la rilevazione del danno* e che, per essere incaricato deve essere in regola con tutti gli obblighi professionali previsti dalla normativa vigente.**

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve designare il proprio perito con le stesse modalità. Se la società non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato insieme a ulteriori due periti, scelti dall'Assicurato stesso, tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.



Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti nominati devono incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Quest'ultimo dovrà essere scelto fra i nominativi previsti nella Polizza Collettiva. Se i due periti non dovessero raggiungere l'accordo sul nome, esso dovrà essere sorteggiato (le cui modalità vanno verbalizzate), tra quelli previsti, per competenza di Prodotto, nelle Polizza Collettiva. Le decisioni prese dai periti avvengono a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo Perito/Presidente del Collegio deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle Partite appellate e non avere incarichi liquidativi, da parte di altre Società, nella regione di ubicazione delle Partite appellate. Il collegio decide a maggioranza ed il lodo tecnico è vincolante in merito a:

- produzione assicurata - produzione danneggiata - epoca del/i sinistri - danno liquidabile ai fini dell'indennizzo.
- le controversie di natura contrattuale sono devolute ad un collegio integrato, composto dagli stessi membri che compongono il collegio peritale, integrato con ulteriori due ulteriori componenti, nominati da ciascuna delle parti. Questi ultimi devono possedere comprovate competenze giuridiche e conoscenze in materia di diritto assicurativo e si occupano di:
 - interpretazioni delle condizioni di polizza e dell'operatività della garanzia - valutare la validità del contratto - applicare le limitazioni contrattuali e analizzare eventuali cause di esclusione dell'operatività della garanzia.

Il collegio integrato decide secondo criteri giuridici; le decisioni sono assunte a maggioranza. Il lodo del collegio integrato ha valore di arbitrato rituale, ai sensi del codice di procedura civile ed è immediatamente esecutivo.

Art. 22 – Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il Prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata e fino alla chiusura della perizia di appello. Alla chiusura della stessa è data comunque riconosciuta la facoltà di raccolta del prodotto anche prima della chiusura della perizia integrata in caso di controversia di natura giuridica. Nel caso in cui il Prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti dall'art. 18

– Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15. – *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.*

Art. 23 – Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 – *Rettifiche*. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Il collegio integrato decide secondo criteri giuridici e le decisioni sono assunte a maggioranza; il lodo del collegio integrato ha efficacia e valore di arbitrato rituale, ai sensi del codice di procedura civile ed è immediatamente esecutivo.

La perizia collegiale è valida anche se il/i perito/i dissenziente e/o si rifiuti di sottoscriverla; vincola le parti che rinunciano all'impugnazione, salvo il caso di dolo, violenza, violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 – *Rettifiche*. Ciascuna delle parti sostiene le spese del/i proprio/i perito/i e per metà quelle del Presidente.

Art. 24 – Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato o al Contraente nei termini e alle condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.

Art. 25 – Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

Art. 26 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Non è consentita la stipula di più polizze o di più Certificati Assicurazione di adesione alle Polizze Collettive per ogni Combinazione di Prodotto/Azienda e Comune, ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di Sinistro, la Soglia deve essere calcolata per l'intero Prodotto/Comune. Resta ferma invece la possibilità per la Società che ha assunto il rischio di ripartirlo utilizzando lo strumento della coassicurazione.

Art. 27 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Collettiva



La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri entro il 09 ottobre. Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio a incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo.

Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell'art. 1891, comma 2, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza Collettiva possono essere esercitati dal Contraente.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.

In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 18, 19, 20, 21 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione.

Art. 28 – Prodotti con raccolta scalare o in più stacchi

Per i Prodotti per i quali è prevista o praticata la raccolta scalare o in più stacchi, a deroga di quanto contemplato all'art. 3 – *Decorrenza e scadenza della garanzia*, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla maturazione di raccolta o alla raccolta/ estirpazione/taglio della pianta. Per i Prodotti per i quali è prevista la raccolta a scalare o in più stacchi, ai fini della valutazione del danno e dell'applicazione della Franchigia contrattuale, gli scaglioni di raccolta sono considerati Partite a sé stanti.



Sezione 1 COLTURE VEGETALI

(a esclusione delle ciliegie, dei piccoli frutti e dei prati pascolo)

Art. 1 – Prodotti vegetali coltivati in Appezamenti dotati di difesa attiva Reti antigrandine

La presente garanzia vale anche per il Prodotto coltivato in Appezamenti dotati di sistema di difesa attiva Reti antigrandine ed è operante limitatamente ed esclusivamente ai danni provocati al Prodotto da:

- il crollo della Rete antigrandine o di parti della stessa, opportunamente stesa e purché in buono stato, a causa delle Avversità Atmosferiche previste dalle forme contrattuali;
- la percossa della Grandine e/o azione del Vento Forte e dalle altre Avversità in garanzia avvenute in concomitanza dell'Avversità Atmosferica indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive;
- **le Avversità Atmosferiche in garanzia che danneggino il Prodotto anche a rete non stesa, che abbiano a verificarsi entro una settimana dall'allegazione del Prodotto e comunque entro il 15 maggio e quelli che abbiano a verificarsi negli ultimi 10 giorni di maturazione del Prodotto antecedenti l'inizio della raccolta e fino all'ultimazione della stessa** (come stabilito nelle diverse aree delle cooperative di riferimento). Le parti si impegnano a prorogare il termine del 15 maggio qualora emerga, sulla base di straordinarie evidenze documentate dalla Fondazione Edmund Mach, che a tale data lo stato della ripresa e dello sviluppo vegetativo delle produzioni siano tali da comportare l'assoluta necessità di proroga del termine della stesura della rete e di conseguenza la necessità di prorogare il suddetto termine contrattuale;
- i danni produttivi imputabili alle garanzie Eccesso di Acqua, Vento Forte, Eccesso di Neve, Alluvione, Siccità, Gelo e Brina, Sbalzo Termico, Colpo di Sole, Ondata di Calore e Vento Caldo;
- l'esistenza di impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione che ne costituisce unico mezzo di prova e dal Fascicolo Aziendale/PGIR.

L'impianto antigrandine deve rispettare le seguenti condizioni di corretta realizzazione:

- legatura cordini superiore e intermedio in maniera indipendente;
- idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;
- ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente e il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;
- corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Art. 2 – Franchigia

Fermo quanto previsto all'art. 10 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, nelle tabelle che seguono sono indicate le percentuali di franchigia da applicarsi con riferimento alle diverse tipologie di polizza e delle avversità che, in forma singola o combinata, hanno determinato il danno.

Limitatamente ai danni imputabili esclusivamente alle Avversità di frequenza: Grandine e Vento Forte.

TABELLA A):

DANNO	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
FRANCHIGIA min 10%	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10
FRANCHIGIA min 15%	30	28	26	24	22	20	18	16	15	15	15
FRANCHIGIA min 20%	30	28	26	24	22	20	20	20	20	20	20
FRANCHIGIA min 25%	30	28	26	25	25	25	25	25	25	25	25
FRANCHIGIA min 30%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Limitatamente ai danni derivanti da Avversità di Frequenza ed Accessorie, diverse dalla Grandine e/o Vento forte, e da danni combinati delle stesse (avversità di frequenza ed accessorie), con esclusione delle casistiche di danno combinato sotto definite e per le quali è prevista l'applicazione di una specifica franchigia, la franchigia è stabilita in misura fissa pari al 30%.

In deroga a tale condizione, per i danni combinati, causati sia da manifestazioni di avversità di frequenza (Grandine e/o Vento Forte, con un livello di danno almeno pari al 20%) che da avversità di frequenza diverse da Grandine e Vento Forte e/o da avversità accessorie, occorsi durante il periodo di validità della copertura, l'indennizzo è determinato applicando al danno indennizzabile complessivo la franchigia stabilita in misura fissa del 20%.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Sede Secondaria Italia



Limitatamente ai danni imputabili esclusivamente alle Avversità Catastrofali (Siccità, Gelo Brina e Alluvione) e da danni combinati imputabili anche alle avversità catastrofali, con esclusione delle casistiche di danno combinato sotto definite e per le quali è prevista l'applicazione di una specifica franchigia, si applica la seguente franchigia:

TABELLA B):

DANNO	dallo 0 al 100
TIPOLOGIA AC E BC - AGRICOLTORI BENEFICIARI DI PAGAMENTI DIRETTI PAC	FRANCHIGIA FISSA AL 40

DANNO	dallo 0 al 100
TIPOLOGIA A E B - AGRICOLTORI NON BENEFICIARI DI PAGAMENTI DIRETTI PAC	FRANCHIGIA FISSA AL 30

Limitatamente ai danni combinati, intendendosi per tali i danni causati sia da manifestazioni di avversità catastrofali che da avversità di frequenza e/o accessorie - con il danno complessivo (avversità frequenza + accessorie + catastrofali) superiore al 30% ed il danno da avversità di frequenza e accessorie cumulativamente almeno pari ad un livello di danno del 10%, occorsi durante il periodo di validità della copertura, l'indennizzo è determinato applicando al danno complessivo indennizzabile la relativa franchigia secondo i seguenti criteri e condizioni:

- il danno indennizzabile, al lordo della franchigia, è determinato dalla sommatoria delle percentuali di tutti i danni lordi derivanti da avversità di frequenza, accessorie e da avversità catastrofali, comprensivo del danno qualitativo;

La franchigia applicabile è determinata secondo i seguenti criteri:

- per le imprese che hanno sottoscritto la polizza con le caratteristiche previste dal Pgra26 per le imprese beneficiarie di pagamenti diretti, **Tipologia AC e BC**, in conformità alla dichiarazione in polizza:
 - in caso di danno combinato, la cui incidenza del danno da avversità catastrofali, sia superiore al 40%, la franchigia è stabilita in misura fissa al 40%;
 - in caso di danno combinato, la cui incidenza del danno da avversità catastrofali, sia superiore a 15% e fino al 40%, la franchigia è pari al punteggio complessivo del danno attribuibile alle avversità catastrofali;
 - in caso di danno combinato, la cui incidenza del danno da avversità catastrofali, sia compreso fra 0% e 15% la franchigia è stabilita in misura fissa e pari al 15%.
- per le imprese che hanno sottoscritto la polizza con le caratteristiche previste dal Pgra26 per le imprese non beneficiarie di pagamenti diretti, **Tipologia A e B**, in conformità alla dichiarazione in polizza, la franchigia è stabilita in misura fissa e pari al 20%.
 - Con riferimento ai danni da eccesso di pioggia, anche in forma combinata, la franchigia minima è comunque stabilita al 20%. La franchigia così determinata si applica all'intero ammontare complessivo del danno combinato.

Al fine di contenere la tariffa nel limite del parametro contributivo massimo, pari al 23% per tutti i Prodotti – tipologia di Polizza A e B, e per la tipologia di Polizza C pari al 18,5% per la frutta, 14% per le orticole, 7,5% per i cereali e il 9 % per tutte le altre colture, stabilito dal Piano di Gestione dei Rischi, nonché al fine di contenere la tariffa nel limite del parametro contributivo, che per il 2026 è pari alla media del parametro degli ultimi 5 anni con clausola di salvaguardia al 70%, elevato al 90% per la polizza semplificata, nei Comuni a tal scopo evidenziati nell'elenco Tariffe (Allegato 2), è prevista l'applicazione di una Franchigia minima del 15%, 20%, 25% o 30% in dipendenza dall'effettivo indice storico di rischio e del tasso applicato, ridotto per effetto della franchigia maggiorata. Tale disposizione che stabilisce un livello minimo di franchigia riferito ai comuni ad alto indice di rischio, deve essere applicata in tutti i casi in cui particolari condizioni specifiche di polizze prevedano l'applicazione di aliquote di franchigia inferiori.

Qualora il Prodotto assicurato sia coltivato in impianti dotati di difesa attiva Reti antigrandine, nel caso gli stessi risultino palesemente messi a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione, come sopra indicate all'art. 1 – Prodotti vegetali coltivati in appezzamenti dotati di difesa attiva Reti antigrandine, nonché in caso di vetustà della rete in fibra polietilenica, verrà applicato

limitatamente ai danni al Prodotto vegetale imputabili alla compromissione dell'impianto uno scoperto pari al 40%.

Art. 3 – Limite di Indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore all'80% per Partita, al netto della Franchigia; ridotto al 70% al netto di franchigia qualora il danno sia dovuto alle Avversità di Frequenza, diverse da Grandine e/o Vento Forte, Accessorie e Fitopatie; ridotto al 60% al netto di franchigia qualora il danno sia dovuto dalle Avversità Gelo Brina, Alluvione e Siccità.

Art. 4 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture e la congruità della Resa Assicurata per Prodotto, il perito redigerà un apposito documento o Bollettino di Campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno a essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Resa Assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatesi a quel momento sul Prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad Avversità non comprese in garanzia.



Sezione 1 - Punto 1.1

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA FORMA CONTRATTUALE C

delle produzioni vegetali (prodotti arborei, erbacei e vivaia, con l'esclusione delle ciliegie e dei prati pascolo) per i danni causati dall'insieme delle Avversità di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve, Ondata di calore ed Eccesso di Pioggia) di cui all'art. 2.5.1 comma 1.c) del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi).

PRODOTTI ARBOREI E PICCOLI FRUTTI

Art. 5 – Decorrenza della garanzia

Con riferimento all'art. 3 - *Decorrenza e scadenza della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, fermo quanto in esso contenuto, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme. Per il Prodotto actinidia la garanzia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E.

PRODOTTO FRUTTA

escluse ciliegie e piccoli frutti

Art. 6 Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):

“TABELLA C” – QUALITÀ FRUTTA

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); • 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a).</p> <p>La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da Avversità Atmosferiche coperte da garanzia.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate o con sola necrosi all'epicarpo (buccia); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell'epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	50
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>	85

N.B.: Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità.

Per i prodotti albicocche, fichi, susine e actinidia i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati. N.B.: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della Grandine o di altre Avversità coperte dalla garanzia.

Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.



PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 7 – Danno di quantità

Ai fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato totalmente perso ogni acino ed ogni grappolo che, a seguito delle Avversità oggetto di garanzia, abbia completamente perso il proprio valore intrinseco, cioè non più in possesso delle caratteristiche minime per la vendemmia e delle proprietà organolettiche necessarie per la vinificazione.

Esclusivamente nel caso in cui i disciplinari e i criteri di selezione dei grappoli indicati dalla cantina e applicati in vendemmia dalle imprese impongano e stabiliscano, anche in considerazione dell'analisi dell'acido gluconico dell'uva, che i grappoli di vigneti interessati da fenomeni di marcescenza superiore al 60% non possano essere selezionabili in vendemmia, tali grappoli devono essere considerati con tutti gli acini persi al 100%. Negli altri casi il danno dovrà essere determinato nell'ambito della rilevazione e quantificazione del danno qualitativo.

Art. 8 – Danno di qualità

I grappoli e gli acini presenti in vite ed idonei alla vendemmia, ai sensi del precedente articolo 7., se danneggiati sono considerati ai fini della determinazione del danno di qualità.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, valutando l'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata e delle eventuali penalizzazioni applicabili dalla Cantina Sociale all'Assicurato, socio della Cantina stessa. Tale analisi deve tener conto: della situazione agronomica dei vigneti assicurati, dei dati di vendemmia e della perdita di peso - anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal Socio assicurato - e della fase fenologica di accadimento dei Sinistri. I danni da marcescenza causati da eccesso di pioggia vengono considerati esclusivamente al fine del danno di qualità, salvo i casi in cui l'uva non abbia le caratteristiche minime di vinificazione, di cui all'art. 7 – danno di quantità- e di conseguenza non venga effettuata la vendemmia. Non potranno comunque superare il più elevato tra le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta e alla defogliazione	Coefficiente % massimo
Oltre 60% di acini danneggiati e di defogliazione	60
Meno del 60% di acini danneggiati e defogliazione	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati o di defogliazione

Entro la percentuale massima del 15%, possono essere riconosciuti danni qualitativi imputabili alle Avversità previste nell'oggetto della garanzia che determinano una non ottimale maturazione del Prodotto. Questo aumento di qualità sarà applicato, nel caso in cui l'indice di Winkler stabilito da FEM per varietà e fascia altimetrica sia inferiore di un 3% rispetto alle medie storiche di tale indice, riportato nella tabella che segue. In questo caso il coefficiente di tabella sarà maggiorato di un importo percentuale pari al doppio della differenza, in percentuale, fra l'indice ottimale storico e quello effettivo riscontrato, al netto di una tolleranza pari al 3%.

Medie storiche indice Winkler per varietà e fascia altimetrica			
gradi giorno >10 °C da 50% invaiatura a maturazione fisiologica	bassa collina < 250 m	media collina 250 - 450 m	alta collina > 450 m
Chardonnay Vino (20,60 brix)	380	360	340
Chardonnay Base Spumante (19,2 brix)	340	330	300
Muller Thurgau (18,2 brix)	\	300	280
Pinot Nero (18,8 brix)	370	350	330
Traminer Aromatico (21,2 brix)	410	390	370
Pinot Grigio (20,50 brix)	360	380	\
Merlot (21 brix)	450	430	\
Sauvignon Bianco (19,4 brix)	420	400	380
Teroldego (20,60 brix)	320	400	\
Nosiola	470	450	420
Moscato Giallo (18,2 brix)	470	450	420
Lagrein (20,2 brix)	420	400	\



Medie storiche indice Winkler per varietà e fascia altimetrica			
gradi giorno >10 °C da 50% invaiatura a maturazione fisiologica	bassa collina < 250 m	media collina 250 - 450 m	alta collina > 450 m
Schiava (17 brix)	420	410	400
Marzemino (18,5 brix)	420	400	\
Cabernet Sauvignon (20,3 brix)	500	\	\

Esempio: supponiamo che nell'area A, fascia altimetrica 1 e varietà Sauvignon venga riscontrata:

- l'invaiaura del 50% degli acini/grappoli alla data del 1° agosto;
- da tale data e fino al 13 settembre (45 - 3 = 42 giorni dopo) l'incremento dell'indice di Winkler sia pari a 407 rispetto ai 440 medi stabiliti;
- verrà applicato al danno qualitativo base un coefficiente di maggiorazione del danno pari a $2 \times ((440 - 407) / 440 \times 100) - 3 = 9,00$ arrotondato a 9%. Con coefficienti sviluppati potranno essere eseguite rilevazioni del danno in imminenza della vendemmia in un periodo temporale sufficientemente congruo ai tempi e carichi di rilevazione.

Art. 9 – Avversità Eccesso di Pioggia in prossimità della vendemmia

Relativamente all'Avversità Atmosferica Eccesso di Pioggia sono compresi in garanzia, i danni da marcescenza causati dall'Eccesso di Pioggia e i successivi aggravamenti degli stessi, esclusivamente quando tale Avversità abbia a verificarsi e comporti un danno, almeno pari al 5% da definirsi per area omogenea e varietà in accordo tra i Contraenti, nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse varietà di uva da vino. Tale data di inizio della vendemmia è convenzionalmente stabilita per ogni area geografica e altimetrica omogenea avendo a riferimento le date di vendemmia stabilite dalle diverse Cantine Sociali, per ogni cultivar/area omogenea. La garanzia per i danni da Eccesso Acqua cessa comunque ed in ogni caso entro il terzo giorno successivo alla data di inizio della vendemmia stabilita dalla Cantina per ogni cultivar/area omogenea. La Provincia di Trento convenzionalmente è stata suddivisa come indicato nella seguente tabella:

	FASCIA 1: fino a 250 m	FASCIA 2: da 250 a 450 m	FASCIA 3: oltre 450 m
AREA A: Alto Garda (fino a Dro)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino ad Aldeno)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA C: Trento - Rotaliana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA D: Cembra - Valsugana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA E: Bus de Vela - Valle dei Laghi (fino a Pietramurata)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n

In riferimento a ogni varietà e per ogni area omogenea, verrà monitorata la fase di invaiatura da parte da parte di FEM. Al superamento della percentuale del 50% dei grappoli invaiati si considererà avvenuta l'invaiaura.

A prescindere dall'eventuale data di inizio vendemmia stabilita dalla Cantina per ogni cultivar/area omogenea, entro i termini seguenti la garanzia convenzionalmente cessa definitivamente:

- 36 giorni dopo l'invaiaura per le uve da vino a base spumante;
- 48 giorni dopo l'invaiaura per l'uva da vino normale.

Le date indicate convenzionalmente per area omogenea valgono per tutti i produttori e i vigneti della specifica area.

Non sono quindi considerabili eventuali aggravamenti di danno accaduti successivamente. Pena la decadenza al diritto all'Indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 3 giorni dall'accadimento e comunque entro la data di inizio vendemmia.

Qualora a tali date il Prodotto non sia ancora giunto a maturazione ottimale e l'applicazione del criterio del danno qualitativo basato sull'indice di Winkler



comporterebbe il diritto di un risarcimento di danno, è facoltà della Società su richiesta del Contraente di prorogare il termine di scadenza della garanzia, ossia la data convenzionale di vendemmia, al fine di permettere una migliore maturazione, per un periodo massimo di 10 giorni. Entro il nuovo termine convenzionale di vendemmia verrà verificato il livello progressivo dell'indice di Winkler.

Art. 10 – Pulitura del grappolo interessato da marcescenza per danni previsti nell'oggetto di garanzia

È consentito l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza "pulitura del grappolo", anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il Prodotto non interessato. **La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell'effettuazione a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.** A deroga di quanto previsto all'art. 7 – *Danno di quantità* e all'art. 8 – *Danno di qualità* gli acini asportati verranno considerati comunque come acini danneggiati e persi ai fini della valutazione del danno quantitativo di cui alla specifica tabella, fino a un massimo del 20% (danno percentuale convenzionale da sommare al coefficiente relativo agli acini danneggiati da altre Avversità Atmosferiche assicurate).

Art. 11 – Franchigia

Fermo quanto previsto all'art. 10 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione e dell'articolo 2 della presente sezione, nelle tabelle che seguono sono indicate le percentuali di franchigia da applicarsi con riferimento alle diverse tipologie di polizza e delle avversità che, in forma singola o combinata, hanno determinato il danno.

Limitatamente ai danni imputabili esclusivamente alle Avversità di frequenza Grandine e Vento Forte

TABELLA A):

DANNO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
FRANCHIGIA min 10%	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	10
FRANCHIGIA min 15%	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
FRANCHIGIA min 20%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
FRANCHIGIA min 25%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
FRANCHIGIA min 30%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Con riferimento ai danni derivanti da avversità diverse dalla grandine e/o vento forte, e ai danni combinati con esclusione delle casistiche di danno combinato sotto definite e per le quali è prevista l'applicazione di una specifica franchigia, la franchigia è stabilita in misura fissa pari al 30%.

In deroga a tale condizione, per i danni combinati, causati sia da manifestazioni di avversità di frequenza (Grandine e/o Vento Forte, con un livello di danno almeno pari al 20%) che da avversità di frequenza diverse da Grandine e/o Vento Forte e da avversità accessorie, occorsi durante il periodo di validità della copertura, l'indennizzo è determinato applicando al danno indennizzabile complessivo la franchigia stabilita in misura fissa del 20%.

Al fine di contenere la tariffa nel limite del parametro contributivo massimo, pari al 23% per tutti i Prodotti – tipologia di Polizza A e B, e per la tipologia di Polizza C pari al 18,5% per la frutta, 14% per le orticole, 7,5% per i cereali e il 9% per tutte le altre colture, stabilito dal Piano di Gestione dei Rischi, nonché al fine di contenere la tariffa nel limite del parametro contributivo, che per il 2026 è pari alla media del parametro degli ultimi 5 anni con clausola di salvaguardia al 70%, elevato al 90% per la polizza semplificata, nei Comuni a tal scopo evidenziati nell'elenco Tariffe (Allegato 2), è prevista l'applicazione di una Franchigia minima del 15%, 20%, 25% o 30% in dipendenza dall'effettivo indice storico di rischio e del tasso applicato, ridotto per effetto della franchigia maggiorata. Tale disposizione che stabilisce un livello minimo di franchigia riferito ai comuni ad alto indice di rischio, deve essere applicata in tutti i casi in cui particolari condizioni specifiche di polizze prevedano l'applicazione di aliquote di franchigia inferiori.

Qualora il Prodotto assicurato sia coltivato in impianti dotati di difesa attiva Reti antigrandine, nel caso gli stessi risultino palesemente messi a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione, come sopra indicate all'art. 1 – Prodotti vegetali coltivati in appezzamenti dotati di difesa attiva Reti antigrandine, nonché in caso di vetustà della rete in fibra polietilenica, verrà applicato

limitatamente ai danni al Prodotto vegetale imputabili alla compromissione dell'impianto uno scoperto pari al 40%.



PRODOTTO OLIVE DA OLIO

Art. 12 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato.	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature.	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.	100

Art. 13 – Olive da olio D.O.P.

A integrazione di quanto previsto all'art. precedente esclusivamente per i danni da Grandine, il danno determinato in base alle classificazioni e coefficienti relativi alla tabella di cui a detto articolo, viene maggiorato come di seguito indicato:

DANNO DETERMINATO IN BASE ALLA TABELLA ART. 11 (%)	MAGGIORAZIONE DEL DANNO (%)
10	3
20	6
30	7
40	10
50	9
60	9
70	8
80	7
90	3
100	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. Tale garanzia decorre dalle ore 12 del 15 agosto.



PRODOTTI

**MORE, RIBES, UVA SPINA, LAMPONI, MIRTILLI,
FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLINE DI BOSCO E ALTRI PICCOLI FRUTTI**

Art. 14 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):

Classe Danno	Descrizione	% danno qualità frutti
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90

I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTI VIVAI (Vivai di Piante, Piante di Vite Portainnesti, Nesti di cloni selezionati di Vite, Vivai di piante da frutto e di Olivo, Vivai di Pioppi)

Art. 15 – Decorrenza e cessazione della garanzia dei Prodotti vivai

Con riferimento all'art. 3 - *Decorrenza e scadenza della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, fermo quanto in esso contenuto, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme e per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto. Per il Prodotto vivai di vite la garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca. La garanzia termina con la caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre.

Art. 16 – Franchigia - Limite di Indennizzo

Franchigia

A parziale deroga di quanto previsto all' art.10 – *Franchigia - Scoperto* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione e dell'articolo 2 della presente sezione, la Franchigia minima applicata è del 20%.

Limite di Indennizzo

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 11 – *Limite di Indennizzo* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 70% del Valore assicurato alle singole Partite.



**PRODOTTO VIVAI DI VITE
(BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)**

Art. 17 – Prodotto assicurato

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti. Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato e un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 18 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili.	0
B) Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili.	35
C) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili.	50
D) Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale.	75

- Lesione: quando i tessuti hanno provveduto alla completa rimarginazione del trauma;
- Lacerazione: quando la rottura dei tessuti risulta non rimarginata.

Sono considerate perdute, quindi considerate come perdita di quantità, le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione, lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme e interessanti la zona midollare del cilindro centrale.

Art. 19 – Secondo germoglio singolare

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da calamità in garanzia, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNesti (PIANTE MADRE DI PORTINNesti DI VITE)

Art. 20 – Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- a) della varietà;
- b) dell'età;
- c) della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- d) del numero dei ceppi.



Art. 21 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio.	0
B) Qualche e più lesione/i rimarginata al legno e/o al midollo.	45
C) Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo.	75

Sono considerate perse, quindi considerati come perdita di quantità, le talee con più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio.

PRODOTTO NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

Art. 22 – Prodotto assicurato

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto -2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- del numero dei ceppi.

Art. 23 – Perdita di resa

Con riferimento all'art. 6 – *Oggetto della garanzia* e all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, ai fini della determinazione della mancata resa si intendono persi i nesti:

- per la zona compresa tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma: con lesioni rimarginate e non, interessanti il cilindro centrale e/o il midollo, che abbiano comunque compromesso la buona vitalità delle gemme;
- con lesioni che abbiano prodotto l'accecamento della gemma;
- non utilizzabili per stroncamento del tralcio.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE IN VIVAIO)

Art. 24 – Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo presenti in vivaio con esclusione di quelle provenienti da portainnesto di 3 anni e oltre.

Art. 25 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide.	0
B) Astoni con lesioni rimarginate che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi.	25
C) Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate. Astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate. Qualche lacerazione che interessa i rami anticipati.	40



D) Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e con più lacerazioni che interessano i rami anticipati, astoni svettati.	60
E) Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo.	80

- Lesione: quando i tessuti hanno provveduto alla completa rimarginazione del trauma.
- Lacerazione: quando la rottura dei tessuti risulta non rimarginata.
- Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre per le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di quantità, le piante con astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati.

PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)

Art. 26 – Prodotto assicurato

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

Art. 27 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivaio di un anno	% danno
A) Illesi; lesioni alla corteccia.	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno; svettamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base.	30
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno.	65

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di resa (danno di quantità), le piante con più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 70 cm dalla base.

Vivaio di due anni	% danno
A) Illesi; lesioni alla corteccia.	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno.	40
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno.	70

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di quantità, le piante con più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto nei primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno.

PRODOTTI ERBACEI (Pomodoro, Cetrioli, Zucchine, Fagioli, Zucchine, Zucche, Mais da Granella e da Biomassa, Piselli e Orticole)

Art. 28 – Decorrenza della garanzia dei Prodotti erbacei

Con riferimento all'art. 3 – *Decorrenza e scadenza della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, la garanzia ha inizio

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
Vereinigtes Hagelversicherung VVaG
Sede Secondaria Italia



dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Per il Prodotto mais (da granella, da insilaggio e biomassa) la garanzia relativa all'Avversità Venti Forti, cessa, con l'eccezione dell'Avversità il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica, all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Apprezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Art. 29 – Individuazione della designazione del Prodotto

Per i Prodotti fagioli, fagiolini, piselli deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione, la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

PRODOTTO POMODORO

Art. 30 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 – *decorrenza e cessazione della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione e all'art. 27 – *Decorrenza della garanzia* delle Condizioni Speciali di assicurazione, valide per la forma contrattuale C, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del Prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre.

Art. 31 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodoro da tavola, pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Art. 32 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, riportati nelle tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Le bacche, perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno pomodori da pelati e altre trasformazioni conserviere	% danno pomodori da tavola
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione della bacca per una superficie inferiore a 1/10.	0	0
B) Qualche e più ammaccature; lesioni cicatrizzate e non all'epicarpo; lesioni al mesocarpo; deformazioni medie e leggere; depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 e 1/4.	40	50
C) Lesioni medie e profonde al mesocarpo; depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 1/4; deformazioni gravi.	80	90

PRODOTTI CETRIOLI, ZUCCHINE, FAGIOLI, PISELLI, ZUCCHE E ORTICOLE

Art. 33 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

(Ove leggesi frutti si intende per tale termine: frutti, bacche, bacelli)

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
 Vereinigte Hagelversicherung VVaG
 Sede Secondaria Italia



A) Illesi, segni di percosse leggere.	0%
B) Lesione/i di lieve estensione.	50%
C) I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi A) e B) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90%
I fiori e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca conseguenti dell'Avversità Atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco vengono considerati persi quindi considerati come perdita di quantità.	

Nel caso in cui, a seguito di danni da Grandine, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel Certificato di Assicurazione, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme o a destinazione industriale.



PRODOTTO MAIS DA GRANELLA DA INSILLAGGIO – DA BIOMASSA

Art. 34 – Destinazione del Prodotto

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per le diverse destinazioni: alimentare umano/animale e altra trasformazione industriale. Solo per alimentazione umana o per amideria è previsto il riconoscimento del danno di qualità. Pertanto, la destinazione per alimentazione umana o per amideria deve essere dichiarato sul Certificato di Assicurazione, tale circostanza, comunque, deve essere dimostrabile da parte dell'Assicurato, con contratti stipulati con le aziende che ritirano il Prodotto.

MAIS DA INSILLAGGIO – MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Art. 35 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

MAIS DA GRANELLA

Percentuale perdita di quantità								
0	10	20	30	40	50	60	70	80 - 100
Coefficiente % di danno di qualità sul Prodotto residuo								
0	4	6	8	10	12	15	18	20

Nel caso il Prodotto fosse colpito dalle Avversità in garanzia nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino a un 30%, in considerazione delle effettive perdite qualitative del Prodotto anche riguardo alla sua destinazione alla raccolta. In caso di danni causati dalle Avversità garantite, **tali da determinare il declassamento del Prodotto a mais zootecnico o da biomassa**, la Società riconoscerà un coefficiente maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali rispetto a quello, di tabella, intercettato dal danno di quantità. La garanzia del danno di qualità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Apprezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Apprezzamento assicurato.

MAIS DA INSILLAGGIO/BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità								
0	10	20	30	40	50	60	70	80 - 100
Coefficiente % di danno di qualità sul Prodotto residuo								
0	6	8	10	15	20	25	30	30



PRODOTTO MELOGRANO

Art. 36 – Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga a indennizzare all'Assicurato la mancata o diminuita Resa Assicurata del Prodotto assicurato, ottenibile in ogni Partita assicurata comprensiva del danno di qualità se previsto nelle condizioni speciali relative a ciascun Prodotto, a causa delle seguenti Avversità Atmosferiche:

- Forma contrattuale C: polizza che copre almeno 3 delle Avversità di Frequenza e Avversità Accessorie elencate all'allegato 1 punto 1.2.2. (Grandine, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Venti Forti, Colpo di sole e Vento Caldo e Sbalzo Termico).

Art. 37 – Franchigia - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata determinata come segue:

- pari al 15% per danni imputabili a Grandine e Vento Forte;
- pari al 30% per danni imputabili alle Avversità diverse da Grandine e Vento Forte;
- per i danni combinati la Franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella seguente:

Danno complessivo %	Percentuale di Franchigia
31	29
32	27
33	25
34	23
35	21
36	20
37	20
38 e oltre	20

Art. 38 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	Avversità: Grandine Vento Forte, Colpo di Sole % danno
A) Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo).	0
B) Qualche lesione e alterazione lieve all'epicarpo.	15
C) Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo.	35
D) Numerose lesioni minime, più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	55
E) Numerose lesioni lievi, più lesioni medie, qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparate, defogliazione media.	75
F) Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; defogliazione grave.	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	



Sezione 1 - Punto 1.2

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LE FORME CONTRATTUALI A, B, AC E BC

delle produzioni vegetali (prodotti arborei, erbacei e vivai, con l'esclusione delle ciliegie dei piccoli frutti e dei prati pascolo) per i danni:

- **Forma contrattuale A:** causati dalle Avversità Atmosferiche di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia), dalle Avversità Atmosferiche Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina), dalle Avversità Atmosferiche Accessorie (Colpo di Sole e Vento Caldo e Ondata di Calore e Sbalzo Termico) e dalle Fitopatie; Polizza Tradizionale;
- **Forma contrattuale AC:** causati dalle Avversità Atmosferiche di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia), dalle Avversità Atmosferiche Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina), dalle Avversità Atmosferiche Accessorie (Colpo di Sole e Vento Caldo e Ondata di Calore e Sbalzo Termico) e dalle Fitopatie; Polizza Complementare ad AgriCat;
- **Forma contrattuale B:** causati dalle Avversità Atmosferiche di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia), dalle Avversità Atmosferiche Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e dalle Fitopatie; con riferimento ai disposti dell'art. 3 comma 1. Punti a) e b) e comma 2, del PGR (Piano di Gestione dei Rischi). Polizza Tradizionale;
- **Forma contrattuale BC:** causati dalle Avversità Atmosferiche di Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso di Neve ed Eccesso di Pioggia), dalle Avversità Atmosferiche Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina) e dalle Fitopatie; con riferimento ai disposti dell'art. 3 comma 1. Punti a) e b) e comma 2, del PGR (Piano di Gestione dei Rischi). Polizza Complementare ad AgriCat;

PRODOTTI ARBOREI

Art. 1 – Decorrenza della garanzia per i Prodotti arborei

Con riferimento all'art. 3 - *Decorrenza e scadenza della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, fermo quanto in esso, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme. Per il Prodotto actinidia la garanzia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E.

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 2 – Danno di quantità

Ai fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato totalmente perso ogni acino ed ogni grappolo che, a seguito delle Avversità oggetto di garanzia, abbia completamente perso il proprio valore intrinseco, cioè non più in possesso delle caratteristiche minime per la vendemmia e delle proprietà organolettiche necessarie per la vinificazione.

Esclusivamente nel caso in cui i disciplinari e i criteri di selezione dei grappoli indicati dalla cantina e applicati in vendemmia dalle imprese impongano e stabiliscano, anche in considerazione dell'analisi dell'acido gluconico dell'uva, che i grappoli di vigneti interessati da fenomeni di marcescenza superiore al 60% non possano essere selezionabili in vendemmia, tali grappoli devono essere considerati con tutti gli acini persi al 100%. Negli altri casi il danno dovrà essere determinato nell'ambito della rilevazione e quantificazione del danno qualitativo.

Art. 3 – Danno di qualità

I grappoli e gli acini presenti in vite ed idonei alla vendemmia, ai sensi del precedente articolo 2., se danneggiati sono considerati ai fini della determinazione del danno di qualità. Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, valutando l'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata e delle eventuali penalizzazioni applicabili dalla Cantina Sociale all'Assicurato, socio della Cantina stessa. Tale analisi deve tener conto: della situazione agronomica dei vigneti assicurati, dei dati di vendemmia e della perdita di peso - anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal Socio assicurato - e della fase fenologica di accadimento dei Sinistri.

I danni da marcescenza causati da eccesso di pioggia vengono considerati esclusivamente al fine del danno di qualità, salvo in casi in cui l'uva non abbia le caratteristiche minime di vinificazione, di cui all'art. 2 – danno di quantità, e di conseguenza non venga effettuata la vendemmia.



Non potranno comunque superare il più elevato tra le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta e alla defogliazione	Coefficiente % massimo
Oltre 60% di acini danneggiati e di defogliazione	60
Meno del 60% di acini danneggiati e defogliazione	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati o di defogliazione

Entro la percentuale massima del 15%, possono essere riconosciuti danni qualitativi imputabili alle Avversità previste nell'oggetto della garanzia che determinano una non ottimale maturazione del Prodotto. Questo aumento di qualità sarà applicato, nel caso in cui l'indice di Winkler stabilito da FEM per varietà e fascia altimetrica sia inferiore di un 3% rispetto alle medie storiche di tale indice, riportato nella tabella che segue. In questo caso il coefficiente di tabella sarà maggiorato di un importo percentuale pari al doppio della differenza, in percentuale, fra l'indice ottimale storico e quello effettivo riscontrato, al netto di una tolleranza pari al 3%.

Medie storiche indice Winkler per varietà e fascia altimetrica			
gradi giorno >10 °C da 50% invaiatura a maturazione fisiologica	bassa collina < 250 m	media collina 250 - 450 m	alta collina > 450 m
Chardonnay Vino (20,60 brix)	380	360	340
Chardonnay Base Spumante (19,2 brix)	340	330	300
Muller Thurgau (18,2 brix)	\	300	280
Pinot Nero (18,8 brix)	370	350	330
Traminer Aromatico (21,2 brix)	410	390	370
Pinot Grigio (20,50 brix)	360	380	\
Merlot (21 brix)	450	430	\
Sauvignon Bianco (19,4 brix)	420	400	380
Teroldego (20,60 brix)	320	400	\
Nosiola	470	450	420
Moscato Giallo (18,2 brix)	470	450	420
Lagrein (20,2 brix)	420	400	\
Schiava (17 brix)	420	410	400
Marzemino (18,5 brix)	420	400	\
Cabernet Sauvignon (20,3 brix)	500	\	\

Esempio: supponiamo che nell'area A, fascia altimetrica 1 e varietà Sauvignon venga riscontrata:

- l'invaiatura del 50% degli acini/grappoli alla data del 1° agosto;
- da tale data e fino al 13 settembre (45 - 3 = 42 giorni dopo) l'incremento dell'indice di Winkler sia pari a 407 rispetto ai 440 medi stabiliti; verrà applicato al danno qualitativo base un coefficiente di maggiorazione del danno pari a $2 \times (((440 - 407) / 440 \times 100) - 3) = 9,00$ arrotondato a 9%. Con coefficienti sviluppati potranno essere eseguite rilevazioni del danno in imminenza della vendemmia in un periodo temporale sufficientemente congruo ai tempi e carichi di rilevazione.

Con riferimento alle produzioni di uva da vino assicurate con tipologia di Polizza B) (tariffa maggiorata del 15%) riferite a uve selezioni o comunque di particolare pregio con produttività significativamente inferiori al relativo disciplinare e destinate alle produzioni di vini riserva o selezione, nel caso in fase di perizia si riscontrino che la compromissione qualitativa implichi la perdita delle caratteristiche minime del Prodotto per la destinazione vini riserva o selezione, con conseguente declassamento qualitativo, la percentuale di danno qualità da riconoscere può essere aumentato del 100%.

I coefficienti così determinati non potranno comunque superare il più elevato tra le seguenti percentuali:



Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta e alla defogliazione	Coefficiente% massimo
Oltre 60% di acini danneggiati e di defogliazione	60
Meno del 60% di acini danneggiati e defogliazione	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati o di defogliazione

Entro la percentuale massima del 15%, possono essere riconosciuti danni qualitativi imputabili alle Avversità previste nell'oggetto della garanzia che determinano una non ottimale maturazione del Prodotto. Questo aumento di qualità sarà applicato, nel caso in cui l'indice di Winkler stabilito da FEM per varietà e fascia altimetrica sia inferiore di un 3% rispetto alle medie storiche di tale indice, riportato nella tabella che segue. In questo caso il coefficiente di tabella sarà maggiorato di un importo percentuale pari al doppio della differenza, in percentuale, fra l'indice ottimale storico e quello effettivo riscontrato, al netto di una tolleranza pari al 3%.

Medie storiche indice Winkler per varietà e fascia altimetrica			
gradi giorno >10 °C da 50% invaiatura a maturazione fisiologica	bassa collina < 250 m	edia collina 250 - 450 m	alta collina > 450 m
Chardonnay Vino (20,60 brix)	380	360	340
Chardonnay Base Spumante (19,2 brix)	340	330	300
Muller Thurgau (18,2 brix)	\	300	280
Pinot Nero (18,8 brix)	370	350	330
Traminer Aromatico (21,2 brix)	410	390	370
Pinot Grigio (20,50 brix)	360	380	\
Merlot (21 brix)	450	430	\
Sauvignon Bianco (19,4 brix)	420	400	380
Teroldego (20,60 brix)	420	400	\
Nosiola	470	450	420
Moscato Giallo (18,2 brix)	470	450	420
Lagrein (20,2 brix)	420	400	\
Schiava (17 brix)	420	410	400
Marzemino (18,5 brix)	420	400	\
Cabernet Sauvignon (20,3 brix)	500	\	\

Esempio: supponiamo che nell'area A, fascia altimetrica 1 e varietà Sauvignon venga riscontrata:

- l'invaiatura del 50% degli acini/grappoli alla data del 1° agosto;
 - da tale data e fino al 13 settembre (45 - 3 = 42 giorni dopo) l'incremento dell'indice di Winkler sia pari a 407 rispetto ai 440 medi stabiliti;
- verrà applicato al danno qualitativo base un coefficiente di maggiorazione del danno pari a $2 \times (((440 - 407)/440 \times 100) - 3) = 9$ arrotondato a 9%. Con coefficienti sviluppati potranno essere eseguite rilevazioni del danno in imminenza della vendemmia in un periodo temporale sufficientemente congruo ai tempi e carichi di rilevazione.

Art. 4 – Danni da Peronospora

A integrazione di quanto previsto all'art. 6 – *Oggetto della Garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione la Società si obbliga a indennizzare all'Assicurato la mancata o la diminuita Resa Assicurata, comprensiva del danno di qualità, del Prodotto assicurato causato anche dalla Peronospora (Plasmopara viticola), come meglio definito nel successivo art. 6.

Art. 5 – Avversità Eccesso di Pioggia in prossimità della vendemmia

Relativamente all'Avversità Atmosferica Eccesso di Pioggia sono compresi in garanzia, i danni da marcescenza causati dall'Eccesso di Pioggia e i successivi aggravamenti degli stessi, esclusivamente quando tale Avversità abbia a verificarsi e comporti un danno, almeno pari al 5% da definirsi per area omogenea e varietà in accordo tra i Contraenti, nei trenta giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse varietà di uva da vino. Tale data di inizio della vendemmia è convenzionalmente stabilita per ogni area geografica e altimetrica omogenea avendo a riferimento le date di vendemmia stabilite dalle diverse Cantine Sociali, per ogni cultivar/area omogenea. La garanzia per i danni da Eccesso Acqua cessa comunque ed in ogni caso entro il terzo giorno successivo alla data di inizio della vendemmia stabilita dalla Cantina per ogni cultivar/area omogenea. La Provincia di Trento convenzionalmente è stata suddivisa come indicato nella seguente tabella:



	FASCIA 1: fino a 250 m	FASCIA 2: da 250 a 450 m	FASCIA 3: oltre 450 m
AREA A: Alto Garda (fino a Dro)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA B: Val d'Adige (da Borghetto fino ad Aldeno)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA C: Trento - Rotaliana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA D: Cembra - Valsugana	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n
AREA E: Bus de Vela - Valle dei Laghi (fino a Pietramurata)	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n	Varietà 1 Varietà 2 Varietà n

In riferimento a ogni varietà e per ogni area omogenea, verrà monitorata la fase di invaiatura da parte da parte di FEM. Al superamento della percentuale del 50% dei grappoli invaiati si considererà avvenuta l'invaiatura.

A prescindere dall'eventuale data di inizio vendemmia stabilita dalla Cantina per ogni cultivar/area omogenea, entro i termini seguenti la garanzia convenzionalmente cessa definitivamente:

- 36 giorni dopo l'invaiatura per le uve da vino a base spumante;
- 48 giorni dopo l'invaiatura per l'uva da vino normale.

Le date indicate convenzionalmente per area omogenea valgono per tutti i produttori e i vigneti della specifica area.

Non sono quindi considerabili eventuali aggravamenti di danno accaduti successivamente. Pena la decadenza al diritto all'Indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro entro 3 giorni dall'accadimento e comunque entro la data di inizio vendemmia.

Qualora a tali date il Prodotto non sia ancora giunto a maturazione ottimale e l'applicazione del criterio del danno qualitativo basato sull'indice di Winkler comporterebbe il diritto di un risarcimento di danno, è facoltà della Società su richiesta del Contraente di prorogare il termine di scadenza della garanzia, ossia la data convenzionale di vendemmia, al fine di permettere una migliore maturazione, per un periodo massimo di 10 giorni. Entro il nuovo termine convenzionale di vendemmia verrà verificato il livello progressivo dell'indice di Winkler.

Art. 6 – Limite di Indennizzo per varietà e aggregato per danni da Peronospora

A integrazione dell'art. 11 – *Limite di Indennizzo* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, per i danni da Peronospora, è stabilito un Limite di Indennizzo per singola Partita, definito per zona e fascia altimetrica, come riportato nella tabella di cui all'art. 5 – *Avversità Eccesso di Pioggia in prossimità della vendemmia* da FEM con riferimento alle risultanze tecnico/agronomiche rilevate nelle aziende sentinella distribuite sull'intero territorio provinciale ulteriormente integrate con i dati di altre 3 aziende, per area, individuate dalla FEM, ed avendo a riferimento comunque la situazione generalizzata dei vigneti. Per i danni eccedenti tale limite vale quanto indicato al secondo comma del punto a) art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, in quanto considerati danni da Avversità non assicurate. Le aziende sentinella individuate nelle Definizioni di questa Sezione di Polizza, possono essere visionate dai periti nel corso della campagna. I dati delle risultanze tecnico/agronomiche rilevati in tali aziende da FEM saranno messi a disposizione dei periti per l'effettuazione dei rilievi.

Resta inteso, inoltre, che il risarcimento, potrà essere riconosciuto nella sua interezza, esclusivamente quando non sia stato superato il Limite di Indennizzo aggregato previsto all'art. 11 – *Limite di Indennizzo*, comma 2.

Contrariamente i risarcimenti saranno ridotti in misura proporzionale al superamento dei risarcimenti totali aggregati rispetto al Limite di Indennizzo previsto.

Art. 7 – Pulitura del grappolo interessato da marcescenza per danni previsti nell'oggetto di garanzia

È consentito l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza "pulitura del grappolo", anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia al fine di salvaguardare il Prodotto non interessato. **La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla società che presta la garanzia almeno tre giorni prima dell'effettuazione a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata.** A deroga di quanto previsto all'art. 2 – *Danno di quantità* e all'art. 3 – *Danno di qualità*, gli acini asportati verranno considerati comunque come acini presenti danneggiati ai fini della applicazione del coefficiente di qualità di cui alla specifica tabella, fino a un massimo del 20% (danno percentuale convenzionale



da sommare al coefficiente relativo agli acini danneggiati da altre Avversità Atmosferiche assicurate).

Art. 8 – Franchigia

Fermo quanto previsto all'art. 10 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione e dell'articolo 2 della presente sezione, nelle tabelle che seguono sono indicate le percentuali di franchigia da applicarsi con riferimento alle diverse tipologie di polizza e delle avversità che, in forma singola o combinata, hanno determinato il danno.

Limitatamente ai danni imputabili esclusivamente alle Avversità di Frequenza Grandine e/o Vento Forte:

DANNO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	dal 40 al 100
FRANCHIGIA min 10%	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	10
FRANCHIGIA min 15%	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
FRANCHIGIA min 20%	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
FRANCHIGIA min 25%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
FRANCHIGIA min 30%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Limitatamente ai danni derivanti da Avversità di Frequenza diverse dalla Grandine e Vento forte e/o Accessorie e/o da Fitopatie e/o da danni combinati delle stesse, con esclusione delle casistiche di danno combinato sotto definite e per le quali è prevista l'applicazione di una specifica franchigia, la franchigia è stabilita in misura fissa pari al 30%.

In deroga a tale condizione, per i danni combinati, causati sia da manifestazioni di avversità di frequenza (Grandine e/o Vento Forte, con un livello di danno almeno pari al 20%) che da avversità di frequenza diverse da Grandine e/o Vento Forte e da avversità accessorie e/o da Fitopatie, occorsi durante il periodo di validità della copertura, l'indennizzo è determinato applicando al danno indennizzabile complessivo la franchigia stabilita in misura fissa del 20%.

Limitatamente ai danni derivanti da Avversità Catastrofali (Gelo-brina, Alluvione e Siccità), e da danni da avversità catastrofali e/o frequenza e/o accessorie e/o fitopatie combinati con esclusione delle casistiche di danno combinato sotto definite e per le quali è prevista l'applicazione di una specifica franchigia, la franchigia è stabilita per tipologia di polizza rispettivamente:

DANNO	dallo 0 al 100
TIPOLOGIA A E B - AGRICOLTORI NON BENEFICIARI DI PAGAMENTI DIRETTI PAC	FRANCHIGIA FISSA AL 30

DANNO	dallo 0 al 100
TIPOLOGIA AC E BC - AGRICOLTORI BENEFICIARI DI PAGAMENTI DIRETTI PAC – POLIZZA COMPLEMENTARE AGRICAT	FRANCHIGIA FISSA AL 40

Limitatamente ai danni combinati, causati sia da manifestazioni di Avversità di (Frequenza e/o Accessorie) che da Avversità Catastrofali che da Fitopatie (con il danno complessivo - avversità frequenza + accessorie + catastrofali + fitopatie - superiore al 30% ed il danno da avversità di frequenza e fitopatie cumulativamente almeno pari ad un livello di danno del 10%) occorsi durante il periodo di validità della copertura, l'indennizzo è determinato applicando al danno complessivo indennizzabile la relativa franchigia secondo i seguenti criteri e condizioni:

- a) per le imprese che hanno sottoscritto la polizza con le caratteristiche previste dal Pgra26 per le imprese beneficiarie di pagamenti diretti, **Tipologia AC e BC**, in conformità alla dichiarazione in polizza:
 - in caso di danno combinato, la cui incidenza del danno da avversità catastrofali, sia superiore al 40%, la franchigia è stabilita in misura fissa al 40%;
 - in caso di danno combinato, la cui incidenza del danno da avversità catastrofali, sia superiore a 15% e fino al 40%, la franchigia è pari al punteggio del danno attribuibile alle avversità catastrofali;
 - in caso di danno combinato, la cui incidenza del danno da avversità catastrofali, sia compreso fra 0% e 15% la franchigia è stabilita in misura fissa e pari al 15%.
- b) per le imprese che hanno sottoscritto la polizza con le caratteristiche previste dal Pgra26 per le imprese non beneficiarie di pagamenti diretti, **Tipologia A e B**, in conformità alla dichiarazione in polizza, la franchigia è stabilita in misura fissa e pari al 20%.

Con riferimento ai danni da eccesso di pioggia e/o da fitopatie, anche in forma combinata, la franchigia minima è comunque stabilita al 20% da applicarsi al danno complessivo.

La franchigia così determinata si applica all'intero ammontare complessivo del danno combinato.



Al fine di contenere la tariffa nel limite del parametro contributivo massimo, pari al 23% per tutti i Prodotti – tipologia di Polizza A e B, e per la tipologia di Polizza C pari al 18,5% per la frutta, 14% per le orticole, 7,5% per i cereali e il 9 % per tutte le altre colture, stabilito dal Piano di Gestione dei Rischi, nonché al fine di contenere la tariffa nel limite del parametro contributivo, che per il 2026 è pari alla media del parametro degli ultimi 5 anni con clausola di salvaguardia al 70%, elevato al 90% per la polizza semplificata, nei Comuni a tal scopo evidenziati nell'elenco Tariffe (Allegato 2), è prevista l'applicazione di una Franchigia minima del 15%, 20%, 25% o 30% in dipendenza dall'effettivo indice storico di rischio e del tasso applicato, ridotto per effetto della franchigia maggiorata. Tale disposizione che stabilisce un livello minimo di franchigia riferito ai comuni ad alto indice di rischio, deve essere applicata in tutti i casi in cui particolari condizioni specifiche di polizze prevedano l'applicazione di aliquote di franchigia inferiori.

Qualora il Prodotto assicurato sia coltivato in impianti dotati di difesa attiva Reti antigrandine, nel caso gli stessi risultino palesemente messi a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione, come sopra indicate all'art. 1 – Prodotti vegetali coltivati in appezzamenti dotati di difesa attiva Reti antigrandine, nonché in caso di vetustà della rete in fibra polietilenica, verrà applicato limitatamente ai danni al Prodotto vegetale imputabili alla compromissione dell'impianto uno scoperto pari al 40%.



PRODOTTO FRUTTA
escluse ciliegie e piccoli frutti

Art. 8 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti – avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); • rugginosità lieve che interessa 1/5 del frutto (1/20 per rugginosità densa); • 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da Avversità Atmosferiche coperte da garanzia. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate o con sola necrosi all'epicarpo (buccia); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell'epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa); • rugginosità media che interessa 1/2 del frutto (1/3 per rugginosità densa); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	50
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>	85
<p>N.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità; • rugginosità densa: macchie brunastre che alterano la colorazione generale del frutto; • l'area peduncolare e pistillare non sono considerate, ai fini del calcolo della superficie del frutto interessata da rugginosità; • le varietà per le quali la rugginosità costituisce una caratteristica varietale della buccia, la rugginosità non costituisce un difetto se conforme all'aspetto generale del frutto. 		

Per i prodotti albicocche, fichi, susine e actinidia i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati. N.B.: si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della Grandine o di altre Avversità coperte dalla garanzia.

Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.



**PRODOTTI FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO E ALTRI
PICCOLI FRUTTI**

Art. 9 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti – avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		



PRODOTTO OLIVE DA OLIO

Art. 10 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato.	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature.	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti.	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.	100

Art. 11 – Olive da olio D.O.P.

A integrazione di quanto previsto al precedente art. 10 – *Danno di qualità*, esclusivamente per i danni da Grandine, il danno determinato in base alle classificazioni e coefficienti relativi alla tabella, di cui a detto articolo, viene maggiorato come di seguito indicato:

DANNO DETERMINATO IN BASE ALLA TABELLA ART. 10 (%)	MAGGIORAZIONE DEL DANNO (%)
10	3
20	6
30	7
40	10
50	9
60	9
70	8
80	7
90	3
100	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. Tale garanzia decorre dalle ore 12 del 15 agosto.



PRODOTTI ERBACEI

Art. 12 – Decorrenza della garanzia

Con riferimento all'art. 3 *Decorrenza scadenza della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, la garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Per il Prodotto mais (da granella, da insilaggio e biomassa) la garanzia relativa all'Avversità Venti Forti, cessa, con l'eccezione dell'Avversità il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica, all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Art. 13 – Individuazione della designazione del Prodotto

Per i Prodotti fagioli, fagiolini, piselli **deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.**

PRODOTTO MAIS DA GRANELLA – DA INSILAGGIO – DA BIOMASSA

Art. 14 – Coltivazione irrigua e non irrigua

Esclusivamente se la scelta è riportata nel Certificato di Assicurazione, a deroga dell'art. 6 – *Oggetto della garanzia* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, limitatamente all'Avversità Siccità sono considerate in garanzia anche le coltivazioni non irrigue, per il periodo che decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e che cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. **Nel Certificato di Assicurazione l'Assicurato dovrà indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle Definizioni di Polizza.**

Nel caso in cui l'Appezzamento, indicato nel Certificato di Assicurazione come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di Prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della Resa Assicurata come coltura non irrigua.

Per le colture irrigue la perdita di Resa Assicurata conseguente a Siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni. La Resa Assicurata per la coltura non irrigua non potrà essere superiore al 70% dei quantitativi ordinari delle colture irrigue salvo il caso in cui l'Assicurato produca la documentazione prevista dalla normativa in vigore atta a dimostrare la maggior quantità unitaria prodotta ordinariamente nell'ultimo quinquennio.

Art. 15 – Destinazione del Prodotto

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso: alimentare umano/animale e altra trasformazione industriale. Solo per alimentazione umana o per amideria, è previsto il riconoscimento del danno di qualità. Pertanto, la destinazione per alimentazione umana o per amideria, deve essere dichiarato sul Certificato di Assicurazione, tale circostanza, comunque, deve essere dimostrabile da parte dell'Assicurato, con contratti stipulati con le aziende che ritirano il Prodotto.

MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA BIOMASSA

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Art. 16 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:



MAIS DA GRANELLA con destinazione ad alimentazione umana o amideria

Percentuale perdita di quantità								
0	10	20	30	40	50	60	70	80 - 100
Coefficiente % di danno di qualità sul Prodotto residuo								
0	4	6	8	10	12	15	18	20

Nel caso il Prodotto fosse colpito dalle Avversità in garanzia nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino a un 30%, in considerazione delle effettive perdite qualitative del Prodotto anche riguardo alla sua destinazione alla raccolta. In caso di danni causati dalle Avversità garantite, **tali da determinare il declassamento del Prodotto a mais zootecnico o da biomassa**, la Società riconoscerà un coefficiente maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali rispetto a quello, di tabella, intercettato dal danno di quantità.

La garanzia del danno di qualità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezamento assicurato.

MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità								
0	10	20	30	40	50	60	70	80 - 100
Coefficiente % di danno di qualità sul Prodotto residuo								
0	6	8	10	15	20	25	30	30



PRODOTTO POMODORO

Art. 17 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 – *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia* e all'art. 12 – *Decorrenza della garanzia*, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del Prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre.

Art. 18 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodoro da tavola, pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere. Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Art. 19 – Danno di qualità - Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile. Le bacche, perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMODORI DA PELATI, CONCENTRATI E ALTRE TRASFORMAZIONI CONSERVIERE:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
B) Qualche e più ammaccature; lesioni cicatrizzate e non all'epicarpo; lesioni al mesocarpo; deformazioni medie e leggere.	40
C) Lesioni medie e profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	80

POMODORI DA CONSUMO FRESCO:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
B) Qualche e più ammaccature; lesioni cicatrizzate e non all'epicarpo; lesioni al mesocarpo; deformazioni medie e leggere.	50
C) Lesioni medie e profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90



Art. 20 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

A) Illesi, segni di percosse leggere.	0%
B) Lesione/i di lieve estensione.	50%
C) I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi A) e B) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90%
I fiori e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco vengono considerati persi quindi valutati come perdita di resa (danno di quantità).	

Art. 21 – Cambio di destinazione del Prodotto

Nel caso in cui, a seguito di danni da Avversità assicurate, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in Polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme o a destinazione industriale.

Art. 22 – Condizioni

Per tutti i prodotti non regolati in questa Sezione di Polizza, si intendono qui integralmente richiamate e confermate le condizioni indicate alla Sezione 1 Punto 1.1. Forma contrattuale C



PRODOTTO MELOGRANO

Art. 23 – Franchigia - Limite di Indennizzo

In deroga all'articolo e delle Condizioni della Sezione 1 Colture Vegetali, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita fissa del 15% per i danni da avversità di Frequenza e Accessorie. Ferme le altre franchigie.

Art. 24 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole % danno
A) Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo).	0
B) Qualche lesione e alterazione lieve all'epicarpo.	15
C) Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo.	35
D) Numerose lesioni minime, più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	55
E) Numerose lesioni lievi, più lesioni medie, qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparate, defogliazione media.	75
F) Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; defogliazione grave.	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	



Sezione 1.3

CONDIZIONI SPECIALI POLIZZA SEMPLIFICATA

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Premesse

A seguito delle note esplicative che il Masaf sta definendo per la corretta definizione delle modalità operative e delle condizioni di ammissibilità a contributo della polizza semplificata, potranno essere attivate polizze sperimentali con riferimento a particolari settori, previa sottoscrizione di specifica appendice di polizza.



Sezione 2

STRUTTURE AZIENDALI E IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE

2.1 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto della garanzia

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Reti antigrandine/antipiovra, tunnel e impianti produttivi assicurati, dalle seguenti

Avversità Atmosferiche: Grandine, Vento Forte, Gelo, Trombe d'aria, Uragani, Fulmine, Eccesso di Piovra e Eccesso di Neve.

Art. 2 – Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da Avversità assicurate verificatesi prima della decorrenza della garanzia e quelli causati da:

- difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;
- alluvioni, inondazioni, terremoti, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti alle Avversità garantite;
- cedimenti strutturali, rotture, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta delle Avversità garantite.
- Subiti da:
 - relativi frutti pendenti;
 - reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse;
 - reti antigrandine non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive a un'Avversità garantita dalla presente assicurazione.

Art. 3 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società che ha emesso il Certificato di Assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata l'Avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezamenti e strutture colpite da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno;
- b) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- c) non manomettere/alterare la struttura danneggiata;
- d) mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle strutture assicurate, nonché ogni documentazione atta a dimostrare il valore delle strutture danneggiate; L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), b), c) e d) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

RETI ANTIGRANDINE, ANTIPIOVRA E TUNNEL

Art. 4 – Valore dei beni assicurati Prodotto Reti antigrandine/antipiovra, Tunnel

Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:

- a) Prodotto Reti antigrandine:
 1. nuove o con meno di tre anni di età, in base a un valore convenzionale pari a 15.000,00 euro a ettaro di superficie coperta;
 2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base a un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro a ettaro di superficie coperta;
 3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base a un valore convenzionale pari a 10.500,00 euro a ettaro di superficie coperta;
 4. di età superiore ai dieci anni e fino a venti anni, in base a un valore convenzionale pari a 7.500,00 euro a ettaro di superficie coperta.

Fra le parti rimane convenuto di considerare che il valore della Rete rappresenta un terzo dei valori totali sopra esposti, mentre i rimanenti due terzi sono attribuiti al valore delle strutture di sostegno.



b) Prodotto Reti anti-pioggia :

1. nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari 30.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 24.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore convenzionale pari a 21.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
4. di età superiore ai dieci anni e fino a venti anni, in base ad un valore convenzionale pari a 15.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta.

Fra le parti rimane convenuto di considerare che il valore della Rete rappresenta un terzo dei valori totali sopra esposti, mentre i rimanenti due terzi sono attribuiti al valore delle strutture di sostegno.

c) Prodotto Tunnel: il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:

1. Tunnel nuovi o con meno di un anno di età, avendo a riferimento il prezzo massimo indicato nell'Allegato Prezzi, moltiplicato per la superficie coperta;
2. Tunnel di età superiore a un anno in base a un valore convenzionale calcolato applicando a quanto previsto al punto 1) un degrado, per ogni anno di età superiore al primo, calcolato nella misura del 40%, con il massimo dell'80%.

Art. 5 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:

- a) accertare la data la cui Avversità si è verificata;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli Appezamenti, alla superficie coperta dalle Reti antigrandine/anti-pioggia e alla eventuale quantità dei Prodotti assicurati;
- c) verificare le condizioni dell'impianto e il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione e ancoraggio della struttura;
- d) effettuare alcune foto del punto critico dell'impianto da allegare a una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
- e) procedere alla stima e alla quantificazione del danno come previsto agli artt. 6 e 7 che seguono.

Art. 6 – Sinistro totale

In caso di Sinistro Totale:

- se la Rete antigrandine/anti-pioggia/Tunnel è nuova o con meno di tre anni di età, in base al relativo valore come stabilito all'art.4 punto a).1) per le reti e art. 4 punto c).1) per i Tunnel;
- se la Rete antigrandine/anti-pioggia ha più di tre anni di età, in base al relativo valore convenzionale dell'impianto calcolato con i criteri di cui all'art. 4 punto a) successivi a 2) per le Reti e art. 4 punto b).2) per i Tunnel; e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.

Per le Reti antigrandine/anti-pioggia realizzati in fibra polietilenica è previsto, convenzionalmente, un valore massimo della rete per ettaro, escluse le strutture di sostegno, come segue:

VALORI TELI ANTIPIOGGIA	VALORE RETE ANTIGRANDINE	RETE DI COLORE BIANCO / ANTIPIOGGIA	RETE DI COLORE NERO	RETE DI COLORE BIANCO / ANTIPIOGGIA	RETE DI COLORE NERO
€ 15.000,00	€ 7.500,00	Fino a 5 anni	Fino a 7 anni	Fino a 5 anni	Fino a 7 anni
€ 12.000,00	€ 5.500,00	Di età superiore a 5 anni	Di età superiore a 7 anni	Di età superiore a 5 anni	Di età superiore a 7 anni
€ 9.000,00	€ 3.500,00	Di età superiore a 7 anni	Di età superiore a 10 anni € 3.000,00	Di età superiore a 7 anni	Di età superiore a 10 anni
€ 6.000,00	€ 3.000,00	Di età superiore a 8 anni	Di età superiore a 12 anni € 2.500,00	Di età superiore a 8 anni	Di età superiore a 12 anni
€ 3.000,00	€ 1.500,00	Di età superiore a 9 anni	Di età superiore a 14 anni € 2.000,00	Di età superiore a 9 anni	Di età superiore a 14 anni
€ 1.000,00	€ 1000,00	Di età superiore a 10 anni	Di età superiore a 16 anni € 1.000,00	Di età superiore a 10 anni	Di età superiore a 16 anni
€ 0,00	€ 0,00	Di età superiore a 11 anni	Di età superiore a 17 anni € zero	Di età superiore a 11 anni	Di età superiore a 17 anni



Art. 7 – Sinistro parziale

In caso di Sinistro parziale il danno verrà calcolato tenendo conto del costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d'opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le imposte eventualmente non recuperabili.

In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più in produzione o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dai periti da esse nominati. L'importo, quantificato come sopra, nei limiti dei valori a ettaro convenzionali stabiliti agli artt. 4, 5 e 6, con i limiti e sottolimiti di cui al comma precedente, determina il danno percentuale, sarà indennizzato al netto della Franchigia, degli eventuali Scoperti ed entro i limiti convenzionali di valore stabiliti dall'art. 8 che segue.

Art. 8 – Franchigia - Scoperto - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10%.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 80% del Valore assicurato per singola Partita. Verrà inoltre applicato uno Scoperto del 40% nel caso l'impianto non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- palo di testa e laterali diametro minimo 9x9;
- inclinazione del palo di testa di almeno 80 cm e dei pali laterali di almeno 60 cm, rispetto alla verticale;
- profondità dei pali minima 70 cm con sottopalo o equivalente a filo terreno;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di 90 cm e una distanza dal palo minima di 180 cm testata e 100 cm laterali; ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con profondità non inferiore a 80 cm posti a non meno di cm 60 dalla proiezione sul terreno del palo medesimo.

Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino a un 20% di quanto indicato.

Lo Scoperto del 40% sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- legatura cordini superiore e intermedio in maniera indipendente;
- idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;
- ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente e il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilarie non compensate dalla struttura;
- corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto sia stato messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione non si farà seguito ad alcun Indennizzo, con restituzione del Premio pagato e non goduto.



PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
frutteti e vigneti

Art. 9 – Valore dei beni assicurati

Il valore assicurato è stabilito convenzionalmente in riferimento al prezzo massimo ad ettaro previsto da specifico D.M. annuale.

Per impianti con età superiore a 8 anni verrà applicato un deprezzamento pari al 5% annuo per i frutteti ed al 3% annuo per i vigneti con il massimo del 50%. Per impianti frutticoli di età superiore a 25 anni e viticoli superiore a 35 anni non si riconosce alcun indennizzo.

Art. 10 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:

- accertare la data in cui l'Avversità si è verificata;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie coperta dagli enti in garanzia e al valore attribuito agli stessi;
- verificare le condizioni dell'impianto e il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta messa a dimora e ancoraggio della struttura di sostegno;
- effettuare alcune foto del punto critico dell'impianto da allegare a una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
- procedere alla stima e alla quantificazione del danno per singola Partita in base al Valore assicurato come segue:
 - le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate devono essere applicate al Valore assicurato per impianti di età inferiore ai 10 anni, dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni ante rischio e quelle della Franchigia e dello Scoperto; in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato.

Art. 11 – Franchigia - Scoperto - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 10%.

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 80% del Valore assicurato per singola Partita.

Verrà applicato uno Scoperto del 40% nel caso l'impianto di sostegno non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- profondità dei pali minima 70 cm;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di 70 cm e una distanza dal palo minima di 130 cm. Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino a un 40% di quanto indicato.

Tale scoperto del 40%, sarà aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- pali non pendenti a esclusione dei pali inclinati di testata con tirante;
- profondità dei pali minima 70 cm;
- idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- tiranti o pali di punta posizionati parallelamente alla linea di interfila;
- corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto di sostegno e le piante siano state messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione e di impianto frutticolo non si farà seguito ad alcun Indennizzo, con restituzione del Premio pagato e non goduto.

Art. 12 – Cessazione della garanzia

Le garanzie previste della presente Sezione della Polizza cessano al 31/12/2026.



Sezione 3

CILIEGIE E PICCOLI FRUTTI

3.1 - CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia

In deroga a quanto stabilito all'art. 3 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, la maturazione del Prodotto è convenzionalmente determinata per zona geografica e altimetrica omogenea nonché per il Prodotto ciliegie per varietà come segue: *entro 10 giorni dalla data di inizio della raccolta e consegna del Prodotto al magazzino frutta competente per territorio, salvo cause di forza maggiore dovute all'Andamento Climatico Avverso, che verranno eventualmente concordate fra il Contraente e la Società.*

Art. 2 – Oggetto della garanzia

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga a indennizzare all'Assicurato la mancata o diminuita Resa Assicurata del Prodotto assicurato, ottenibile in ogni Partita assicurata comprensiva del danno di qualità se previsto nelle condizioni speciali relative a ciascun Prodotto, a causa delle seguenti Avversità Atmosferiche e Biotiche:

- Forma contrattuale A (art. 2.5.1 comma I.a) del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi) e della fitopatia *Drosophila Suzukii*, come previsto al comma III).
- Forma contrattuale AC (art. 2.5.1 comma I.a) del PGRA (Piano di Gestione dei Rischi) e della fitopatia *Drosophila Suzukii*, come previsto al comma III) e al comma II.
- Grandine, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Venti Forti, Siccità, Alluvione, Gelo, Brina, Colpo di Sole e Vento Caldo e Ondata di Calore e Sbalzo Termico, *Drosophila Suzukii*.

La garanzia riguarda il Prodotto relativo a un solo ciclo produttivo ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto

che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'Avversità Vento Forte, sono compresi anche i danni al Prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante a opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. Per quanto riguarda l'Avversità Siccità sono da considerarsi in garanzia esclusivamente le produzioni irrigue.

L'Avversità Atmosferica è accertata quando il perito della Società incaricato ai sensi degli artt. 17 – *Modalità per la rilevazione del danno* e 19 – *Mandato del perito*, di stimare il danno sul Prodotto assicurato, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di casualità tra l'Avversità e il danno, anche su Appezzamenti limitrofi, accerti che il danno abbia superato la Soglia di accesso all'Indennizzo della Resa Assicurata complessiva.

Art. 3 – Prodotti coltivati in Appezzamenti dotati di difesa attiva

La presente garanzia vale anche per il Prodotto coltivato in Appezzamenti dotati di impianti di difesa attiva in piena efficienza e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, e precisamente teli antigrandine e/o antipioggia e/o antinsetto e tunnel.

La garanzia è operante, inoltre, per danni al Prodotto provocati dalla percossa della Grandine e/o azione del Vento Forte e dalle altre Avversità in garanzia avvenute in concomitanza dell'Avversità Atmosferica indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive.

Antipioggia

I teli devono essere stesi, relativamente al Prodotto ciliegie entro le date indicate per le rispettive zone e comunque non oltre la fase di inizio arrossimento del frutto.

Antinsetto

Gli impianti devono essere dotati di un sistema integrato antinsetto, intendendosi per tale il Sistema che prevede:

- la copertura completa totale della coltura con reti antinsetto con fori di maglia inferiori al 1 mm² opportunamente disposti sul terreno senza alcuna apertura praticabile dagli adulti di *Drosophila Suzukii*, secondo le indicazioni fornite dal servizio fitosanitario di FEM;
- monitoraggio all'interno delle reti antinsetto con trappole in grado di rilevare il grado di presenza del dittero;
- al realizzarsi della condizione di presenza dell'insetto all'interno delle protezioni antinsetto, come riportato al punto precedente, intervento immediato con efficaci insetticidi specifici;
- catture massali in primavera e in autunno con trappole attrattive a elevata efficacia di cattura e distruzione di popolazione di *Drosophila Suzukii*. Qualora tali condizioni non venissero rispettate:



- per danni da Eccesso di Pioggia decade la copertura assicurativa, ove assicurate come produzioni protette da teli anti-pioggia;
- per danni da *Drosophila Suzukii* verranno considerati quelli riscontrati nelle aziende limitrofe in frutteti dotati di sistemi integrati antinsetto in piena efficienza.

Art. 4 – Franchigia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 – *Soglia – delle Norme Generali che regolano l'assicurazione* - nel caso in cui la perdita di Resa Assicurata complessiva superi il limite in esso previsto, sarà applicata una franchigia fissa stabilita al 30% per Partita/sottopartita. Limitatamente ai danni imputabili esclusivamente alle Avversità Catastrofali (Siccità, Gelo Brina e Alluvione), limitatamente alla tipologia di polizza AC – Agricoltori beneficiari di pagamenti diretti Pac la franchigia fissa è stabilita al 40% per partita/sottopartita. Limitatamente ai danni combinati afferenti alla tipologia di polizza AC, intendendosi per tali i danni causati sia da manifestazioni di avversità catastrofali che da avversità di frequenza e/o accessorie e/o fitopatie ricomprese in garanzia (con il danno complessivo da frequenza e accessorie e fitopatia almeno pari al 10%), occorsi durante il periodo di validità della copertura, l'indennizzo è determinato applicando al danno complessivo indennizzabile la relativa franchigia secondo i seguenti criteri e condizioni:

La franchigia applicabile è determinata secondo i seguenti criteri:

- in caso di danno catastrofale superiore al 40% la franchigia è stabilita in misura fissa al 40%;
- in caso di danno catastrofale superiore a 30% e fino al 40% la franchigia è pari al punteggio del danno catastrofale;
- in caso di danno catastrofale compreso fra 0% e 30% la franchigia è stabilita in misura fissa e pari al 30%.

La franchigia così determinata si applica all'intero ammontare del danno combinato indennizzabile, determinato dalla sommatoria delle percentuali di tutti i danni lordi derivanti da avversità di frequenza, accessorie, da avversità catastrofali e da fitopatie, comprensivo del danno qualitativo.

Art. 5 – Limite di Indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite, importo superiore al 70% della Resa Assicurata per zona geografica omogenea e per Prodotto assicurato; per Azienda agricola e Prodotto, nel medesimo Comune, nel caso di produzioni protette da impianto di difesa attiva.

La presente sezione di Polizza, limitatamente a tutti i Certificati di Assicurazione emessi relativi al Prodotto ciliegie e piccoli frutti, prevede l'applicazione di un limite massimo di risarcimento aggregato provinciale regolabile al 130% dei Premi imponibili complessivi. Nel caso i risarcimenti complessivi aggregati risultassero superiori a tale limite, verrà applicata una riparametrazione proporzionale ai singoli Indennizzi con riguardo a ogni Azienda agricola.

Art. 6 – Norme per l'esecuzione della perizia e per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per singola varietà, gruppo di varietà similari, o destinazione del in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per singola specie e varietà per ogni singola area di cui all'art. 9, con le seguenti norme:

- il valore del Risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato:
 - le quantità perse per i danni provocati dalle Avversità non assicurate, come quantificati all' art. 19 – *Mandato del perito* - punto g.;
 - moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione.
- al valore Risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità assicurate, valutate per differenza tra la quantità di produzione risarcibile e la produzione ottenibile alla raccolta, in sede di perizia in campo e/o in cooperativa al conferimento e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee dai responsabili peritali, come quelle rilasciate dalle Cooperative stesse (bolle di consegna, conferimenti medi ecc.) dell'anno;
 - le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul Prodotto residuo, della tabella Danno di qualità delle Condizioni Speciali;
 - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità assicurate come detto all'art. 13 – *Danno verificatosi prima della decorrenza* e quelle relative alla Franchigia.

Qualora particolari ed eccezionali Avversità Atmosferiche e Biotiche in garanzia danneggino le produzioni assicurate nelle singole zone omogenee in maniera del tutto non uniforme, determinando un'entità di danno completamente diversa in una parte di tale zona, le zone geografiche e altimetriche omogenee di seguito definite ed elencate, possono essere ridefinite in comune accordo fra le parti (Contraente e Società che presta la garanzia).

I risultati di ogni perizia, distinti per Partita e per Avversità, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato e allo stesso consegnato. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.**

In caso di mancata accettazione dell'Assicurato, copia del Bollettino di Campagna sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello art. 21 – *Perizia d'appello*, viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. **Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 21 la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione dell'Indennizzo.** In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o Bollettino di Campagna di Constatazione che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione il perito potrà rimandare tutto alla perizia definitiva oppure ritenere indispensabile l'accettazione per cui provvederà come



sopra indicato, nonché all'invio del documento/bollettino per raccomandata in modo che l'Assicurato possa attivare la procedura d'appello di cui all'art. 21. Per quanto riguarda le previsioni inerenti la procedura d'appello valgono le "Norme Generali che regolano l'Assicurazione".

Art. 7 – Impianti di difesa attiva anti-pioggia

In considerazione della particolarità delle produzioni poste sotto impianti di difesa attiva anti-pioggia la quantificazione dei danni verrà effettuata per Partita, all'interno dell'Azienda agricola assicurata, e non per zona altimetrica omogenea.

Art. 8 – Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 20 – Norme per la quantificazione del danno, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):

TABELLA – QUALITÀ CILIEGIE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cm ² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,02 cm ² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - 0,05 cm ² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cm ² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,1 cm ² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - 0,15 cm ² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia)	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche e Fitopatie coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche e Fitopatie assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

TABELLA – QUALITÀ PICCOLI FRUTTI

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le Avversità Atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Avversità Atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		



Art. 9 – Le zone geografiche e altimetriche omogenee

Con riferimento a quanto previsto all'art. 3 – *Decorrenza e scadenza della garanzia*, la garanzia termina alla maturazione determinata convenzionalmente con riferimento alle aree omogenee come di seguito:

ZONA	ZONE GEOGRAFICHE ED ALTIMETRICHE OMOGENEE	TERMINE ULTIMO PER COPERTURA DELL'IMPIANTO CILIEGIE
A	Susà sotto paese fino a via Campagna Granda e via delle Stonfe	10 giugno
B	Colle di Tenna	10 giugno
C	Susà sopra paese - S. Vito sopra a maso Dolzer - S. Caterina - Nogarè	10 giugno
D	Bosentino - Vigolo Vattaro - Mala - Frazioni alte di Civezzano	15 giugno
E	Pergine - Serso - Viarago - Masetti - Zava	10 giugno
F	Madrano - Vigalzano - Casalino - Canzolino	10 giugno
G	Roncogno - Costasavina	10 giugno
H	Civezzano escluse frazioni alte	10 giugno
I	Povo - Villazzano - Cortesano	01 giugno
J	Mattarello	01 giugno
K	Ravina - Romagnano	01 giugno
L	Aldeno dalla strada prov.le destra Adige al fiume Adige	01 giugno
M	Aldeno dalla strada prov.le destra Adige al Comune di Cimone (escluso)	01 giugno
N	Brancolino - Nogaredo - Pomarolo - Nomi - Sasso - Noarna - Isera	01 giugno
O	Volano - Besenello - Rovereto	01 giugno
P	Sardagna - Cimone - Garniga - Montevaccino	10 giugno
Q	Bleggio	15 giugno
R	Faver	10 giugno
S	Cavedine	15 giugno
T	Media Val di Non	20 giugno
U	Alta Val di Non	20 giugno
V	Bassa Valsugana	01 giugno
W	Canale - Valcanover fino a Maso Dolzer	10 giugno
Z	Altre zone non previste, da delimitare	

Per Pergine si intendono le zone del Comune escluse le frazioni citate separatamente.

Il mancato rispetto del termine ultimo per la copertura dell'impianto ciliegie determina la decadenza della garanzia. **Tale termine deve essere inteso come termine ultimo rispetto all'inizio della fase di arrossimento dei frutti che a prescindere dalla data indicata comporta la decadenza della garanzia qualora non sia stesa la rete.**

Art. 10 – Rischio Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta

A parziale deroga di quanto previsto nelle definizioni delle Condizioni di Assicurazione - Dati agrometeorologici, il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell'Avversità Eccesso di Pioggia sarà verificato con una tolleranza fino al 10%.



Sezione 4

ASSICURAZIONE SPERIMENTALE CLIMATE&BIOLOGICAL INDEX BASED PRATO PASCOLO

4.1 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Delimitazioni e specificazioni della garanzia - Obblighi dell'Assicurato

La presente assicurazione è stipulata ai sensi del PGRA 2026 - Allegato 3 sulle Polizze Sperimentali indicizzate Index based. In relazione a predetto Decreto:

- l'entità dei Danni, sono determinate in relazione ed applicazione alle disposizioni in esso stabilite;
- il metodo di calcolo del Danno previsto, consente di determinare le perdite effettive delle Produzioni assicurate;
- il Contraente, anche in rappresentanza degli Assicurati, e la Società concordano sulla conformità del metodo di calcolo del Danno;
- le Produzioni assicurate, con riferimento all'Area Climatica omogenea, sono determinate in relazione ed applicazione delle disposizioni previste nel citato Decreto.

Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della Soglia di accesso all'Indennizzo prevista dalla normativa, l'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale per Prodotto e Comune calcolata come da definizione di Produzione assicurata. Le produzioni dello stesso Prodotto insistenti nel medesimo Comune devono preferibilmente essere assicurate con la stessa Società o in alternativa in coassicurazione palese indicata nella Polizza Collettiva da parte della Compagnia Delegataria.

Art. 2 – Oggetto della garanzia

La Società, si obbliga ad indennizzare la mancata o la diminuita Produzione assicurata, ottenibile nelle Partite assicurate, causata dall'Andamento climatico avverso. La mancata o diminuita Produzione assicurata è misurata utilizzando la relazione tra l'Indice di produzione e la percentuale di Danno correlato (PGRA 2026 – Allegato 3).

La garanzia riguarda il Prodotto relativo al ciclo produttivo annuale ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che non siano stati colpiti da danni precedenti sia di carattere atmosferico che patologico.

L'Andamento climatico avverso è accertato, verificati i parametri meteorologici/biologici nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'andamento climatico avverso e il danno, nonché che il danno abbia superato la soglia del 20% della produzione assicurata.

Art. 3 – Sinistro e rilevazione dell'evento dannoso

L'Andamento climatico viene accertato attraverso l'Indice meteorologico dall'Oracolo e comunicato al Contraente e alla Società, per Certificato di assicurazione e per singola Partita.

L'entità della perdita viene stabilita attraverso gli Indici di produzione, come regolato nel successivo art. 5 Norme per la quantificazione del danno e come meglio definito nelle Condizioni Speciali di Polizza.

Art. 4 – Eventuale nomina dei periti e loro mandato

In relazione a quanto stabilito all' art. 5 – Norme per la quantificazione del danno – e nel caso si configurassero situazioni particolarmente anomale rispetto l'ordinarietà presa a riferimento per la fissazione degli Indici e del Modello matematico, la Società e il Contraente possono nominare dei Periti, per verificare e/o stabilire attraverso l'attività di perizia, la corretta attribuzione e correlazione tra la percentuale di Danno e coefficienti di cui al successivo art. 10 – Indice di Produzione -; tale attività di perizia dovrà svolgersi in epoca prossima al raccolto (in più fasi sfalci) del Prodotto assicurato (anche parziale).

I periti dovranno risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzati all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo in merito a quanto sopra definito e/o al calcolo degli indennizzi di cui al art. 5 – Norme per la quantificazione del danno e al successivo Art. 6 -Calcolo e pagamento dell'indennizzo. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se i periti non concordano sulla nomina del terzo perito, la stessa, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.



Art. 5 – Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del Danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per singolo Certificato assicurato interessato da Sinistro da Andamento climatico avverso, rilevato nell'anno dall'Oracolo, in base al valore della Produzione assicurata, con le seguenti norme:

- a) il valore della Produzione assicurata risarcibile si ottiene detraendo dal valore delle Produzione assicurata fissato nel Certificato di assicurazione, la percentuale di quantità persa per i danni provocati dagli eventi non assicurati;
- b) al valore della Produzione assicurata risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito dell'Andamento climatico avverso, individuate sul Prodotto prossimo alla raccolta, attraverso l'individuazione delle stesse in relazione all'Indice di produzione di cui all'art. 10 – Indice di Produzione - delle Condizioni Speciali;
 - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nel punto precedente, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Andamento climatico avverso come detto all'art. 13 - Danno verificatosi prima della decorrenza delle norme generali e quelle relative alla franchigia.

Art. 6 – Calcolo e pagamento dell'indennizzo - franchigia

Per ogni Sinistro verrà emessa un'elaborazione degli indennizzi per singola partita, di ogni certificato interessato da Sinistro. Tale elaborazione sarà eseguita in ottemperanza alle norme previste all'art. 5 - Norme per la quantificazione del danno.

A fine anno, anche ai fini del rispetto a quanto è previsto all'art. 9 – *Soglia* delle Norme Generali, verrà prodotto un elaborato finale per il calcolo definitivo dell'Indennizzo per ogni Certificato di Assicurazione interessato da Sinistro.

Entrambi gli elaborati dovranno essere concordati e sottoscritti tra i periti della Società e del Contraente.

Gli elaborati degli indennizzi sottoscritti sono vincolanti per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto a l'art. 4 – Rettifiche delle Norme Generali. Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'assicurato nei termini e condizioni convenute con la presente Polizza Collettiva.

Fermo quanto previsto dall'articolo 10 delle Norme Generali che regolano l'assicurazione, di seguito sono indicate le percentuali di franchigia da applicarsi con riferimento alle diverse tipologie di polizza ed avversità, che hanno determinato il danno:

- limitatamente alla Tipologia di polizza E, ed alle avversità di frequenza ed accessorie anche per la tipologia EC la franchigia viene stabilita in misura fissa e pari al 10%;
- limitatamente alle sole avversità catastrofali ed esclusivamente per le Tipologia di Polizza EC, la franchigia è stabilita in misura fissa pari al 40%;
- limitatamente alla Tipologia di polizza EC ed esclusivamente ai danni combinati sia da avversità catastrofali che di frequenza ed accessori, la franchigia è stabilita in misura fissa pari al danno catastrofale complessivo e fino alla percentuale massima del 40%.

Art. 7 – Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

Art. 8 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Non è consentita la stipula di più polizze o di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni PGIR, ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di Sinistro, la Soglia deve essere calcolata per l'intero Prodotto/Comune. Resta ferma invece la possibilità per la Società che ha assunto il rischio di ripartirlo utilizzando lo strumento della coassicurazione.

Art. 9 – Valore del Risultato della produzione assicurata

Fermo restando quanto riportato negli artt. 1 – *Delimitazioni della garanzia* e 2 – *Oggetto della garanzia*, e nella definizione - *Resa Assicurata/Risultato della produzione* il valore del Risultato della produzione risarcibile come indicato all'art. 5 – *Norme per la quantificazione del danno*, la Resa assicurata, in quintali per ettaro, non potrà superare le rese medie ordinarie di foraggio affienato come sotto riportate



RESE MEDIE ORDINARIE DI FORAGGIO AFFIENATO q di ss / ha / anno (ss al 10% UR)

Con riferimento a terreni dotati di regolare impianto di irrigazione, tali rese medie ordinarie possono essere aumentate del 30%.

ZONA	FASCE ALTIMETRICHE m slm				
1 Val di Non	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
	Destinazione Q.li/ha ss				
	Prato		90	80	50
	Prato pascolo		60	30	
2 Val di Sole	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
	Destinazione Q.li/ha ss				
	Prato		80	70	50
	Prato pascolo		50	30	
3 Val di Fassa	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
	Destinazione Q.li/ha ss				
	Prato		70	60	50
	Prato pascolo		50	30	
4 Val di Fiemme	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
	Destinazione Q.li/ha ss				
	Prato		90	80	50
	Prato pascolo		60	30	
5 Primiero	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
	Destinazione Q.li/ha ss				
	Prato		90	70	50
	Prato pascolo		50	30	
6 Fivè - Giudicarie	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
	Destinazione Q.li/ha ss				
	Prato	110	90	70	
	Prato pascolo		50		
7 Val Rendena	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
	Destinazione Q.li/ha ss				
	Prato	90	80	70	50
	Prato pascolo		50	30	
8 Val Chiese	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
	Destinazione Q.li/ha ss				
	Prato	90	70	50	
	Prato pascolo	70	50	30	
9 Val Sugana	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
	Destinazione Q.li/ha ss				
	Prato	90	70	60	
	Prato pascolo	70	50	40	30



ZONA		FASCE ALTIMETRICHE m				
10	Altopiano di Pinè	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
		Destinazione				
		Q.li/ha ss				
		Prato	80		70	50
		Prato pascolo			50	30
ZONA		FASCE ALTIMETRICHE m slm				
11	Tesino	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
		Destinazione				
		Q.li/ha ss				
		Prato	90		70	50
		Prato pascolo			50	30
ZONA		FASCE ALTIMETRICHE m slm				
12	Folgaria Lavarone	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
		Destinazione				
		Q.li/ha ss				
		Prato	70		60	50
		Prato pascolo			40	30
ZONA		FASCE ALTIMETRICHE m slm				
13	Vigolana	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
		Destinazione				
		Q.li/ha ss				
		Prato	70		60	
		Prato pascolo	50		40	
ZONA		FASCE ALTIMETRICHE m slm				
14	Brentonico/Baldo	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
		Destinazione				
		Q.li/ha ss				
		Prato	90	70	60	
		Prato pascolo	50		40	30
ZONA		FASCE ALTIMETRICHE m slm				
15	Valle Laghi	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
		Destinazione				
		Q.li/ha ss				
		Prato	90	70	60	
		Prato pascolo	50		40	30
ZONA		FASCE ALTIMETRICHE m slm				
16	Fai Andalo	Fondo Valle (200 - 500)	Bassa montagna (500 - 800)	Media montagna (800 - 1200)	Montagna (> 1200)	
		Destinazione				
		Q.li/ha ss				
		Prato			70	
		Prato pascolo			50	30

Prati e pratipascolo

Il Valore assicurato è il prodotto della superficie in ettari riportata nel Fascicolo Aziendale/Pgir obbligatoriamente aggiornato prima della stipula del certificato assicurativo, relativo al Certificato di Assicurazione sottoscritto prati pascolo, moltiplicata la resa unitaria, come tabella sopra indicata (o inferiore se così ottenibile nell'anno) e, a sua volta, al prezzo unitario fissato nel certificato. La superficie in ettari, l'effettiva presenza della coltura assicurata sono attestati e confermati Fascicolo Aziendale / PGIR.

Pascolo

Il Valore assicurato è il prodotto della superficie in ettari riportata Fascicolo Aziendale obbligatoriamente aggiornato prima della stipula del certificato assicurativo/PGIR, relativo al Certificato di Assicurazione sottoscritto prati pascolo moltiplicato il prezzo fissato nell'Allegato Prezzi.

Art. 10 - Danni per Andamento Climatico

Avverso Indice di produzione

In relazione a quanto previsto all'Art. 2 - Oggetto delle garanzia – il danno è stabilito dall'Oracolo in base allo scostamento dell'indice di produzione rispetto ai



cinque anni precedenti.

Il danno percentuale viene assunto uguale all'anomalia (ΔIP) dell'indice di produzione (IP) rispetto alla media olimpica dei suoi valori nei cinque anni precedenti. IP e ΔIP sono calcolati come segue:

$$IP_n = \sum_{i=IS}^{i=FS} (LAI_i \times SI_i)$$

$$\Delta IP_n = \frac{IP_n}{Media\ Olimpica\ (IP_{n-1}; \dots; IP_{n-5})} \times 100$$

Dove i è il giorno nel quale vengono stimati gli indici biologico e meteorologico, IS e FS rappresentano l'inizio e la fine della stagione vegetativa, LAI è l'area fogliare, SI è l'indice meteorologico di stress idrico, e n è l'anno di interesse. IP e ΔIP vengono calcolati per ciascun appezzamento.

Altitudine m slm	Inizio stagione vegetativa	Fine stagione vegetativa
< 500	20-mar	30-set
500 - 699	25-mar	20-sett
700 - 899	01-apr	15-set
900 - 1099	10-apr	10-set
1100 - 1299	15-apr	05-set
1300 - 1500	01-mag	30-ago



4.2 PROCURA

Tra le Parti si prende atto che per gli effetti e le specifiche Norme che regolano l'assicurazione Index Based, gli Assicurati hanno rilasciato la Contraente Co.Di.Pr.A. ampia procura a rappresentare i loro interessi in caso di Sinistro che abbia interessato le loro produzioni assicurate il cui testo è riportato qui di seguito.

PROCURA AL CONDIFESA

Premesso che:

- *Il sottoscritto Socio del Condifesa di Trento ha sottoscritto il certificato relativo alla Polizza Collettiva per quanto riguarda il Settore/Sezione Assicurazione Sperimentale Index Based - Prati pascolo;*
- *La normativa comunitaria e nazionale prevede che i danni, determinati attraverso l'utilizzo di Indici Meteorologici/Biologici, siano validi ed efficaci per la liquidazione dei danni relativi a tutte le produzioni assicurate;*
- *Il Consorzio di Difesa della Provincia di Trento, di cui l'Assicurato è socio, ha, conformemente alle delibere assembleari e atti conseguenti, accettato la funzione dello stesso a contrarre a suo favore la Polizza Collettiva in argomento;*

conferisce, per la corretta gestione del contratto assicurativo in argomento, al Condifesa

PROCURA

a rappresentare e tutelare i propri interessi, derivanti dalla sottoscrizione del Certificato di Assicurazione in applicazione a detta Polizza Collettiva.

Resta inteso che l'eventuale Indennizzo, derivante dagli effetti contrattuali, sarà di esclusiva e completa competenza del Socio Assicurato.

li,

IL SOCIO ASSICURATO

.....



IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Sede Secondaria Italia



Sezione 5

COPERTURA ASSICURATIVA PER LA MANCATA PRODUZIONE DI MIELE

5.1. – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.. L'Assicurato garantisce la disponibilità e l'attivazione di un set minimo di monitoraggio mediante Arnia Digitale secondo quanto stabilito nel Protocollo Operativo. Ove tecnicamente possibile, il set minimo è costituito da n. 2 (due) Arnie Digitali per ciascun apiario/sito assicurato, al fine di ridurre errori o anomalie di misurazione. Resta fermo quanto sopra circa l'obbligo minimo di n. 1 (una) Arnia Digitale.

Il "Protocollo Operativo Arnia Digitale e Valutazione Danno" costituisce parte integrante della presente garanzia e disciplina, tra l'altro: (i) requisiti tecnici e modalità di installazione/attivazione delle Arnie Digitali, (ii) regole di qualità e validazione del dato, (iii) criteri di aggregazione delle misure per finestre/blocchi produttivi e/o fioriture, (iv) modalità di gestione dell'apicoltura nomade e del cambio sito, (v) criteri di confronto con benchmark territoriali e (vi) regole di utilizzo del dato ai fini peritali e liquidativi. Il Protocollo Operativo stabilisce requisiti minimi di completezza, continuità e qualità dei dati affinché siano utilizzabili ai fini liquidativi. In caso di dati incompleti, non validabili o non disponibili, si applicano le modalità alternative previste dal presente contratto.

Nel caso l'agricoltore pratichi l'"apicoltura nomade" e non stanziale, sarà onere dell'apicoltore dichiararlo e comunicare numero e sito nel quale vengono spostati gli alveari, ogni qualvolta si verifichi un trasferimento. Quindi, per l'apicoltura nomade, ogni trasferimento deve essere comunicato secondo le modalità e le tempistiche definite nel Protocollo Operativo, anche mediante invio di evidenza georeferenziata del sito di destinazione e indicazione del numero di alveari trasferiti. A tal scopo potrebbe essere sviluppata una App che consenta all'agricoltore assicurato di inviare tale informazione con foto georeferenziata del sito e gli alveari.

La Società, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, si obbliga a indennizzare all'Assicurato la mancata o diminuita Resa Assicurata del Prodotto in garanzia. Tale mancata resa è convenzionalmente stabilita come la mancata produzione di miele nel corso dell'intera annata, dovuta da uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettariifere oggetto di bottinatura:

- precipitazioni piovose: superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata ed eventualmente del numero dei giorni di fioritura delle specie nettariifere interessate;
- temperature critiche: abbassamento delle temperature al di sotto dei 15 °C e innalzamento al di sopra dei 36 °C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata ed eventualmente nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate;
- siccità: oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettariifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

Art. 2 – Sinistro e rilevazione dell'evento dannoso

Ai fini dell'operatività della garanzia, il nesso di causalità tra il verificarsi degli eventi atmosferici assicurati e la mancata o diminuita Resa Assicurata del Prodotto sarà accertato mediante analisi e verifica dei dati meteorologici ufficiali rilevati nel territorio nel periodo di riferimento: 30 marzo – 31 agosto. Tale verifica delle condizioni meteo sarà operata da parte di Enti scientifici di ricerca e sperimentazione del territorio e comunicato al Contraente e alla Società. La determinazione quantitativa del danno, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, come meglio definito all'art. 4, sarà effettuata **prioritariamente** sulla base dei dati oggettivi di produzione e attività rilevati tramite Arnia Digitale. **Tali dati sono utilizzati in integrazione e confronto con l'accertamento meteo ufficiale, che costituisce condizione necessaria per la liquidazione dell'indennizzo.**

I dati provenienti dall'Arnia Digitale dovranno:

- essere rilevati da remoto in modo continuativo nel periodo di copertura assicurativa;
- risultare tracciabili, storicizzati e non modificabili;
- essere messi a disposizione della Società in caso di sinistro.

Ai fini della riduzione della discrezionalità valutativa e della validazione del dato, la Società potrà effettuare confronti con benchmark territoriali relativi ad Area Climatica Omogenea, secondo criteri e metriche definiti nel Protocollo Operativo.

In assenza di dati completi o utilizzabili provenienti dai sistemi di Arnia Digitale, la Società potrà determinare la perdita di resa mediante metodi estimativi alternativi basati su: **(i) benchmark territoriali disponibili, (ii) dati storici aziendali, (iii) dati territoriali di produzione e/o (iv) altre fonti tecniche ritenute attendibili, secondo un ordine di priorità e regole di applicazione definiti nel Protocollo Operativo.**

Resta inteso che l'accertamento del verificarsi e della severità dell'evento atmosferico costituisce condizione necessaria per la liquidazione dell'indennizzo. Per l'annualità assicurativa di prima applicazione del Protocollo Operativo, la determinazione quantitativa del danno potrà avvenire



mediante **doppia valutazione** (meteo ufficiale + Arnia Digitale), con soglie e criteri di scostamento rispetto al benchmark territoriale definiti nel Protocollo Operativo, al fine di consentire la progressiva taratura del modello di valutazione.

Art. 3 – Mandato dei periti

I periti, nominati dal Contraente e dalla Società, attraverso perizie e verifica dei dati meteorologici nonché dei dati provenienti dai sistemi di monitoraggio digitale installati presso gli alveari assicurati (c.d. "Arnia Digitale"), dovranno accertare:

- nesso di causalità fra gli eventi e l'effettivo danno;
- entità del danno, da quantificarsi convenzionalmente secondo quanto previsto al successivo art. 4.

Art. 4 – Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno deve essere eseguita in comune accordo fra Contraente e Società che presta la garanzia, per Area Climatica Omogenea, in base ai Prezzi unitari fissati nella Polizza Collettiva per singolo Prodotto, con le seguenti norme:

- il valore del Risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione;
- al valore Risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Avversità assicurate, valutate convenzionalmente in base a:
 - al numero di giorni aventi le caratteristiche di criticità definite all'art. 1 rispetto ai 120 giorni di copertura, rappresentano la percentuale di perdita produttiva, analizzati e comparati con i rilievi dell'effettiva produttività misurata con l'utilizzo della funzione di pesatura, del conta voli e dei dati climatici assunti digitalmente tramite l'arnia digitale;
 - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Avversità Atmosferiche assicurate come detto all'art. 13 – *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia pari al 15% del Valore assicurato.

Ai fini della valutazione convenzionale delle perdite e della loro coerenza con l'effettiva produttività, le analisi potranno essere condotte per finestre/blocchi produttivi e/o periodi di fioritura, nonché mediante confronto con benchmark territoriali, secondo quanto definito nel Protocollo Operativo.

Art. 5 – Valore del Risultato della produzione assicurata

Fermo restando quanto riportato nell'art. 1 – *Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia*, il valore del Risultato della produzione risarcibile, come indicato all'art. 4 – *Norme per la quantificazione del danno*, non potrà superare le seguenti rese medie ordinarie:

- 8 kg annui per arnia nel caso di "apicoltura stanziale";
- 15 kg annui per arnia nel caso di "apicoltura nomade".

Art. 6 – Franchigia - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia per Partita assicurata pari al 15%.


In nessun caso la Società pagherà per uno o più Avversità garantite importo superiore al 70% del Valore assicurato per singola Partita.

Art. 7 – Soglia

La presente assicurazione prevede che il diritto all'Indennizzo si attivi esclusivamente quando la perdita della Resa Media Annuale, causata dalle Avversità, oggetto di garanzia (in conformità a quanto previsto dall'art. 76 del Regolamento UE n° 2115/2021) risulta superiore al 20% relativamente al Prodotto assicurato, per Azienda.

Ai fini della verifica del superamento della Soglia il danno sarà valutato come differenza fra la Resa Media storica complessiva e quella ottenibile quantificata in proporzione al numero di giornate complessive di accadimento dei fenomeni atmosferici, indicati all'art. 1, rispetto ai giorni di copertura come da periodo indicato all'art. 2.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la Franchigia contrattuale e i Limiti di Indennizzo previsti per singola Partita/sottopartita assicurata.



Allegati

ALLEGATO 1 - Prezzi	59
ALLEGATO 2 - Tariffe	67
ALLEGATO 3 - Allegato ai certificati di adesione	78
ALLEGATO 4 - Allegato Terzi Periti e coordinatore	82



Allegato 1 | Prezzi

I prezzi convenzionalmente applicabili alla presente Polizza Collettiva, ad esclusione della Sezione 1 punto 1.3, sono definiti nell'elenco allegato, che troverà pubblicazione anche sul sito internet www.codipratn.it
Eventuali deroghe ai prezzi contenuti nell'elenco Prezzi imputabili a peculiari caratteristiche qualitative di Prodotto dovranno essere espressamente concordate tra Contraente e Società.

Denominazione e Prodotto	Cod. Prod. MASAF	Codici Varietà	Cod. Assicurativi Varietà	Denominazione Varietà	PRODUZIONI AGRICOLE						PRODUZIONI BIOLOGICHE					
					Prezzo 2025 Fascia A	Prezzo 2025 Fascia B	Prezzo 2025 Fascia C	Prezzo 2025 Fascia D	Prezzo 2025 Fascia E	Prezzo 2025 Fascia F	Prezzo 2025 Fascia G	Prezzo 2025 Fascia H	Prezzo 2025 Fascia I	Prezzo 2025 Fascia L	Prezzo 2025 Fascia M	Prezzo 2025 Fascia N
Actinidia Polpa Verde	C01	5118	51182	HAYWARD	77,00	70,00	62,00	54,00	47,00	39,00	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00
Actinidia Polpa Gialla, altre e Baby	M31	5119	51191	POLPA GIALLA	135,00	122,00	108,00	95,00	81,00	68,00	175,00	158,00	140,00	123,00	105,00	88,00
Albicocche	C02	5008	50081	ALBICOCCHES	251,00	226,00	201,00	176,00	151,00	126,00	326,00	294,00	261,00	229,00	196,00	163,00
Albicocche Precoci	L12	5001	50011	AURORA	94,00	85,00	76,00	66,00	57,00	47,00	122,00	110,00	98,00	86,00	74,00	61,00
Asparago	D03	4006	40061	GENERICO	250,00	225,00	200,00	175,00	150,00	125,00	325,00	293,00	260,00	228,00	195,00	163,00
		4120	41201	ASPARAGO ZAMBANA	529,00	477,00	424,00	371,00	318,00	265,00	687,00	619,00	550,00	481,00	413,00	344,00
Bietola da Costa	D05	4010	40101	BIETOLA	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00
Cachi	C36	5127	51272	TUTTE LE VARIETA' DA CONSUMO FRESCO	42,00	38,00	34,00	30,00	26,00	21,00	54,00	49,00	44,00	38,00	33,00	27,00
Carota	D08	4019	40191	DA CONSUMO FRESCO	38,00	35,00	31,00	27,00	23,00	19,00	49,00	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00
Cavolfiore Pianta	D09	4020	00003	DA TAVOLA	55,00	50,00	44,00	39,00	33,00	28,00	71,00	64,00	57,00	50,00	43,00	36,00
Cavolo Capuccio	D10	4022	40221	CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO	45,00	41,00	36,00	32,00	27,00	23,00	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00
		4022	40222	CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO	45,00	41,00	36,00	32,00	27,00	23,00	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00
Cavolo Rapa	L30	4117	41171	CAVOLO RAPA	33,00	30,00	27,00	24,00	20,00	17,00	42,00	38,00	34,00	30,00	26,00	21,00
Cavolo Verza	D11	4024	40245	CAVOLO VERZA	41,00	37,00	33,00	29,00	25,00	21,00	53,00	48,00	43,00	38,00	32,00	27,00
Cetriolo	D13	4027	40271	CETRIOLO	41,00	37,00	33,00	29,00	25,00	21,00	53,00	48,00	43,00	38,00	32,00	27,00
Cilieghe	C37	5070	00101	KORDIA	320,00	288,00	256,00	224,00	192,00	160,00	416,00	375,00	333,00	292,00	250,00	208,00
		5070	00109	REGINA	320,00	288,00	256,00	224,00	192,00	160,00	416,00	375,00	333,00	292,00	250,00	208,00
		5065	50651	GIANT RED	320,00	288,00	256,00	224,00	192,00	160,00	416,00	375,00	333,00	292,00	250,00	208,00
		5070	00099	DURONI	270,00	243,00	216,00	189,00	162,00	135,00	351,00	316,00	281,00	246,00	211,00	176,00
		5070	00088	BLAK STAR	270,00	243,00	216,00	189,00	162,00	135,00	351,00	316,00	281,00	246,00	211,00	176,00
		5070	00095	DURONE DI COSTASAVINA	270,00	243,00	216,00	189,00	162,00	135,00	351,00	316,00	281,00	246,00	211,00	176,00
		5070	00098	FERROVIA	270,00	243,00	216,00	189,00	162,00	135,00	351,00	316,00	281,00	246,00	211,00	176,00
		5070	00107	MORA DI VIGNOLA	270,00	243,00	216,00	189,00	162,00	135,00	351,00	316,00	281,00	246,00	211,00	176,00
		5070	00097	DURONE NERO I°	270,00	243,00	216,00	189,00	162,00	135,00	351,00	316,00	281,00	246,00	211,00	176,00
		5070	00110	SCHNEIDER	270,00	243,00	216,00	189,00	162,00	135,00	351,00	316,00	281,00	246,00	211,00	176,00
		5070	00115	SWEET HEART	270,00	243,00	216,00	189,00	162,00	135,00	351,00	316,00	281,00	246,00	211,00	176,00
		5070	00117	VAN	270,00	243,00	216,00	189,00	162,00	135,00	351,00	316,00	281,00	246,00	211,00	176,00
Cipolle	C54	4030	00017	ALTRE VARIETA' CIPOLLE SEMINA PRIMAVERILE	270,00	243,00	216,00	189,00	162,00	135,00	351,00	316,00	281,00	246,00	211,00	176,00
		4030	00017	ALTRE VARIETA' CIPOLLE SEMINA PRIMAVERILE	24,00	22,00	20,00	17,00	15,00	12,00	31,00	28,00	25,00	22,00	19,00	16,00



Fagioli	C45	4034	94034	FAGIOLI	150,00	135,00	120,00	105,00	90,00	75,00	195,00	176,00	156,00	137,00	117,00	98,00
Fagiolini	C47	4039	40391	FAGIOLINI	141,00	127,00	113,00	99,00	85,00	71,00	183,00	165,00	147,00	129,00	110,00	92,00
		4038	40381	STORTINO DI TRENTO	328,00	296,00	263,00	230,00	197,00	164,00	426,00	384,00	341,00	299,00	256,00	213,00
Fragole	C38	5116	51161	FRAGOLINE DI BOSCO	1.180,00	1.062,00	944,00	826,00	708,00	590,00	1534,00	1381,00	1228,00	1074,00	921,00	767,00
		5115	51151	FRAGOLONI PIENA AREA	423,00	381,00	339,00	297,00	254,00	212,00	549,00	495,00	440,00	385,00	330,00	275,00
Insalata	D21	4050	40505	INDIVIA	46,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00	59,00	54,00	48,00	42,00	36,00	30,00
		4052	40524	LATTUGA	62,00	56,00	50,00	44,00	38,00	31,00	80,00	72,00	64,00	56,00	48,00	40,00
		4051	40511	PAN DI ZUCCHERO	39,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00	50,00	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00
Lampone	C52	5123	51231	LAMPONI RIFIORENTI	528,00	476,00	423,00	370,00	317,00	264,00	686,00	618,00	549,00	481,00	412,00	343,00
Mais da granella per farine da polenta	M32			NOSTRANO DI STORO	102,00	92,00	82,00	72,00	62,00	51,00	132,00	119,00	106,00	93,00	80,00	66,00
		22	00221													
Mais da granella Generico	C03	21	00043	MAIS DA GRANELLA	17,60	16,00	15,00	13,00	11,00	9,00	22,00	20,00	18,00	16,00	14,00	11,00
		24	00241	MARANO	49,00	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00	63,00	57,00	51,00	45,00	38,00	32,00
Mais da insilaggio	D23	27	00027	MAIS DA INSILAGGIO	3,57	4,00	3,00	3,00	3,00	2,00	4,64	5,00	4,00	4,00	3,00	3,00
Melanzane	C58	4055	40558	MELANZANE	41,00	37,00	33,00	29,00	25,00	21,00	53,00	48,00	43,00	38,00	32,00	27,00
Mele	C04	5135	51351	ALTRE VARIETA' EMERGENTI	68,00	62,00	55,00	48,00	41,00	34,00	68,00	62,00	55,00	48,00	41,00	34,00
		5135	51352	VARIETA' EMERGENTI (ISAAQ, FENGAPI, UEB6581)	70,00	63,00	56,00	49,00	42,00	35,00	70,00	63,00	56,00	49,00	42,00	35,00
		5136	51361	ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE	41,00	37,00	33,00	29,00	25,00	21,00	41,00	37,00	33,00	29,00	25,00	21,00
		5137	51371	ALTRE VARIETA' PRECOCI	35,00	32,00	28,00	25,00	21,00	18,00	35,00	32,00	28,00	25,00	21,00	18,00
		5142	51421	BREABURN	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	48,00	44,00	39,00	34,00	29,00	24,00
		5377	53771	EVELINA	60,00	54,00	48,00	42,00	36,00	30,00	60,00	54,00	48,00	42,00	36,00	30,00
		5149	51491	FLORINA	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00
		5150	51501	FUJI	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00	65,00	59,00	52,00	46,00	39,00	33,00
		5407	54071	FUJON	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	48,00	44,00	39,00	34,00	29,00	24,00
		5153	51531	GALA	53,00	48,00	43,00	38,00	32,00	27,00	70,00	63,00	56,00	49,00	42,00	35,00
		5160	51601	GOLDEN DEL. OLTRE 350 MT.	53,00	48,00	43,00	38,00	32,00	27,00	68,00	62,00	55,00	48,00	41,00	34,00
		5158	51581	GOLDEN DEL. FINO A 350 MT	38,00	35,00	31,00	27,00	23,00	19,00	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00
		5135	51357	GRADISCA	70,00	63,00	56,00	49,00	42,00	35,00	70,00	63,00	56,00	49,00	42,00	35,00
		5162	51621	GRANNY SMITH	42,00	38,00	34,00	30,00	26,00	21,00	50,00	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00
		5164	51641	IDARED	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00
		5536	55361	KISSABEL - R 201 EU	80,00	72,00	64,00	56,00	48,00	40,00	80,00	72,00	64,00	56,00	48,00	40,00
		5135	51356	KIZURI	73,00	66,00	59,00	52,00	44,00	37,00	73,00	66,00	59,00	52,00	44,00	37,00
		5429	54291	MORGENDUFT CLONE ROS	35,00	32,00	28,00	25,00	21,00	18,00	45,00	41,00	36,00	32,00	27,00	23,00
		5166	51661	MORGENDUFT IMPERAT.	35,00	32,00	28,00	25,00	21,00	18,00	45,00	41,00	36,00	32,00	27,00	23,00
		5405	54051	PINOVA	43,00	39,00	35,00	31,00	26,00	22,00	55,00	50,00	44,00	39,00	33,00	28,00
		5184	51841	RED DEL. OLTRE 350 MT	43,00	39,00	35,00	31,00	26,00	22,00	60,00	54,00	48,00	42,00	36,00	30,00
		5182	51821	RED DEL FINO 350 MT	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	50,00	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00
		5178	51781	RENETTA CANADA	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00
		5135	51354	SWEETANGO	73,00	66,00	59,00	52,00	44,00	37,00	73,00	66,00	59,00	52,00	44,00	37,00
		5170	51701	MODI'	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00
		5173	51731	PINK LADY	88,00	80,00	71,00	62,00	53,00	44,00	114,00	103,00	92,00	80,00	69,00	57,00
		Mirtilli	C51	5216	52162	MIRTILLO	500,00	450,00	400,00	350,00	300,00	250,00	650,00	585,00	520,00	455,00
More	C66	5217	52171	MORE	450,00	405,00	360,00	315,00	270,00	225,00	585,00	527,00	468,00	410,00	351,00	293,00



Nettarine	C05	5219	00004	MEDIA MATURAZIONE	53,00	48,00	43,00	38,00	32,00	27,00	68,00	62,00	55,00	48,00	41,00	34,00
		5220	00080	TARDIVE	53,00	48,00	43,00	38,00	32,00	27,00	68,00	62,00	55,00	48,00	41,00	34,00
Nettarine Precoci	C06	5218	00003	PRECOCI	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00	87,00	79,00	70,00	61,00	53,00	44,00
Noci	D38	5232	52321	NOCI - TUTTE LE VARIETA'	252,00	227,00	202,00	177,00	152,00	126,00	327,00	295,00	262,00	229,00	197,00	164,00
Olive olio	C41	3003	30031	D.O.P. EXTRA VERGINE ALTO GARDA	130,00	117,00	104,00	91,00	78,00	65,00	169,00	153,00	136,00	119,00	102,00	85,00
		3002	30021	EXTRA VERGINE	85,00	77,00	68,00	60,00	51,00	43,00	110,00	99,00	88,00	77,00	66,00	55,00
Patate Semina	H16	4061	40611	DA SEMINA	45,00	41,00	36,00	32,00	27,00	23,00	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00
Patate	C35	4060	40601	COMUNI	21,00	19,00	17,00	15,00	13,00	11,00	27,00	25,00	22,00	19,00	17,00	14,00
		4062	40621	DI PRIMIZIA	37,00	34,00	30,00	26,00	23,00	19,00	48,00	44,00	39,00	34,00	29,00	24,00
		4122	41221	DI MONTAGNA	62,00	56,00	50,00	44,00	38,00	31,00	80,00	72,00	64,00	56,00	48,00	40,00
Pere	C07	5248	52481	ABATE FEDEL	71,00	64,00	57,00	50,00	43,00	36,00	92,00	83,00	74,00	65,00	56,00	46,00
		5254	52541	KAISER IMPERATORE ALESSANDRO	59,00	54,00	48,00	42,00	36,00	30,00	76,00	69,00	61,00	54,00	46,00	38,00
		5256	52561	CONFERENCE	57,00	52,00	46,00	40,00	35,00	29,00	74,00	67,00	60,00	52,00	45,00	37,00
		5272	52721	WILLIAM	50,00	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00	65,00	59,00	52,00	46,00	39,00	33,00
		5260	00004	PERE - ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00	75,00	68,00	60,00	53,00	45,00	38,00
Pere Precoci	C08	5269	52691	GUYOT DIEUDANE	56,00	51,00	45,00	40,00	34,00	28,00	72,00	65,00	58,00	51,00	44,00	36,00
		5275	52751	PERE PRECOCI - ALTRE VARIETA' PRECOCI	62,00	56,00	50,00	44,00	38,00	31,00	80,00	72,00	64,00	56,00	48,00	40,00
Pesche	C09	5284	52860	GIALLE MEDIA MATURAZIONE	48,00	44,00	39,00	34,00	29,00	24,00	62,00	56,00	50,00	44,00	38,00	31,00
		5285	00140	GIALLE TARDIVE	48,00	44,00	39,00	34,00	29,00	24,00	62,00	56,00	50,00	44,00	38,00	31,00
		5287	52871	BIANCHE MEDIA MATURAZIONE	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00
		5288	00222	TARDIVA BIANCA	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00
Pesche Precoci	C10	5283	05283	GIALLE PRECOCI	62,00	56,00	50,00	44,00	38,00	31,00	80,00	72,00	64,00	56,00	48,00	40,00
		5286	05286	BIANCHE PRECOCI	51,00	46,00	41,00	36,00	31,00	26,00	66,00	60,00	53,00	47,00	40,00	33,00
Piselli	C46	4082	40822	PISELLI - DA CONSUMO FRESCO	114,00	103,00	92,00	80,00	69,00	57,00	148,00	134,00	119,00	104,00	89,00	74,00
		4000	40001	DA INDUSTRIA	28,00	26,00	23,00	20,00	17,00	14,00	36,00	33,00	29,00	26,00	22,00	18,00
Pomodoro Tavola	C13	4089	40891	CILIEGINO	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00	130,00	117,00	104,00	91,00	78,00	65,00
Pomodoro Pelato	C14	4085	04085	POMODORO - TUTTE LE VARIETA'	9,70	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	12,00	11,00	10,00	9,00	8,00	6,00
Porro	D27	4095	40951	PORRO	69,00	63,00	56,00	49,00	42,00	35,00	89,00	81,00	72,00	63,00	54,00	45,00
Prato Polifita	L99	178	78112	FIENO DI PRATO STABILE al mq	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05
Pascolo	L98	176	00176	PASCOLO al mq	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Radicchio	D28	4098	40981	CHIOGGIA	66,00	60,00	53,00	47,00	40,00	33,00	85,00	77,00	68,00	60,00	51,00	43,00
		4098	40982	TREVISIO	66,00	60,00	53,00	47,00	40,00	33,00	85,00	77,00	68,00	60,00	51,00	43,00
		4099	40992	ROSSO LUNGO MONTAGNA	90,00	81,00	72,00	63,00	54,00	45,00	117,00	106,00	94,00	82,00	71,00	59,00
Ravanello	D29	4107	41071	RAVANELLO	103,00	93,00	83,00	73,00	62,00	52,00	133,00	120,00	107,00	94,00	80,00	67,00
Ribes	C62	5292	52922	RIBES ROSSO O NERO	404,00	364,00	324,00	283,00	243,00	202,00	525,00	473,00	420,00	368,00	315,00	263,00
Uva Spina	D66	5346	53461	UVA SPINA	393,00	354,00	315,00	276,00	236,00	197,00	510,00	459,00	408,00	357,00	306,00	255,00
Sedano	D30	4109	41091	SEDANO - DA CONSUMO FRESCO	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00
Spinacio	C56	4003	40032	SPINACIO - DA CONSUMO FRESCO	76,00	69,00	61,00	54,00	46,00	38,00	98,00	89,00	79,00	69,00	59,00	49,00
		4004	40041	SPINACIO - DA INDUSTRIA	23,00	21,00	19,00	17,00	14,00	12,00	29,00	27,00	24,00	21,00	18,00	15,00



		5316	53161	STANLEY=S.CLARA CALIFORNIA	58,00	53,00	47,00	41,00	35,00	29,00	75,00	68,00	60,00	53,00	45,00	38,00
		5317	00048	DRO=PRUGNA DI DRO	56,00	51,00	45,00	40,00	34,00	28,00	72,00	65,00	58,00	51,00	44,00	36,00
		5317	53171	SUSINE - ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE	56,00	51,00	45,00	40,00	34,00	28,00	72,00	65,00	58,00	51,00	44,00	36,00
Susine Precoci	C17	5298	00001	SUSINE PRECOCI - ALTRE VARIETA'	66,00	60,00	53,00	47,00	40,00	33,00	85,00	77,00	68,00	60,00	51,00	43,00
Talee vite madre	C11	6048	60484	TALEE DI VITE MADRE	0,19	0,17	0,15	0,13	0,11	0,10	0,25	0,22	0,20	0,17	0,15	0,12
Nesti di vite	D57	6049	60491	NESTI DI VITE STANDARD	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03
Uva da Tavola	C19	5325	53251	SCHIAVA GROSSA	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00	87,00	79,00	70,00	61,00	53,00	44,00
		5321	53211	ALTRA UVA DA TAVOLA APIRENE	87,00	79,00	70,00	61,00	53,00	44,00	113,00	102,00	91,00	80,00	68,00	57,00
		5330	53301	FRAGOLA	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00	87,00	79,00	70,00	61,00	53,00	44,00
		5331	53311	ITALIA	72,00	65,00	58,00	51,00	44,00	36,00	93,00	84,00	75,00	66,00	56,00	47,00
Uva da Vino qualità Extra	H80	1212	12121	CABERNET FRANC DOC	108,00	98,00	87,00	76,00	65,00	54,00	124,00	112,00	100,00	87,00	75,00	62,00
		1212	12122	CABERNET SAUVIGNON DOC	108,00	98,00	87,00	76,00	65,00	54,00	124,00	112,00	100,00	87,00	75,00	62,00
		1249	12491	CHARDONNAY B.S. DOC	145,00	131,00	116,00	102,00	87,00	73,00	166,00	150,00	133,00	117,00	100,00	83,00
		2111	21111	TRENTINO CHARDONNAY DOC	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00
		1216	12161	LAGREIN DOC	140,00	126,00	112,00	98,00	84,00	70,00	161,00	145,00	129,00	113,00	97,00	81,00
		1442	14421	LAMBRUSCO	46,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00
		2508	25081	KERNER TRENTINO DOC	156,00	141,00	125,00	110,00	94,00	78,00	179,00	162,00	144,00	126,00	108,00	90,00
		2110	21101	INCROCIO MANZONI	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00
		1217	12171	MARZEMINO DOC	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00
		1252	12521	MERLOT DOC	98,00	89,00	79,00	69,00	59,00	49,00	112,00	101,00	90,00	79,00	68,00	56,00
		1218	12181	MOSCATO GIALLO DOC	140,00	126,00	112,00	98,00	84,00	70,00	161,00	145,00	129,00	113,00	97,00	81,00
		1218	12182	MOSCATO ROSA DOC	222,00	200,00	178,00	156,00	134,00	111,00	255,00	230,00	204,00	179,00	153,00	128,00
		1253	12531	MULLER THURGAU DOC	112,00	101,00	90,00	79,00	68,00	56,00	128,00	116,00	103,00	90,00	77,00	64,00
		1254	12541	NOSIOLA DOC	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00
		1254	12542	NOSIOLA VIN SANTO DOC	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00
		1262	12621	PINOT BIANCO DOC	120,00	108,00	96,00	84,00	72,00	60,00	138,00	125,00	111,00	97,00	83,00	69,00
		1255	12551	PINOT GRIGIO DOC	130,00	117,00	104,00	91,00	78,00	65,00	149,00	135,00	120,00	105,00	90,00	75,00
		1256	12561	PINOT NERO B.S. DOC	190,00	171,00	152,00	133,00	114,00	95,00	218,00	197,00	175,00	153,00	131,00	109,00
		2113	21131	TRENTINO PINOT NERO DOC	170,00	153,00	136,00	119,00	102,00	85,00	195,00	176,00	156,00	137,00	117,00	98,00
		1257	12571	REBO DOC	103,00	93,00	83,00	73,00	62,00	52,00	118,00	107,00	95,00	83,00	71,00	59,00
		1258	12581	RIESLING ITALICO DOC	125,00	113,00	100,00	88,00	75,00	63,00	143,00	129,00	115,00	101,00	86,00	72,00
		1258	12582	RIESLING RENANO DOC	125,00	113,00	100,00	88,00	75,00	63,00	143,00	129,00	115,00	101,00	86,00	72,00
		1259	12591	SAUVIGNON DOC	140,00	126,00	112,00	98,00	84,00	70,00	161,00	145,00	129,00	113,00	97,00	81,00
		1225	12251	SCHIAVA VALDADIGE DOC	102,00	92,00	82,00	72,00	62,00	51,00	117,00	106,00	94,00	82,00	71,00	59,00
		1260	12601	SYLVANER VERDE DOC	130,00	117,00	104,00	91,00	78,00	65,00	149,00	135,00	120,00	105,00	90,00	75,00
		1227	12271	TEROLDEGO DOC	140,00	126,00	112,00	98,00	84,00	70,00	161,00	145,00	129,00	113,00	97,00	81,00
		1261	12611	TRAMINER AROMATICO DOC	205,00	185,00	164,00	144,00	123,00	103,00	235,00	212,00	188,00	165,00	141,00	118,00
		1251	12511	ENANTIO VALDADIGE DOC	97,00	88,00	78,00	68,00	59,00	49,00	111,00	100,00	89,00	78,00	67,00	56,00



Uva da Vino qualità Extra	H80	2427	24271	TRENTINO SUPERIORE MOSCATO ROSA	388,00	350,00	311,00	272,00	233,00	194,00	446,00	402,00	357,00	313,00	268,00	223,00
		2412	24121	TRENTINO SUPERIORE PINOT NERO	280,00	252,00	224,00	196,00	168,00	140,00	322,00	290,00	258,00	226,00	194,00	161,00
		2425	24251	TRENTINO SUPERIORE CABERNET FRANC	190,00	171,00	152,00	133,00	114,00	95,00	218,00	197,00	175,00	153,00	131,00	109,00
		2426	24261	TRENTINO SUPERIORE CABERNET SAUVIGNON	195,00	176,00	156,00	137,00	117,00	98,00	224,00	202,00	180,00	157,00	135,00	112,00
		2413	24131	TRENTINO SUPERIORE MERLOT	180,00	162,00	144,00	126,00	108,00	90,00	207,00	187,00	166,00	145,00	125,00	104,00
		2422	24221	TRENTINO SUPERIORE LAGREIN	234,00	211,00	188,00	164,00	141,00	117,00	269,00	243,00	216,00	189,00	162,00	135,00
		2417	24171	TRENTINO SUPERIORE REBO	187,00	169,00	150,00	131,00	113,00	94,00	215,00	194,00	172,00	151,00	129,00	108,00
		2411	24111	TRENTINO SUPERIORE CHARDONNAY	195,00	176,00	156,00	137,00	117,00	98,00	224,00	202,00	180,00	157,00	135,00	112,00
		2410	24101	TRENTINO SUPERIORE PINOT BIANCO	189,00	171,00	152,00	133,00	114,00	95,00	217,00	196,00	174,00	152,00	131,00	109,00
		2416	24161	TRENTINO SUPERIORE PINOT GRIGIO	214,00	193,00	172,00	150,00	129,00	107,00	246,00	222,00	197,00	173,00	148,00	123,00
		2419	24191	TRENTINO SUPERIORE SAUVIGNON	240,00	216,00	192,00	168,00	144,00	120,00	276,00	249,00	221,00	194,00	166,00	138,00
		2418	24181	TRENTINO SUPERIORE RIESLING RENANO	183,00	165,00	147,00	129,00	110,00	92,00	210,00	189,00	168,00	147,00	126,00	105,00
		2420	24201	TRENTINO SUPERIORE TRAMINER AROMATICO	324,00	292,00	260,00	227,00	195,00	162,00	372,00	335,00	298,00	261,00	224,00	186,00
		2424	24241	TRENTINO SUPERIORE MOSCATO GIALLO	212,00	191,00	170,00	149,00	128,00	106,00	243,00	219,00	195,00	171,00	146,00	122,00
		2423	24231	TRENTINO SUPERIORE MARZEMINO	194,00	175,00	156,00	136,00	117,00	97,00	223,00	201,00	179,00	157,00	134,00	112,00
		2428	24281	TRENTINO SUPERIORE BIANCO	199,00	180,00	160,00	140,00	120,00	100,00	228,00	206,00	183,00	160,00	137,00	114,00
		2415	24151	TRENTINO SUPERIORE NOSIOLA	176,00	159,00	141,00	124,00	106,00	88,00	202,00	182,00	162,00	142,00	122,00	101,00
		2414	24141	TRENTINO SUPERIORE MULLER THURGAU	169,00	153,00	136,00	119,00	102,00	85,00	194,00	175,00	156,00	136,00	117,00	97,00
		2429	24291	TRENTINO SUPERIORE ROSSO	224,00	202,00	180,00	157,00	135,00	112,00	257,00	232,00	206,00	180,00	155,00	129,00
		2429	24292	TRENTINO SUPERIORE TEROLDEGO VAL D'ADIGE	224,00	202,00	180,00	157,00	135,00	112,00	257,00	232,00	206,00	180,00	155,00	129,00
		2428	24282	TRENTINO SUPERIORE CHARDONNAY B.S.	296,00	267,00	237,00	208,00	178,00	148,00	340,00	306,00	272,00	238,00	204,00	170,00
		2428	24283	TRENTINO SUPERIORE MANZONI BIANCO	234,00	211,00	188,00	164,00	141,00	117,00	269,00	243,00	216,00	189,00	162,00	135,00
		2429	24293	TRENTINO SUPERIORE VIN SANTO	200,00	180,00	160,00	140,00	120,00	100,00	230,00	207,00	184,00	161,00	138,00	115,00
		2429	24294	TRENTINO SUPERIORE SCHIAVA	202,00	182,00	162,00	142,00	122,00	101,00	232,00	209,00	186,00	163,00	140,00	116,00
1249	12492	CHARDONNAY B.S. DOC PROGETTO SPECIALE	-	-	-	-	-	-	225,00	203,00	180,00	158,00	135,00	113,00		
1256	12562	PINOT NERO PROGETTO SPECIALE	-	-	-	-	-	-	300,00	270,00	240,00	210,00	180,00	150,00		
2038	20381	MAREMMA TOSCANA ROSSO DOC	85,00	77,00	68,00	60,00	51,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	20411	MAREMMA TOSCANA CABERNET SAUVIGNON DOC	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	20431	MAREMMA TOSCANA MERLOT DOC	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	20391	MAREMMA TOSCANA SANGIOVESE DOC	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2429	24295	TRENTINO SUPERIORE ROSSO ETICHETTA ECCELLENZA	290,00	261,00	232,00	203,00	174,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Uva da Vino qualità Extra	H81	2034	20341	CABERNET FRANC IGT	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00	46,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00		
		2034	20342	CABERNET SAUVIGNON IGT	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00	46,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00		
		1213	12131	CHARDONNAY IGT	57,00	52,00	46,00	40,00	35,00	29,00	65,00	59,00	52,00	46,00	39,00	33,00		
		1215	12151	GROPPELLO DI REVO' IGT	166,00	150,00	133,00	117,00	100,00	83,00	190,00	171,00	152,00	133,00	114,00	95,00		
		1269	12691	KERNER IGT	100,00	90,00	80,00	70,00	60,00	50,00	115,00	104,00	92,00	81,00	69,00	58,00		
		1265	12651	LAGREIN IGT	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00	46,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00		
		2035	20351	MERLOT IGT	42,00	38,00	34,00	30,00	26,00	21,00	48,00	44,00	39,00	34,00	29,00	24,00		
		1271	12711	MOSCATO GIALLO IGT	57,00	52,00	46,00	40,00	35,00	29,00	65,00	59,00	52,00	46,00	39,00	33,00		
		1271	12712	MOSCATO ROSA IGT	57,00	52,00	46,00	40,00	35,00	29,00	65,00	59,00	52,00	46,00	39,00	33,00		
		1219	12191	MULLER THURGAU IGT	56,00	51,00	45,00	40,00	34,00	28,00	64,00	58,00	52,00	45,00	39,00	32,00		
		1220	12201	NOSIOLA IGT	56,00	51,00	45,00	40,00	34,00	28,00	64,00	58,00	52,00	45,00	39,00	32,00		
		1221	12211	PINOT BIANCO IGT	56,00	51,00	45,00	40,00	34,00	28,00	64,00	58,00	52,00	45,00	39,00	32,00		
		1222	12221	PINOT GRIGIO IGT	81,00	73,00	65,00	57,00	49,00	41,00	93,00	84,00	75,00	66,00	56,00	47,00		
		2033	20331	PINOT NERO IGT	68,00	62,00	55,00	48,00	41,00	34,00	78,00	71,00	63,00	55,00	47,00	39,00		
		1263	12631	REBO IGT	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00	46,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00		
		1223	12231	RIESLING ITALICO IGT	55,00	50,00	44,00	39,00	33,00	28,00	63,00	57,00	51,00	45,00	38,00	32,00		
		1223	12232	RIESLING RENANO IGT	55,00	50,00	44,00	39,00	33,00	28,00	63,00	57,00	51,00	45,00	38,00	32,00		
		1224	12241	SAUVIGNON IGT	55,00	50,00	44,00	39,00	33,00	28,00	63,00	57,00	51,00	45,00	38,00	32,00		
		2341	23411	SCHIAVA VALDADIGE IGT	59,00	54,00	48,00	42,00	36,00	30,00	67,00	61,00	54,00	47,00	41,00	34,00		
		1226	12261	SYLVANER VERDE IGT	73,00	66,00	59,00	52,00	44,00	37,00	83,00	75,00	67,00	59,00	50,00	42,00		
		2112	21121	SYRAH VALLAGARINA IGT	55,00	50,00	44,00	39,00	33,00	28,00	63,00	57,00	51,00	45,00	38,00	32,00		
		1267	12671	TEROLDEGO IGT	46,00	42,00	37,00	33,00	28,00	23,00	52,00	47,00	42,00	37,00	32,00	26,00		
		1228	12281	TRAMINER AROMATICO IGT	63,00	57,00	51,00	45,00	38,00	32,00	72,00	65,00	58,00	51,00	44,00	36,00		
		1214	12141	ENANTIO VALDADIGE IGT	38,00	35,00	31,00	27,00	23,00	19,00	43,00	39,00	35,00	31,00	26,00	22,00		
		2501	25011	JOHANNITER, SOLARIS E ALTRE VARIETA' RESISTENTI DI PREGIO	202,00	182,00	162,00	142,00	122,00	101,00	232,00	209,00	186,00	163,00	140,00	116,00		
		1621	16211	COSTA TOSCANA - (ROSSO) IGT	-	-	-	-	-	-	95,00	86,00	76,00	67,00	57,00	48,00		
		Uva da Vino qualità Extra	H82	2005	20051	ROSSE COMUNI	31,00	28,00	25,00	22,00	19,00	16,00	35,00	32,00	28,00	25,00	21,00	18,00
				1986	19861	BIANCHE COMUNI	32,00	29,00	26,00	23,00	20,00	16,00	36,00	33,00	29,00	26,00	22,00	18,00
Vivai di vite (Barbatelle)	C21	6044	60441	BARBATELLE VITE STANDARD caduno	1,40	1,26	1,05			0,70	1,82	1,64			1,37	0,91		
		6045	60451	BARBATELLE VITE CERTIFIC. caduno	1,52	1,37	1,14			0,76	1,97	1,78			1,48	0,99		
Astoni Piante da Frutto	C81	6008	60081	ASTONI POMACEE caduno	3,97	3,58	2,98			1,99	5,16	4,65			3,87	2,58		
		6009	60091	ASTONI CON RAMI ANTICIPATI caduno	4,95	4,46	3,72			2,48	6,43	5,79			4,83	3,22		
		6011	60111	TIPO KNIPS caduno	5,63	5,07	4,23			2,82	7,31	6,58			5,49	3,66		
Vivai Piante Fragola	D67	6061	60611	FRIGOCONSERVATE CAT. AA+ caduno	0,24	0,22	0,18			0,12	0,31	0,28			0,24	0,16		
		6065	60651	PIANTE TRAY VASO DIAM 9	0,45	0,41	0,34			0,23	0,58	0,53			0,44	0,29		
		6066	60661	PIANTE MINI TRAY VASO DIAM 7	0,34	0,31	0,26			0,17	0,44	0,40			0,33	0,22		
Piantine da Orto Standard	H43	6304	63041	PIANTINE ORTO STANDARD €/mq	67,00	61,00	51,00			34,00	87,00	79,00			66,00	44,00		



Zucca	D32	4110	41101	ZUCCA	31,00	28,00	24,00			16,00	40,00	36,00			30,00	20,00
Zucchine	C50	4113	41131	ZUCCHINE IN PIENA AREA	50,00	45,00	38,00			25,00	65,00	59,00			49,00	33,00
Zucchini fiore	D68	4112	41121	ZUCCHINE BIANCHE CON FIORE	107,00	97,00	81,00			54,00	139,00	126,00			105,00	70,00
Api	P01	9409	94091	MANCATA PRODUZIONE APIARIO SRANZIALE/NOMADE	6,09	5,49	4,57			3,05	7,00	6,30			5,25	3,50

Denominazione Prodotto	Cod. Prod. MASAF	Cod. Varietà	Denominazione	Prezzo 2025
Serre al m ²	S01	11005	COPERTURA VETRO TEMPERATO	276,00
	S02	11006	COPERTURA IN VETRO NON TEMPRATO O PLASTICA	240,00
	S03	11007	STRUTTURA METALLO E FILM PLASTICO DOPPIO O SINGOLO	144,00
Tunnel al m ²	S03	11007	STRUTTURA METALLO E FILM PLASTICO DOPPIO O SINGOLO	144,00
Reti Antigrandine ad ha	S04	11010	ANTI GRANDINE NUOVE	15.000,00
Reti Antipioggia ad ha	S04	11012	ANTIPIOGGIA NUOVE	30.000,00
Impianti produttivi ad ha	S07	11000	VIGNETI A MEDIA DENSITÀ (fino a 3.000 ceppi/ha)	22.000,00
	S07	11001	VIGNETI AD ALTA DENSITÀ (oltre 3.000 ceppi/ha)	25.000,00
Impianti produttivi ad ha	S07	11002	FRUTTETI (Pesco, Kiwi, Ciliegio, Albicocco, ecc.)	18.000,00
	S07	11003	FRUTTETI A MEDIA DENSITÀ (Melo, Pero oltre 3.000 piante/ha)	30.000,00
	S07	11004	FRUTTETI AD ALTA DENSITÀ (Melo, Pero - Superspindel oltre 11.000 piante/ha)	50.000,00

I prezzi indicati per le Strutture saranno aggiornati in esito all'emanazione del Decreto Prezzi da parte del Ministero.

Per il "Prodotto biologico", al termine del periodo di conversione, al certificato di assicurazione deve obbligatoriamente essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto per le successive verifiche della Provincia autonoma di Trento e sul certificato stesso dovrà essere riportata la dicitura "PRODUZIONE BIOLOGICA".

Per facilità di comprensione dei Soci si sono indicati i prezzi a q.le, si precisa che la conversione a unità di misura ufficiale è la seguente: 1 quintale (q.le) = 0,1 tonnellate (ton.) = 100 chilogrammi (kg).

N.B: tutte le Partite del Certificato di Assicurazione devono essere determinate in applicazione della medesima fascia di prezzo.



Allegato 2 | Tariffe

Produzioni vegetali sotto rete – Tip. Polizza C – tutti i Comuni 2,00%.

Produzioni vegetali dotate di sistema attivo antibrina, esclusivamente per le combinazioni tipologia di garanzia prodotto/comune per le quali non sono presenti, per gli ultimi 10 anni, i dati degli effettivi sinistri storici rapportati ai capitali assicurati: -1% del tasso Polizza Tip. A, AC, B e BC con tariffa minima del 5,00% per la Tipologia di Polizza A e B e 4,5% per la Tipologia di Polizza AC e BC.

Produzioni vegetali dotate di sistema attivo di difesa antigrandine e antibrina, esclusivamente per le combinazioni tipologia di garanzia prodotto/comune per le quali non sono presenti, per gli ultimi 10 anni, i dati degli effettivi sinistri storici rapportati ai capitali assicurati: -0,5% del tasso Polizza Tip. A, AC, B e BC prodotto con antigrandine, con tariffa minima del 5,00% per la Tipologia di Polizza A e B e 4,5% per la Tipologia di Polizza AC e BC.

	ESCLUSIVAMENTE PER COMBINAZIONE TIPOLOGIA GARANZIA SENZA DATI EFFETTIVI SUL PERIODO DI DIECI ANNI	
Comune n	MELE	X%
Comune n	MELE DOTATE DI SISTEMA ATTIVO ANTIBRINA	(X – 1)%
Comune n	MELE CON ANTIGRANDINE	Y%
Comune n	MELE CON ANTIGRANDINE E ANTIBRINA	(Y – 0,5)%

Reti antigrandine e antipioggia: tasso 1,50%

Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico: tasso 1,8%

Impianti produttivi (frutteti e vigneti): tasso 1,50%

Prato e pascolo (Sperimentale Index Based): 6% per tipologia E e 5,50% per tipologia EC

Api: 4%

Comune	Prodotto	Tasso massimo proposto Garanzia A	Tasso massimo proposto Garanzia B	Tasso massimo proposto Garanzia C	Tasso massimo proposto Garanzia A/C	Tasso massimo proposto Garanzia B/C
ALA	ACTINIDIA	18,66			17,85	
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	ACTINIDIA	15,18			13,96	
ARCO	ACTINIDIA	13,49			18,30	
AVIO	ACTINIDIA	13,83			12,72	
BESENELLO	ACTINIDIA	8,82			8,11	
DRENA	ACTINIDIA	5,89			5,42	
DRO	ACTINIDIA	6,28			7,25	
MADRUZZO	ACTINIDIA	11,84			13,15	
MORI	ACTINIDIA	12,62			13,83	
POMAROLO	ACTINIDIA	23,00			23,00	
ROVERETO	ACTINIDIA	19,55			23,00	
TRENTO	ACTINIDIA	5,00			4,50	
VOLANO	ACTINIDIA	17,29			15,90	
CAMPODENNO	ALBIOCOCHE	23,00			23,00	
NOVELLA	ALBIOCOCHE	23,00			22,37	
PREDAIA	ALBIOCOCHE	23,00			23,00	
SPORMAGGIORE	ALBIOCOCHE	17,63			16,23	



PREDAIA	ALBICOCHE SOTTO RETE	21,64			19,90	
TUTTI I COMUNI	CILIEGIE	23,00			21,16	
TUTTI I COMUNI	CILIEGIE SOTTO TELO	23,00			21,16	
TUTTI I COMUNI	FRUTTETI MEDIA DENSITA'	1,50			1,50	
DIMARO FOLGARIDA	LAMPONI	5,92			5,45	
SCURELLE	LAMPONI	5,92			5,45	
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	LAMPONE SOTTO TUNNEL	5,08			4,67	
DIMARO FOLGARIDA	LAMPONE SOTTO TUNNEL	9,52			8,76	
FAI DELLA PAGANELLA	LAMPONE SOTTO TUNNEL	5,08			4,67	
BLEGGIO SUPERIORE	MAIS DA GRANELLA FS	7,58			6,97	
BONDONE	MAIS DA GRANELLA FS	5,00			4,50	
BORGO CHIESE	MAIS DA GRANELLA FS	8,24			7,58	
COMANO TERME	MAIS DA GRANELLA FS	7,50			7,87	
OSPEDALETTO	MAIS DA GRANELLA FS	9,03			16,64	
STENICO	MAIS DA GRANELLA FS	21,14			19,45	
STORO	MAIS DA GRANELLA FS	22,68			23,00	
ALBIANO	MELE	15,94			22,23	
ALDENO	MELE	19,52			18,26	
ARCO	MELE	22,97			22,99	
ALTAVALLE	MELE	23,00			23,00	
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	MELE	23,00			23,00	
AMBLAR - DON	MELE	9,11			8,38	
BLEGGIO SUPERIORE	MELE	19,54			17,98	
BORGO D'ANAUNIA B CASTELFONDO	MELE		21,65			22,50
BORGO D'ANAUNIA A FONDO, MALOSCO	MELE	17,35			18,00	
BORGO VALSUGANA	MELE	23,00			23,00	
BRENTONICO	MELE	23,00			23,00	
CALCERANICA AL LAGO	MELE	23,00			23,00	
CALDES	MELE	13,00			12,00	



CALDONAZZO	MELE	20,48		23,00
CALLIANO	MELE	18,60		22,43
CAMPODENNO	MELE	22,07		20,30
CARZANO	MELE	23,00		23,00
CASTEL IVANO	MELE	21,54		22,29
CASTELNUOVO VALSUGANA	MELE	23,00		23,00
CAVEDINE	MELE	23,00		23,00
CAVIZZANA	MELE	8,85		8,14
CEMBRA LISIGNAGO	MELE	23,00		23,00
CIMONE	MELE	23,00		23,00
CIS	MELE	7,48		6,88
CIVEZZANO	MELE	23,00		23,00
CLES	MELE	15,87		15,10
COMANO TERME	MELE	23,00		22,36
CONTA' A CUNEO-FLAVON	MELE	22,99		22,98
CONTA' A TERRES	MELE	22,99		21,52
CROVIANA	MELE	22,99		21,79
DAMBEL	MELE	15,63		14,38
DENNO	MELE	19,48		17,92
DIMARO FOLGARIDA	MELE	19,55		21,31
DRENA	MELE	17,89		18,87
DRO	MELE	12,62		11,50
GIOVO	MELE	23,00		23,00
ISERA	MELE	23,00		23,00
LAVIS	MELE	21,39		23,00
LEVICO TERME	MELE	23,00		23,00
LIVO	MELE	11,20		10,30
MADRUZZO	MELE	7,75		7,13
MALÉ	MELE	6,25		5,75



MEZZOCORONA	MELE	23,00		22,42	
MEZZOLOMBARDO	MELE	18,92		23,00	
MORI	MELE	14,96		13,76	
NOGAREDO	MELE	23,00		19,55	
NOMI	MELE	18,52		19,16	
NOVALEDO	MELE	19,70		23,00	
NOVELLA A BREZ, CLOZ, ROMALLO	MELE	23,00		22,42	
NOVELLA B CAGNO', REVO'	MELE		12,44		11,47
OSPEDALETTO	MELE	19,55		23,00	
PERGINE VALSUGANA	MELE	23,00		23,00	
POMAROLO	MELE	19,71		19,83	
PREDAIA A ALTRI	MELE	23,00		22,96	
PREDAIA B COREDO	MELE		18,76		17,26
RIVA DEL GARDA	MELE	23,00		23,00	
ROMENO	MELE	22,26		23,00	
RONCEGNO	MELE	23,00		23,00	
ROVERETO	MELE	23,00		23,00	
RUMO	MELE	22,84		21,01	
SAN MICHELE ALL'ADIGE	MELE	22,66		23,00	
SANT'ORSOLA TERME	MELE	19,10		19,55	
SANZENO	MELE	15,42		14,18	
SARNONICO	MELE	23,00		19,55	
SCURELLE	MELE	17,51		22,99	
SEGONZANO	MELE	19,13		19,55	
SFRUZ	MELE	23,00		23,00	
SPORMAGGIORE	MELE	9,55		8,79	
SPORMINORE	MELE	8,00		7,36	
STENICO	MELE	23,00		23,00	
TELVE	MELE	18,27		23,00	



TENNA	MELE	23,00			23,00	
TERRE D'ADIGE A) NAVE S. ROCCO	MELE	19,53			17,17	
TERRE D'ADIGE B) ZAMBANA	MELE		11,38			9,10
TERZOLAS	MELE	6,91			6,35	
TON	MELE	20,69			19,03	
TRENTO	MELE	18,13			21,33	
VALLARSA	MELE	18,71			17,21	
VALLELAGHI	MELE	23,00			23,00	
VILLA LAGARINA	MELE	23,00			23,00	
VILLE D'ANAUNIA A TASSULLO E NANNO	MELE	18,74			17,24	
VILLE D'ANAUNIA B TUENNO	MELE		12,15			11,20
VOLANO	MELE	23,00			23,00	
ALDENO	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	18,94			19,73	
BORGIO D'ANAUNIA	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	20,58			23,00	
CALDONAZZO	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	20,10			23,00	
DENNO	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	16,57			15,24	
DRO	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	12,65			11,64	
LAVIS	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	15,54			21,13	
MEZZOCORONA	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	23,00			23,00	
MEZZOLOMBARDO	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	19,34			23,00	
MORI	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	20,66			18,05	
NOMI	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	18,46			15,74	
PREDAIA	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	18,42			16,94	
ROVERETO	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	15,59			14,34	
SAN MICHELE ALL'ADIGE	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	22,07			23,00	
TERRE D'ADIGE	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	19,55			23,00	
TON	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	20,81			16,76	
TRENTO	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	13,27			12,21	
VOLANO	MELE B FS COPERTE DA ANTIBRINA	14,81			13,63	



ALDENO	MELE SOTTO RETE	5,08		2,00	4,67	
ARCO	MELE SOTTO RETE	5,00		2,00	4,50	
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	MELE SOTTO RETE	5,00		2,00	4,50	
BESENELLO	MELE SOTTO RETE	5,08		2,00	4,67	
BLEGGIO SUPERIORE	MELE SOTTO RETE	5,33		2,00	4,91	
BORGO D'ANAUNIA A CASTELFONDO	MELE SOTTO RETE	8,19		2,00	7,53	
BORGO D'ANAUNIA B FONDO, MALOSCO	MELE SOTTO RETE		7,09	2,00		6,88
BORGO VALSUGANA	MELE SOTTO RETE	5,00		2,00	4,50	
BRENTONICO	MELE SOTTO RETE	5,06		2,00	4,66	
CALDONAZZO	MELE SOTTO RETE	5,00		2,00	4,50	
CAMPODENNO	MELE SOTTO RETE	9,15		2,00	8,49	
CARZANO	MELE SOTTO RETE	8,17		2,00	10,92	
CASTEL IVANO	MELE SOTTO RETE	8,89		2,00	8,92	
CASTELNUOVO VALSUGANA	MELE SOTTO RETE	8,13		2,00	10,02	
CAVEDINE	MELE SOTTO RETE	7,98		2,00	7,34	
CEMBRA LISIGNAGO	MELE SOTTO RETE	5,08		2,00	4,67	
CLES	MELE SOTTO RETE	7,08		2,00	6,52	
CONTA'	MELE SOTTO RETE	5,02		2,00	4,62	
COMANO TERME	MELE SOTTO RETE	13,35		2,00	12,28	
DAMBEL	MELE SOTTO RETE	8,29		2,00	7,63	
DENNO	MELE SOTTO RETE	9,65		2,00	8,88	
DRENA	MELE SOTTO RETE	8,24		2,00	7,58	
DRO	MELE SOTTO RETE	5,00		2,00	4,50	
GIOVO	MELE SOTTO RETE	5,00		2,00	4,50	
ISERA	MELE SOTTO RETE	16,49		2,00	15,79	
LAVIS	MELE SOTTO RETE	5,00		2,00	4,50	
LEVICO TERME	MELE SOTTO RETE	8,61		2,00	7,92	
LIVO	MELE SOTTO RETE	6,40		2,00	5,89	
MADRUZZO A LASINO	MELE SOTTO RETE	13,89		2,00	14,48	



MADRUZZO B CALAVINO	MELE SOTTO RETE		5,59	2,00		5,14
MEZZOCORONA	MELE SOTTO RETE	5,00		2,00	4,50	
MEZZOLOMBARDO	MELE SOTTO RETE	5,00		2,00	4,50	
MORI	MELE SOTTO RETE	5,47		2,00	5,03	
NOGAREDO	MELE SOTTO RETE	12,12		2,00	10,32	
NOVALEDO	MELE SOTTO RETE	14,27		2,00	22,09	
NOVELLA	MELE SOTTO RETE	6,49		2,00	5,97	
OSPEDALETTO	MELE SOTTO RETE	6,25		2,00	5,75	
PERGINE VALSUGANA	MELE SOTTO RETE	5,00		2,00	4,50	
PREDAIA	MELE SOTTO RETE	8,90		2,00	8,20	
RIVA DEL GARDA	MELE SOTTO RETE	5,08		2,00	4,67	
ROMENO	MELE SOTTO RETE	9,97		2,00	9,17	
RONCEGNO	MELE SOTTO RETE	6,42		2,00	5,91	
ROVERETO	MELE SOTTO RETE	5,12		2,00	4,71	
RUMO	MELE SOTTO RETE	5,00		2,00	4,50	
SAN MICHELE ALL'ADIGE	MELE SOTTO RETE	5,00		2,00	4,50	
SANZENO	MELE SOTTO RETE	8,75		2,00	8,05	
SARNONICO	MELE SOTTO RETE	14,11		2,00	13,15	
SCURELLE	MELE SOTTO RETE	9,09		2,00	10,89	
SFRUZ	MELE SOTTO RETE	6,71		2,00	6,17	
SPORMAGGIORE	MELE SOTTO RETE	5,08		2,00	4,67	
SPORMINORE	MELE SOTTO RETE	8,52		2,00	7,84	
STENICO	MELE SOTTO RETE	7,97		2,00	8,21	
TELVE	MELE SOTTO RETE	5,00		2,00	4,50	
TENNA	MELE SOTTO RETE	5,08		2,00	4,67	
TERRE D'ADIGE	MELE SOTTO RETE	5,06		2,00	4,66	
TON	MELE SOTTO RETE	7,13		2,00	6,56	
TRENTO	MELE SOTTO RETE	5,00		2,00	4,50	
VALLELAGHI	MELE SOTTO RETE	14,15		2,00	13,02	



VILLA LAGARINA	MELE SOTTO RETE	17,85		2,00	19,31
VILLE D'ANAUNIA	MELE SOTTO RETE	8,82		2,00	8,11
VOLANO	MELE SOTTO RETE	7,55		2,00	6,95
ALDENO	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,06			4,66
CALDONAZZO	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,00			4,50
DENNO	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	15,63			14,38
LAVIS	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,09			7,28
MEZZOCORONA	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,06			4,66
MEZZOLOMBARDO	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,06			4,66
NOGAREDO	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	11,24			10,34
NOVELLA	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,31			5,81
PREDAIA	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	7,80			6,26
ROVERETO	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,12			4,71
SAN MICHELE ALL'ADIGE	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,00			4,50
TERRE D'ADIGE	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,00			4,50
TRENTO	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	5,00			4,50
VOLANO	MELE SOTTO RETE E ANTIBRINA	6,09			5,61
ALTAVALLE	MIRTILLI	13,96			12,84
PERGINE VALSUGANA	MIRTILLI	16,86			15,51
RONCEGNO	MIRTILLI	23,00			21,16
SANT'ORSOLA TERME	MIRTILLI	21,16			19,47
PINZOLO	MIRTILLI	6,76			6,22
ROMENO	MIRTILLO SOTTO TUNNEL	23,00			21,16
RONCEGNO	MIRTILLO SOTTO TUNNEL	15,84			14,57
TELVE	MIRTILLO SOTTO TUNNEL	5,08			4,67
ARCO	OLIVE DA OLIO	7,23			10,86
RIVA DEL GARDA	OLIVE DA OLIO	6,06			6,02
TENNO	OLIVE DA OLIO	9,57			9,20
BLEGGIO SUPERIORE	PATATE	6,00			6,13



ROMENO	PATATE	7,13			6,56
STORO	PATATE	5,08			4,67
ALDENO	PERE	8,18			7,53
CALDONAZZO	PERE	5,00			4,50
CASTEL IVANO	PERE	22,66			18,94
DENNO	PERE	23,00			22,48
LEVICO TERME	PERE	23,00			23,00
PERGINE VALSUGANA	PERE	10,68			9,82
PREDAIA	PERE	23,00			19,55
ROMENO	PERE	23,00			22,48
SPORMAGGIORE	PERE	5,89			5,42
SPORMINORE	PERE	12,84			22,48
TENNA	PERE	22,84			19,54
TRENTO	PERE	8,17			13,31
VALLELAGHI	PERE	10,93			10,05
VILLE D'ANAUNIA	PERE	7,63			7,02
TUTTI I COMUNI	PRATO	6,00			5,50
TUTTI I COMUNI	PRATO PASCOLO	6,00			5,50
TUTTI I COMUNI	RETI ANTIGRANDINE	1,50			1,50
TUTTI I COMUNI	RETI ANTIPIOGGIA	1,50			1,50
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	SUSINE	17,56			16,17
ARCO	SUSINE	19,55			17,99
DRENA	SUSINE	6,84			7,94
DRO	SUSINE	10,86			11,06
VALLELAGHI	SUSINE	6,00			6,35
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	SUSINE PRECOCI	18,83			20,38
MADRUZZO	SUSINE PRECOCI	7,30			6,72
ALA	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,00			4,50
ALBIANO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,04			8,79



ALDENO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,00			4,50
ARCO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,57			10,62
ALTAVALLE	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,17			16,69
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	10,16			9,35
AVIO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,47			5,04
BESENELLO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,00			4,50
BLEGGIO SUPERIORE	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	22,64			23,00
BORGO VALSUGANA	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	14,25			11,40
BRENTONICO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,00			4,50
CALDONAZZO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	12,56			10,05
CALLIANO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,07			8,37
CARZANO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,78			8,99
CASTEL IVANO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,93			10,60
CASTELNUOVO VALSUGANA	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	13,94			11,19
CAVEDINE	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	17,37			16,21
CEMBRA LISIGNAGO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,05			8,43
CIMONE	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	14,33			23,00
CIVEZZANO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,00			4,50
COMANO TERME	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	23,00			23,00
DRENA	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,15			15,59
DRO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,00			4,50
GARNIGA TERME	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,00			4,50
GIOVO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	11,48			12,83
ISERA	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,48			8,72
LAVIS	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,50			5,41
LEVICO TERME	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	10,28			9,45
LONA LASES	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,22			9,22
MADRUZZO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,00			4,50
MEZZOCORONA	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,22			7,14



MEZZOLOMBARDO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,51			5,07	
MORI	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	7,42			6,83	
NAGO-TORBOLE	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,00			4,50	
NOGAREDO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	10,85			15,02	
NOMI	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,96			7,66	
NOVALEDO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,04			8,32	
OSPEDALETTO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,25			5,75	
PERGINE VALSUGANA	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	7,38			6,79	
POMAROLO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	10,93			11,06	
RIVA DEL GARDA	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,55			9,61	
RONCEGNO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	19,09			17,56	
ROVERÈ DELLA LUNA	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,03			7,83	
ROVERETO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,75			6,21	
SAN MICHELE ALL'ADIGE A S.MICHELE	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	7,60			7,00	
SAN MICHELE ALL'ADIGE B FAEDO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC		14,12			13,07
SAN LORENZO DORSINO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	15,00			13,80	
SCURELLE	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	5,00			4,50	
SEGONZANO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,54			13,28	
SPORMAGGIORE	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	7,44			6,87	
STENICO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	14,87			13,68	
STORO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	13,70			15,85	
TELVE	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	15,33			14,10	
TELVE DI SOPRA	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	13,34			10,67	
TENNA	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	11,79			9,52	
TENNO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	9,30			8,56	
TERRE D'ADIGE	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	11,09			14,11	
TON	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	11,39			11,27	
TRAMBILENO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,91			6,36	
TRENTO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	6,86			6,31	



VALLARSA	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	8,33			12,72	
VALLELAGHI	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	12,06			13,86	
VILLA LAGARINA	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	15,45			14,21	
VOLANO	UVA DA VINO NORD QUALITÀ EXTRA DOC	7,67			7,06	

 Fr. a scalare min 15

 Fr. a scalare min 20

 Fr. a scalare min 25

 Fr. 30

Con riferimento al prodotto Mele - Comune Borgo d'Anania -Tip. A e B, nel caso di danno verrà applicata: la franchigia minima 15% ai Valori Assicurati delle partite insistenti nei Comuni catastali di Castelfondo e Malosco; la franchigia minima 10% ai Valori Assicurati delle partite insistenti al Comune catastale di Fondo. Con riferimento al prodotto Mele - Comune Predaia -Tip. A e B, nel caso di danno verrà applicata: la franchigia minima 15% ai Valori Assicurati delle partite insistenti nei Comuni catastali di Smarano, Taio, Tres, Vervò; la franchigia minima 10% ai Valori Assicurati delle partite insistenti al Comune catastale di Coredò. Con riferimento al prodotto Mele - Comune Contà -Tip. A, nel caso di danno verrà applicata: la franchigia minima 10% ai Valori Assicurati delle partite insistenti nei Comuni catastali di Cunevo e Flavon; la franchigia minima 10% ai Valori Assicurati delle partite insistenti al Comune catastale di Terres. Con riferimento al prodotto Mele - Comune Terre d'Adige -Tip. A e B, nel caso di danno verrà applicata: la franchigia minima 20% ai Valori Assicurati delle partite insistenti nei Comuni catastali di Nave San Rocco; la franchigia minima 10% ai Valori Assicurati delle partite insistenti al Comune catastale di Zambana.

N.B.: Il tasso di tariffa massimo, indicato per ogni Comune, per il Prodotto H80 UVA DA VINO DOC vale anche per UVA DA VINO IGT e UVA DA VINO COMUNE.



Allegato 3

ALLEGATO AI CERTIFICATI DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA ANNO 2026

Il sottoscritto..... nato ail.....CUAA
..... ad integrazione delle "clausole e dichiarazioni" inserite nei certificati assicurativi agevolati relativi all'anno 2026
numero:emessi da Agenzia Generale di
....., di cui il presente allegato forma parte integrante e sostanziale, con contraente il Consorzio Produttori
Agricoli di Trento, Co.Di.Pr.A., in seguito **Condifesa**;

SI IMPEGNA E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEL DPR 445/2000

- di aver costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale presso l'organismo pagatore competente e sottoscritto la Delega per la Manifestazione di interesse o documento equipollente 2026 e/o il P.G.I.R. presso il C.A.A., Centro di Assistenza Agricola;
 - di aver assicurato l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata nel medesimo Comune in coerenza con i dati del Fascicolo Aziendale e/o del P.G.I.R., secondo la normativa vigente;
 - che il valore della produzione aziendale assicurata è stato stabilito avendo a riferimento il valore della produzione medio triennale per unità di superficie coltivata in effettiva produzione calcolato sugli ultimi 3 anni o sui 5 anni precedenti, escludendo l'anno con il valore più basso e quello con il valore più alto, per prodotto, nello stesso Comune Amministrativo moltiplicata per la superficie attualmente coltivata, nel rispetto del valore assicurabile risultante dal Fascicolo Aziendale e/o dal P.G.I.R., o del valore della produzione effettivamente ottenibile nell'anno;
 - che i quantitativi assicurati non eccedono i limiti assegnati o quelli previsti dai relativi disciplinari di produzione ove soggetti alla disciplina delle quote;
 - che entro i termini e con le modalità previste dalle Autorità Competenti, per il tramite del C.A.A., provvederà ad attivare le domande previste dalla normativa in vigenza al fine dell'ottenimento del contributo pubblico;
 - di acconsentire all'accesso, anche in forma telematica, ai contenuti del proprio Fascicolo Aziendale, dello schedario frutticolo e dei dati annuali e storici di conferimento, liquidazione e fatturazione del prodotto conferito alle Cooperative, del P.G.I.R., ai dati di controllo e di monitoraggio delle fitopatie degli Enti e Fondazioni di Ricerca, delle Organizzazioni dei Produttori e dei loro Consorzi, da parte del Condifesa e/o sua controllata per gli adempimenti connessi, ai sensi della normativa vigente, all'acquisizione del contributo sul costo assicurativo e più in generale per qualsiasi utilizzo di cui abbia necessità il Condifesa e/o sua controllata nel perseguimento delle finalità statutarie ed in particolare di gestione e liquidazione delle coperture assicurative e/o mutualistiche dei danni da calamità, fitopatie ed IST, autorizzando nel contempo i soggetti titolari del trattamento dei predetti dati alla trasmissione al Condifesa e/o sua controllata;
 - che le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel medesimo Comune, sono assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie assicuratrici sul certificato di assicurazione;
 - di non aver sottoscritto polizze integrative in riferimento alle produzioni in garanzia ovvero di aver rispettato le condizioni della Polizza Collettiva e la normativa a riguardo che prevede l'obbligo di segnalazione per la trasmissione dei dati;
 - di essere a conoscenza che qualora la notifica ed i certificati siano consegnati al Condifesa dall'Agenzia nei termini non corretti, e/o con notifica precedente all'aggiornamento del Fascicolo Aziendale e/o al rilascio del P.G.I.R. e/o alla Delega per la Manifestazione di interesse, il Condifesa non potrà garantire il regolare perfezionamento della domanda di contributo in considerazione dei termini perentori e delle disposizioni della normativa vigente;
 - di impegnarsi al pagamento del contributo associativo 2026 nella misura, nei termini, forme e modalità d'incasso che verranno deliberate dal Condifesa;
 - di essere a conoscenza che le aliquote contributive per la definizione dell'aiuto pubblico verranno stabilite con il Bando di Misura e che potranno essere stabilite in misura inferiore a quelle massime previste dalla normativa e che la spesa ammissibile a contributo verrà stabilita avendo a riferimento i parametri contributivi approvati;
 - di autorizzare il Condifesa, qualora il socio non abbia versato i contributi associativi richiesti a qualunque titolo, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi che sono erogati direttamente al socio dall'Organismo Pagatore:
a richiedere alla Società Assicuratrice il versamento dell'eventuale indennizzo direttamente al Condifesa che verserà al socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile ed a rilasciare la quietanza liberatoria;
- di conoscere e di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati, copia dell'opuscolo informativo contenente le Condizioni di Assicurazione 2026, di conoscere ed accettare tutte le clausole della Polizza Collettiva che regola il rapporto assicurativo e di aver ricevuto copia della documentazione precontrattual



- di delegare, con valenza sino a revoca, il Condifesa a presentare, per suo nome e conto, la domanda di contributo pubblico sulle iniziative di difesa passiva a valere sulla legge P.A.T. n. 4/2003;
- di delegare, con valenza fino a revoca, il Condifesa a incassare, per suo nome e conto, la domanda di contributo pubblico sulle iniziative di difesa passiva a valere sulla Legge P.A.T. n. 4/2003;
- di avere rispettato l'obbligo di cui all'articolo 2.5.1 del Pgra26 che dispone, per gli agricoltori beneficiari di Pagamenti Diretti l'obbligo di sottoscrivere polizze assicurative complementari ad AgriCat con franchigia, per i rischi catastrofali, non inferiore al 40%;
- di essere imprenditore agricolo ed iscritto al registro delle imprese agricole: Barrare in caso negativo

AUTORIZZA

- Il Condifesa, ed i suoi eventuali committenti, al sorvolo dei propri terreni con droni ed aeromobili a pilotaggio remoto (APR-UAS) ai fini di rilevazioni fotografiche e statistiche sulle produzioni, utilizzando letture satellitari;

Barrare nel caso non intenda aderire

- il Condifesa ad incassare qualora previsto dalle disposizioni vigenti, per suo nome e per suo conto i contributi PUBBLICI erogati dall'Autorità competente, in caso di anticipo dei medesimi da parte del CONDIFESA. Rilascia pertanto con la presente DELEGA all'incasso del contributo pubblico, autorizzando il proprio CAA ad indicare in domanda il conto corrente del medesimo Condifesa; Barrare nel caso non intenda aderire

- il Condifesa a richiedere, anche in forma telematica, all'AOP (Associazione di organizzazioni di produttori) e/o alle Organizzazione dei Produttori (OP) e/o alle cooperative alla quale è associato e/o al CAA al quale ha dato mandato, informazioni relative ai quantitativi di prodotto annuali conferiti, ed all'importo delle liquidazioni degli stessi, ai fini del perseguimento delle finalità statutarie ed in particolare di gestione e liquidazione delle coperture assicurative e/o mutualistiche dei danni da calamità, fitopatie ed IST. Autorizza quindi anche i soggetti titolari del trattamento di tali dati (AOP, OP, cooperative, CAA) alla loro trasmissione a Co.Di.Pr.A. e/o sua controllata; Barrare nel caso non intenda aderire

- il Condifesa a richiedere, anche in forma telematica, all'AOP (Associazione di organizzazioni di produttori) e/o alle Organizzazione dei Produttori (OP) e/o alla cooperativa/Consorzio alla quale è associato, i dati dei controlli e dei monitoraggi delle fitopatie necessari per monitorare l'evoluzione delle fitopatie e per sviluppare e gestire i Fondi mutualistici che coprono i danni dalle stesse fitopatie – quindi anche per effettuare dei controlli al fine determinare e valutare la spettanza dell'erogazione delle compensazioni a seguito di denuncia di danno. Autorizza quindi anche i soggetti titolari del trattamento di tali dati (AOP, OP, cooperative) alla loro trasmissione al Condifesa e/o sua controllata; Barrare nel caso non intenda aderire

In riferimento al **“Fondo Mutualistico per la gestione del rischio sotto soglia”** alimentato con contributi consortili, che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi i danni inferiori al 20% della resa media annua, alle condizioni previste nello specifico Regolamento e secondo le delibere di funzionamento operanti, pubblicato sul sito internet www.codipratn.it.

Non richiede adesione

Richiede adesione

RICHIEDE

- l'adesione al **“Fondo di Mutualità per danni da fitopatie agli impianti produttivi”**, che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi, i danni imputabili alle fitopatie previste nell'ambito di garanzia, alle condizioni previste nello specifico Regolamento e secondo le delibere di funzionamento operanti;

Barrare nel caso non intenda aderire

- l'adesione al **“Fondo Mutualistico per Comuni ad alto indice di rischio”**, che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi, i danni subiti dall'impresa al prodotto insistente nei Comuni con tariffa stoppata e franchigia minima superiore all'ordinario, alle condizioni previste nello specifico Regolamento e secondo le delibere di funzionamento operanti;

Barrare nel caso non intenda aderire



Dichiara inoltre di conoscere e di aver ricevuto copia opuscolo informativo contenente il regolamento, le condizioni di operatività e i contributi di adesione dei Fondi Mutualistici disponibili sul sito www.codipratn.it

...../...../2025
(Luogo) (data)

Il Dichiarante
/.....
(firma leggibile)/firma OTP

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, compreso e approvato le Condizioni di Assicurazione e tutte le dichiarazioni di cui sopra

/.....
(firma leggibile)/firma OTP

ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE IN PRESENZA

Il sottoscrittonella sua qualità di Intermediario dichiara che la firma apposta in calce alla presente dal Sigè autentica e di aver rilasciato all'assicurato ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di notifica dello stesso.

/.....
(timbro e firma leggibile)

SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELL'AGRICOLTORE ASSICURATO IN CORSO DI

VALIDITÀ

Con riferimento alla domanda di contributo pubblico a valere sulla Legge 4/2003, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), il sottoscritto

DICHIARA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI

A che le spese per il premio assicurativo, per le quali è concesso il contributo ai sensi dell'articolo 54 della L.P. 4/2003, sono state sostenute per l'esercizio di un'attività che produce, ai fini fiscali, REDDITO "AGRARIO" ⁽¹⁾ e rientra in quelle sottoelencate:

- coltivazione del terreno;
- silvicoltura;
- allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno;
- attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali con riferimento ai beni individuati ogni due anni con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

B che le spese per il premio assicurativo, per le quali è concesso il contributo ai sensi dell'articolo 54 della L.P. 4/2003, sono state sostenute per l'esercizio di un'attività che produce, ai fini fiscali, REDDITO DI "IMPRESA" ⁽²⁾ e che rientra in quelle sottoelencate:

- allevamento di animali e produzioni di vegetali eccedenti i limiti indicati nell'articolo 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali con riferimento a beni diversi da quelli individuati ogni due anni con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- agriturismo;
- fornitura di servizi mediante l'utilizzazione di attrezzature dell'azienda agricola;

C che l'azienda è una società di capitali, S.n.c. e S.a.s. (escluse le società semplici);

DICHIARA INOLTRE

- che l'azienda non si trova in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 59 del reg. UE n. 2022/2472;
- che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno

...../...../.....
(Luogo) (data)

Il Dichiarante
/.....
Firma per esteso/Firma Otp

1 Le attività che producono reddito agrario sono individuate dall'articolo 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).
2 Le attività che producono redditi di impresa commerciale sono previste dagli articoli 55 e 56-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917(T.U.I.R.).



INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
resa agli Associati di Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento anche per conto dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di difesa (ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE n. 679/2016)

La presente informativa è destinata agli associati (d'ora in poi anche "Interessati") di Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento (d'ora in poi anche "Co.Di.Pr.A.", "Consorzio" e/o "Titolare"), in relazione al trattamento dei dati personali e delle informazioni che li riguardano (d'ora in poi anche "Dati"), per le finalità di seguito riportate, effettuato da Co.Di.Pr.A. congiuntamente all'Associazione Nazionale dei Consorzi di difesa (d'ora in poi anche "Asnaooci Italia" - Co.Di.Pr.A. e Asnaooci Italia definiti congiuntamente i "Contitolari").

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (d'ora in poi "Regolamento"), La informiamo di quanto segue.

1) TITOLO E SCOPO DEL TRATTAMENTO

Titolo del trattamento, per tutte le finalità indicate alla punto 2) della presente informativa è Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento, in sigla Co.Di.Pr.A. – Trento, con a sede a Trento (TN), Via Kufstein, n. 2, email privacy@codiprath.it. Contitolare del trattamento, congiuntamente a Co.Di.Pr.A. esclusivamente per le finalità indicate al seguente punto 2, lett. A e B, è l'Associazione Nazionale dei Consorzi di difesa, in sigla Asnaooci Italia, con sede legale a Roma (ROMA) in Via Nazionale, n. 181 – email privacy@asnaooci.it.

Tra i Contitolari è stato sottoscritto un apposito accordo di contitolarietà, il cui contenuto essenziale è disponibile presso la sede dei Contitolari ed è pubblicato sul sito internet di Co.Di.Pr.A. (www.codiprath.it). Per eventuali aggiornamenti e/o modificazioni dei dati identificativi dei Contitolari, dei responsabili esterni e/o per qualsiasi ulteriore informazione inerente al trattamento dei dati personali, l'Interessato potrà contattare Co.Di.Pr.A. ai seguenti recapiti: tel. +39 (0461) 915908 – email privacy@codiprath.it.

2) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI – CATEGORIE DEI DATI TRATTATI

I Dati saranno trattati per le seguenti finalità:

A. Gestione del rapporto associativo.

È il trattamento dei Dati necessario per la gestione di tutti i diritti, gli obblighi e le attività legate all'instaurazione, alla prosecuzione e alla cessazione del rapporto associativo tra l'Interessato e il Consorzio – anche discendenti dall'adesione del Consorzio ad Asnaooci Italia – e per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Contitolari a norma di legge, dello Statuto e dei Regolamenti adottati dai Contitolari, nonché delle delibere assunte dai rispettivi organi.

I Dati verranno trattati in particolare per: (i) processare la domanda di ammissione alla compagnia associativa del Consorzio; (ii) l'adempimento delle obbligazioni discendenti dall'appartenenza alla compagnia associativa del Consorzio e alla partecipazione alle attività statutarie dello stesso; (iii) provvedere alle annotazioni nei libri sociali; (iv) gestire la partecipazione dell'Interessato all'attività assembleare del Titolare; (v) gestire tutte le attività e le operazioni relative di natura amministrativa, contabile, fiscale, ed eventualmente contenziosa conseguenti all'instaurazione del rapporto associativo con l'Interessato; (vi) l'invio di notizie e informazioni all'Interessato, attraverso mezzi di stampa o telematici, sulle attività istituzionali e statutarie dei Contitolari; (vii) l'esecuzione di ogni altra attività istituzionale svolta dai Contitolari.

La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali adottate su richiesta dell'Interessato. I Dati trattati per la presente finalità sono di tipo "omune", quali, a titolo esemplificativo: dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita etc.) e di contatto (indirizzo, email, PEC, telefono etc.) dell'Interessato, dati relativi all'adesione dello stesso ad un Centro di Assistenza Agricola, dati relativi al conferimento delle produzioni presso società o consorzi, dati bancari (IBAN etc.).

B. Partecipazione alle iniziative promosse dai Contitolari

È il trattamento dei Dati necessario per la gestione di tutti i diritti, gli obblighi e le attività legate alla partecipazione dell'Interessato alle iniziative di difesa attiva e passiva agricole promosse dal Consorzio, nonché alla partecipazione dell'Interessato alle iniziative di carattere mutualistico promosse dal Consorzio e/o da Asnaooci Italia.

I Dati verranno trattati in particolare per: (i) gestire tutte le attività e le operazioni relative di natura amministrativa, contabile, fiscale, ed eventualmente contenziosa conseguenti all'adesione dell'Interessato alle iniziative di difesa attiva e passiva agricole promosse dal Consorzio (es. attività occasionale dall'adesione dell'Interessato alle polizze assicurative collettive, di cui il Consorzio è contraente, contro i danni derivanti alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali ed impianti produttivi ed alle infrastrutture); (ii) gestire tutte le attività e le operazioni relative di natura amministrativa, contabile, fiscale, ed eventualmente contenziosa conseguenti all'adesione dell'Interessato ai Fondi mutualistici strutturali e gestiti dal Consorzio e/o da Asnaooci Italia; (iii) gestire tutte le attività e le operazioni facenti capo ai Contitolari per la richiesta e l'erogazione dei contributi pubblici in materia di gestione del rischio in agricoltura in favore degli Interessati.

In tal caso base giuridica del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali adottate su richiesta dell'Interessato.

I Dati trattati per la presente finalità sono di tipo "omune", quali, a titolo esemplificativo: dati identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita etc.) e di contatto (indirizzo, email, PEC, telefono etc.) dell'Interessato, dati – anche contabili e fiscali – relativi all'attività economica esercitata dall'Interessato, dati relativi all'adesione dello stesso ad un Centro di Assistenza Agricola, dati relativi ai conferimenti delle produzioni presso società o consorzi, dati bancari (IBAN), dati agricoli aziendali dell'Interessato (varietà prodotte, quantità prodotte, rese etc.).

C. Comunicazioni commerciali e promozionali (marketing diretto)

È il trattamento dei Dati facoltativo che consente al Titolare i contatti diretti con l'Interessato per l'invio di comunicazioni promozionali e commerciali (tramite newsletter periodiche, volantini pubblicitari via e-mail, notifiche di promozioni, a mezzo stampa), relativamente a servizi e/o prodotti offerti dal Titolare e/o da società controllate e/o collegate allo stesso e/o da soggetti terzi comunque operanti nel medesimo settore del Titolare e/o in settori affini (es. altri Condifesa, società di assicurazioni); in tal caso base giuridica del trattamento è il consenso dell'Interessato.

I Dati trattati per la presente finalità sono di tipo "omune": dati identificativi (nome e cognome, luogo) e di contatto (indirizzo, email, telefono) dell'Interessato.

D. Comunicazione dei Dati verso soggetti terzi per proprie attività di marketing

È il trattamento dei Dati facoltativo che permette al Titolare di comunicare i Dati di contatto degli Interessati a società controllate e/o collegate al Titolare o e/o da soggetti terzi comunque operanti nel medesimo settore del Titolare e/o in settori affini (es. altri Condifesa, società di assicurazioni) affinché le stesse prendano contatto diretto gli Interessati, per l'invio di proprie comunicazioni promozionali e commerciali; in tal caso base giuridica del trattamento è il consenso dell'Interessato. I Dati trattati per la presente finalità sono di tipo "omune": dati identificativi (nome e cognome, luogo) e di contatto (indirizzo, email, telefono) dell'Interessato.

I Dati oltre che per le finalità suindicate, potranno altresì essere trattati per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e da normative europee (ad es. adempimenti contabili, fiscali, verifiche amministrative), nonché da disposizioni impartite da autorità o da organi a oò autorizzati; in tal caso base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale sono soggetti il Titolare e/o i Contitolari.

3) CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI E/O DEL CONSENSO AL LORO TRATTAMENTO

In relazione alla finalità del trattamento indicate al precedente punto 2), lettera A e B, il mancato conferimento dei Dati o un conferimento parziale degli stessi potrebbe comportare l'impossibilità per il Consorzio di dar corso al rapporto associativo con l'Interessato o alla sua prosecuzione, l'impossibilità per i Contitolari di dar corso alla richiesta di adesione dell'Interessato alle iniziative promosse dei Contitolari medesimi ovvero di non poter effettuare quelle prestazioni per le quali l'acquisizione dei Dati costituisce presupposto indispensabile; in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2), lett. C e D, la mancata comunicazione dei Dati e/o il mancato consenso ai relativi trattamenti comporterà, rispettivamente, l'impossibilità per il Consorzio di inviare all'Interessato le relative comunicazioni promozionali/commerciali nonché l'impossibilità per il Consorzio di dar corso al trasferimento dei Dati dell'Interessato, senza alcun pregiudizio riguardo alle finalità di cui al precedente punto 2), lettera A e B.

4) FONTE DEI DATI

I Dati sono raccolti principalmente presso l'Interessato.

Occasionalmente – qualora risulti necessario alla prosecuzione del rapporto associativo, all'esecuzione degli adempimenti conseguenti al rapporto stesso, alla gestione degli adempimenti derivanti dalle iniziative promosse dai Contitolari al quale l'Interessato ha aderito, ivi inclusa la corretta gestione e diffusione degli strumenti di prevenzione e gestione del rischio e la completa ottimizzazione delle risorse finanziarie a copertura delle polizze assicurative – i Dati potranno essere raccolti presso terzi, quali enti o organismi convenzionati (ad es. C.A.A. Centri di Assistenza Agricola, APPAG Agenzia Provinciale per i Pagamenti della Provincia Autonoma di Trento), società o consorzi ove l'Interessato conferisce il prodotto della sua attività (ad es. Consorzio Vini del Trentino, APOT Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini), e presso archivi pubblici o banche dati pubbliche (ad es. archivio Infocamer, SIAN, AGEA, APPAG) in cui sono contenute informazioni che riguardano l'Interessato. L'informativa di APPAG è disponibile al seguente link: <http://www.asean.svizzera.it/WAPAG/Privacy>.

Qualora siano raccolti presso terzi i Dati riguardano dati comuni: dati identificativi e di contatto relativi all'Interessato, dati – anche contabili e fiscali – relativi all'attività economica esercitata dall'Interessato, dati agricoli aziendali dell'Interessato, dati relativi ai conferimenti di prodotto presso società o consorzi, nonché altri Dati dell'Interessato contenuti nel Fascicolo Aziendale.

5) COMUNICAZIONE DEI DATI – CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

Nei limiti e per le finalità sopra indicati, i Dati potranno venire a conoscenza ed essere quindi trattati, oltre che dai Contitolari e dagli incaricati degli stessi (es. dipendenti, collaboratori autorizzati, stagisti), dai responsabili esterni (es. consulenti/fornitori di servizi) e dai loro incaricati al trattamento e da eventuali terzi (Autorità Pubbliche, etc.), che li tratteranno quali responsabili esterni o titolari autonomi. In particolare, i Dati potranno essere trattati da: (i) società e/o enti che forniscono servizi di elaborazione dati o che svolgono attività strumentali o complementari a quelle istituzionali dei Contitolari (CAA Centri di Assistenza Agricola, Agriduemilia Hub Innovation s.r.l., Agrinisk s.r.l., Asnaooci Servizi s.r.l., società sviluppo software etc.); (ii) amministrazioni ed enti pubblici (AGEA, APPAG, Organismi Pagatori regionali, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regioni, Province ed Enti a questi collegati), società o consorzi ove l'Interessato conferisce il prodotto della sua attività nell'ambito di appositi accordi stipulati con tali soggetti (APOT Associazione Produttori Agricoli Trentini), istituti bancari ed assicurativi, intermediari assicurativi, casse di previdenza ed assistenza, per lo svolgimento delle attività cui sono preposti; (iii) società di consulenza, società di recupero crediti e di assicurazione del credito, (iv) previo consenso specifico dell'Interessato, a società controllate e/o collegate al Consorzio o comunque operanti in settori affini a quelli in cui opera il Consorzio (es. altri Condifesa, società di assicurazioni), al fine di essere autonomamente trattati dalle predette società/associazioni quali autonomi titolari e per finalità proprie ed in particolare per finalità di marketing.

Originali oppure copie di documentazione contenenti Dati possono essere consegnati al coniuge o a soggetti conviventi, a parenti ed affini e/o dipendenti ed collaboratori dell'Interessato solo se muniti di delega scritta, rilasciata da quest'ultimo.

6) DIFFUSIONE DEI DATI

Nel caso l'Interessato abbia prestato il relativo consenso, i Dati – limitatamente ai seguenti Dati: nome, cognome, denominazione/ragione sociale, immagine – potranno essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito internet, bollettini e altri organi di comunicazione del Consorzio e/o di altre organizzazioni di categoria ad esso collegate, nonché su riviste, periodici, bollettini e altri organi di comunicazione locali e nazionali.

7) TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE EXTRA UE

Allo stato non è previsto il trasferimento dei Dati in Paesi Extra UE. In ogni caso, qualora fosse effettuato un tale trasferimento, i Dati potranno essere trasferiti verso Paesi Extra UE esclusivamente nell'ambito delle finalità sopra indicate e nel rispetto del Regolamento (quindi sulla base di una decisione della Commissione Europea di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali garantito dal Paese terzo o sulla base di garanzie adeguate, di cui agli artt. 45 e 46 del Regolamento), ovvero, in mancanza, qualora ad esempio sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra il Titolare e l'Interessato, o a favore di quest'ultimo, o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dello stesso, ovvero sulla base del previo consenso di quest'ultimo (come previsto dall'art. 49 del Regolamento).

8) MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con modalità cartacee o anche attraverso strumenti elettronici o comunque automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. Le logiche del trattamento saranno finalizzate a far sì che i Dati siano trattati in modo sicuro, siano sempre integri e disponibili e vengano trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 679/2016 e per le sole finalità previste.

In ogni caso, ciascun Contitolare metterà in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di proteggere i dati personali dell'Interessato.

I Dati raccolti per le finalità di cui al precedente punto 2), lett. A. sono conservati per tutta la durata del rapporto associativo e, una volta terminato, per 10 anni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto medesimo.

I Dati raccolti per le finalità di cui al precedente punto 2, lett. B. sono conservati per tutta la durata dell'adesione dell'Interessato alle iniziative promosse dai Contitolari e, in ogni caso, per il tempo previsto dalla normativa civilistica, contabile e fiscale che potrà determinare tempi di conservazione ulteriori.

I Dati raccolti per le finalità di cui alla precedente punto 2), lett. C e D. sono conservati sino a quando sarà attivo il servizio del Titolare e, in ogni caso, per un periodo massimo di due anni dalla raccolta dei Dati e dalla manifestazione del consenso dell'Interessato, ovvero fino a quando l'Interessato revoccherà il consenso precedentemente prestato o fino a quando l'Interessato comunicherà l'opposizione all'ulteriore trattamento per le anzidette finalità.

10) DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Interessato ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti (specificamente descritti dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016), contattando senza particolari formalità i Contitolari (ai recapiti indicati al precedente punto 1) della presente informativa): chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati; chiedere la rettifica e/o l'integrazione, la cancellazione o la limitazione del loro trattamento; opporsi al loro trattamento; chiedere la portabilità; revocare il consenso qualora il trattamento si basi sul consenso precedentemente prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo ad un'autorità di controllo; ottenere tutte le informazioni disponibili sull'origine dei Dati e sulle categorie di Dati, qualora non siano raccolti presso l'Interessato; ottenere informazioni sull'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. A questo proposito si precisa che i Dati non sono soggetti ad alcun processo di intelligenza automatizzata e nemmeno quindi sono soggetti ad operazioni di profilazione. Le richieste di esercizio dei diritti presentate dall'Interessato, anche inerenti alle finalità di cui al precedente punto 2, lett. A e B, saranno gestite da Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento, ferma restando la possibilità per l'Interessato di esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i Contitolari.

Luogo, data L'Interessato (titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società) Per presa visione dell'informativa

(Nome, Cognome e Firma)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Informato/a di tutto quanto sopra, l'Interessato dichiara espressamente

1) di acconsentire di non acconsentire

al trattamento dei Dati per l'invio di comunicazioni promozionali e commerciali (tramite l'invio di newsletter periodiche, volantini pubblicitari via e-mail o a mezzo stampa), relativamente a servizi e/o prodotti offerti da Co.Di.Pr.A. e/o da società controllate e/o collegate allo stesso e/o da soggetti terzi comunque operanti nel medesimo settore del Consorzio e/o in settori affini.

2) di acconsentire di non acconsentire

alla comunicazione dei Dati a società controllate e/o collegate a Co.Di.Pr.A. o a soggetti terzi comunque operanti nel medesimo settore del Consorzio e/o in settori affini, affinché gli stessi prendano contatto diretto gli Interessati, per l'invio di proprie comunicazioni promozionali e commerciali e/o ai fini di ricerche e indagini.

3) di acconsentire di non acconsentire

alla diffusione dei Dati (nome, cognome, immagine) mediante pubblicazione sul sito internet, bollettini e altri organi di comunicazione di Co.Di.Pr.A. e/o di altre organizzazioni di categoria ad esso collegate, nonché su riviste, periodici, bollettini e altri organi di comunicazione locali e nazionali.

Luogo, data L'Interessato (titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società)

(Nome, Cognome e Firma)



Allegato 4

ELENCO TERZI PERITI E COORDINATORE

PERITI

I nominativi dei periti coordinatori di cui al punto 12) della Polizza Collettiva verranno comunicati successivamente alla nomina, comunque, entro il 30 aprile 2026.

Nominativi dei periti di cui al punto 13) della Polizza Collettiva, da utilizzare quali Terzi Periti solo in caso in cui i due periti incaricati non trovino l'accordo sulla nomina del terzo:

Lorenzo	Niccoli	Via			348/3158770
Orazio	Miserocchi	Via			393/9363057
Luciano	Zancani	Via			339/5642661
Piero	Actis	Via Chivasso, 32	13100	Vercelli	0161/502434 - 355/5623083
Luca	Bellingacci	C.so Flaminio, 65 Frazione San Giacomo	06048	Spoletto (PG)	355/5233165
Tommaso	Brandoni	Via C. Colombo, 50	60022	Castelfidardo (AN)	071/78512 - 335/5826350
Giovanni	Follador	Via Trieste, 51	31050	Miane (TV)	0438/893922 - 338/6094309
Marco	Orsini	Via M. Angeloni 43/A	06124	Perugia (PG)	075/5011596 – 335/1286235
Claudio	Ruspi	Frazione San Secondo, 126	06024	Gubbio (PG)	335/6479349
Marco	Ambrogio	Via			
Romolo	Mollica	Via			